SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

90ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 10 MARZO 1988

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 3

DISEGNI DI LEGGE

Sulla discussione del disegno di legge n. 906:

PRESIDENTE 3

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione 4

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 4

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 5

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 898:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 6

VETTORI *(DC)* 6

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» **(898)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

VETTORI *(DC), relatore* 6, 13

* POLLICE *(Misto-DP)* 9

GIANOTTI *(PCI)* 11

D'AMELIO *(DC)* 12

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ..... *Pag.* 14
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 17

Sulla discussione del disegno di legge n. 906:

PRESIDENTE 18, 21
* ELIA *(DC)* 18
PAGANI *(PSDI)* 19
MAFFIOLETTI *(PCI)* 19

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 906:

PRESIDENTE 21
MONTRESORI *(DC)* 21

Discussione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» **(906)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

MONTRESORI *(DC), relatore* 22
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 27
* POLLICE *(Misto-DP)* 31
STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 33
ACQUARONE *(DC)* 35

SULL'ELEZIONE DEL SENATORE CARIGLIA A SEGRETARIO POLITICO DEL PARTITO SOCIALDEMOCRATICO ITALIANO

PRESIDENTE 39
CARIGLIA *(PSDI)* 39

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione sul disegno di legge n. 906:

* POLLICE *(Misto-DP)* ..... *Pag.* 39
SPECCHIA *(MSI-DN)* 42, 59
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 46
PETRARA *(PCI)* 48
MONTRESORI *(DC), relatore* 52
COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 53
MISSERVILLE *(MSI-DN)* 59

Verifica del numero legale .....

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 11 MARZO 1988 60

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 61
Assegnazione 61

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte 62
Deferimento 62

PETIZIONI

Annunzio 62

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 63, 67, 68

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Busseti, Citaristi, Cortese, Covatta, Favilla, Ferrara Pietro, Nebbia, Pinna, Volponi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale, Consoli, Covello, Dujany, Fogu e Mantica, in Francia e Gran Bretagna, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data odierna, pervenuta nella tarda mattinata, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 302, pronunciata il 9 marzo e depositata oggi stesso in Cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 («Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive») (*Doc.* VII, n. 43).

Sulla discussione del disegno di legge n. 906

PRESIDENTE. Poichè la censura della Corte costituzionale sopra richiamata, attiene a disposizioni recate in un provvedimento oggi all'esame del Senato, al secondo punto dell'ordine del giorno, ho provveduto senza indugio ad inviare la sentenza in questione alle competenti Commissioni permanenti 1ª (Affari costituzionali) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), che sono pertanto autorizzate a convocarsi immediatamente per riferire all'Assemblea sulla pronuncia della Corte, in ordine al disegno di legge di conversione (n. 906) (*Commenti del senatore Corleone*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2314. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni» (923) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente riferirà all'Assemblea nella seduta del 15 marzo 1988, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vicepresidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1988.

- Disegno di legge n. 498 (con il connesso disegno di legge n. 238) – Commissione di inchiesta sul terrorismo (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Doc. XXII, n. 1 – Commissione di inchiesta sugli anziani

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 15 al 17 marzo 1988.

Martedì 15 marzo	(*pomeridiana*) (h. 17)	– Deliberazione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge sugli invalidi civili (*Approvato dalla Camera dei deputati scade l'8 aprile 1988*) – Comunicazioni del Governo sull'Alto Adige – Disegno di legge n. 882 – Conversione in legge del decreto-legge sugli impianti sportivi (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 3 aprile 1988*) – Disegno di legge n. 923 – Conversione in legge del decreto-legge sugli invalidi civili (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade l'8 aprile 1988*)
Mercoledì 16 »	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	– Disegno di legge n. 842 – Conversione in legge del decreto-legge sugli sfratti (*Presentato al Senato - scade l'8 aprile 1988*)
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)		
Giovedì 17 »	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	– Disegno di legge n. 844 – Conversione in legge del decreto-legge in materia sanitaria (*Presentato al Senato - scade il 9 aprile 1988*) – Disegno di legge n. 632-B – Commissione di inchiesta sulla mafia (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) – Disegno di legge n. 498 (con il connesso n. 238) – Commissione di inchiesta sul terrorismo (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Doc.* XXII, n. 1 – Commissione di inchiesta sugli anziani
(*se necessaria*)		

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 898

VETTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. A nome della 10ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 898 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Vettori si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989» (898) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale. È un decreto storico per la nostra Assemblea.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VETTORI, *relatore*. Signor Presidente, cercherò di limitare all'essenziale la relazione sul disegno di legge per il quale il Senato ha riconosciuto ieri i presupposti costituzionali di necessità ed urgenza e che la Commissione industria ha esaminato questa mattina nel testo approvato dalla Camera dei deputati in data 2 marzo 1988.

Mi sembra peraltro necessario ricordare la cornice giuridica e politica in cui si colloca la proposta di un contributo di lire 350 miliardi all'ENEA per l'attività del secondo semestre del 1987.

Dopo la legge 5 marzo 1982, n. 84, di riforma del CNEN, diventato ENEA con l'allargamento delle funzioni dell'ente ben oltre la ricerca e il controllo delle attività nucleari, è stata organizzata l'attività dell'ente stesso con la redazione di un piano quinquennale per gli anni dal 1985 al 1989, approvato dal CIPE in data 1° marzo 1985 con la previsione di una spesa complessiva di lire 5.340 miliardi. Tempestivamente il governo, come è riportato nell'atto Senato n. 1298 della IX legislatura, l'11 aprile 1985 presentò una proposta di

finanziamento globale del piano quinquennale dell'ENEA, ma quel disegno di legge non è stato mai approvato dal Parlamento.

L'attività dell'ENEA è stata quindi sinora assicurata con contributi in conto anticipazione del finanziamento globale, nel modo che ora schematizzerò: per il 1985, 900 miliardi di lire con la legge 8 agosto 1985, di conversione di un decreto-legge; per il 1986, 500 miliardi di lire con la legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41, ed in più altri due decreti, convertiti nelle leggi 8 settembre 1986 e 19 dicembre 1986, per un importo di lire 240 miliardi ciascuno; per il primo semestre 1987, infine, ha provveduto la legge finanziaria 1987 con 350 miliardi di lire e, quindi, la legge n. 910 del 22 dicembre 1986.

Nell'ambito ed in variante del piano quinquennale dell'ENEA i programmi ed i consuntivi di attività sono stati illustrati in occasione dei singoli finanziamenti, e particolarmente con gli atti Senato nn. 1902-A e 1998-A della IX legislatura e con i più recenti atti Senato nn. 424-A e 592-A, ancorchè non giunti alla dignità di legge. A tali atti la 10ª Commissione permanente si è richiamata e si richiama qui il relatore, con riserva di fornire adeguata documentazione in sede di replica, se necessario.

Il bilancio dello Stato ieri approvato dal Senato contiene accantonamenti per contributi all'ENEA relativi al triennio 1988-1990: esso va quindi oltre i termini temporali del piano quinquennale 1985-1989, che ho già citato come privo sostanzialmente di copertura globale dall'inizio.

Per il secondo semestre del 1987, e quindi per sostenere una sia pur ridotta attività dell'ENEA, tre decreti-legge, rispettivamente del 10 luglio, del 7 settembre e del 7 novembre 1987, non sono stati convertiti in legge ed il provvedimento oggi all'esame del Parlamento, il decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7 (pubblicato peraltro il giorno 14 gennaio), dispone un contributo in via di anticipazione sul finanziamento globale di lire 350 miliardi.

Pare evidente che a breve termine l'ENEA paleserà ulteriori necessità finanziarie per il 1988: per questo il relatore mette in evidenza il non facile cammino parlamentare sinora toccato ai provvedimenti di acconto sul piano globale che, per il finanziamento che ho citato all'inizio, non è mai stato approvato.

Queste difficoltà riguardanti i programmi dell'ENEA si sono aggravate dopo l'incidente nucleare di Chernobyl, alla fine di aprile del 1986; questo incidente ha causato l'attuale incertezza (o ha aggravato quella già esistente) sulla politica energetica nazionale ed una sospensione di fatto delle attività nucleari, quale linea di tendenza forse già intuibile nella istituzione dell'ENEA sin dal suo varo, che nel 1982 dichiaratamente voleva allargare le funzioni del CNEN.

Il contributo all'ENEA è stato negli anni passati ridotto, anche rispetto al piano originario, di lire 120 miliardi all'anno, con la previsione dello scorporo, negli anni 1986, 1987 e 1988, della divisione DISP – sicurezza nucleare – dell'ENEA e dell'istituzione dell'Ente controllo grandi rischi (per effetto di un distacco non ancora avvenuto), tuttora in alto mare.

Il presente decreto-legge con questa cornice di carattere giuridico e con questa connotazione politica, ha assunto, dopo l'approvazione della Camera dei deputati avvenuta il 3 marzo, quasi alla fine del primo trimestre del 1988, più che altro la forma di un atto dovuto: esso ha ottenuto infatti il riconoscimento delle caratteristiche di necessità ed urgenza nella seduta di ieri del Senato.

Come ho citato, tre precedenti proposte governative, assai più tempestive della presente, non sono divenute legge dello Stato per la decadenza dei relativi decreti-legge; infatti, quelli del 10 luglio, del 7 setembre e del 7 novembre 1987 non sono stati convertiti in legge.

I programmi, i rapporti e le motivazioni dei contributi, sia pure in acconto, dell'attività dell'ENEA, che si è occupata di tali argomenti non solo stamattina, per l'esame di questo specifico provvedimento, ma anche negli anni passati a proposito di tutta l'attività dell'ENEA, ritiene perciò di aver illustrato lo stato e i limiti del provvedimento oggi al nostro esame.

Per completezza di informazione è il caso di aggiungere che i Gruppi politici, anche se con qualche differenza di accento, ritengono indispensabile assicurare all'ENEA i mezzi di sopravvivenza per i compiti di istituto: in primo luogo, riservando maggiore attenzione e adeguate risorse alla attività nel campo delle centrali elettriche da nucleo e degli impianti di prova e di trattamento del combustibile. Il Parlamento si è espresso per il blocco di nuove iniziative e di nuovi contratti nei cantieri di centrali nucleari.

È palese – e mi pare dichiarato – che ogni migliore decisione potrà derivare unicamente da un nuovo piano energetico nazionale, in sostituzione di quello approvato nel 1981 ed aggiornato alla fine del 1985.

L'odierna proposta si presta ovviamente, fuori dalla cogenza amministrativo-contabile, a tutte le disserzioni enciclopediche in materia di energia e ad ampie ed interminabili discussioni politiche, se si affronta questo vasto tema.

Con il richiamo alle relazioni stampate e raccolte negli stenografici, il relatore considera di avere per conto della Commissione fornito una risposta alle questioni di ordine tecnico-contabili, ma anche ad eventuali congetture non ancorate ad una parola di certezza per un ente a cui possono essere rivolte delle critiche ma che è ancora ricco di potenzialità umana e suscettibile di nuove motivazioni ed impulsi.

Alcuni nodi operativi dell'ENEA vanno certamente risolti dal Governo, ma il percorso parlamentare dell'indispensabile provvedimento finanziario di cui ci stiamo occupando non è certamente imputabile al Governo. Pertanto, il relatore esprime l'invito della 10ª Commissione permanente ad approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge oggi al nostro esame, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati sulla base dell'Atto Camera 2157.

Occorre altresì precisare che all'articolo 2 del decreto-legge – che, come i testi precedenti, regola l'acquisizione in via gratuita da parte dell'ENEA dei componenti del circuito Super SARA, di proprietà del Governo italiano, realizzati con i programmi di ricerca CEE e collocati presso il centro comune di Ispra – la Camera dei deputati ha aggiunto un articolo 2-*bis*, il quale autorizza l'ENEA, con ordinarie e proprie disponibilità di bilancio ed entro i propri organici ad assumere undici unità lavorative dipendenti dalla Combustibili Nucleari Spa, già operante presso il centro ENEA di Rotondella e con impieghi già definiti.

La storia della collaborazione tra ENEA, AGIP Nucleare e Combustibili Nucleari Spa, e quella delle relative convenzioni autorizza a ridurre la perplessità verso la proposta, che si considera motivata, così come è avvenuto alla Camera dei deputati, da ragioni tecniche legate alle procedure di assunzione di personale, da parte dell'ENEA, sostanzialmente con i concorsi.

Questa operazione va quindi considerata del tutto particolare anche perchè priva di peso finanziario a carico dell'ente ricevente e sostanzialmente irrilevante per il numero degli addetti e la vicinanza di carattere fisico della Combustibili Nucleari Spa con gli impianti dell'ENEA.

Con questa precisazione, volta a negare la creazione di un precedente, e nell'intento di evitare un'ulteriore decadenza del decreto-legge, si raccomanda l'approvazione del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Comunico preliminarmente che la 5ª Commissione permanente, per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, vi è indubbiamente un estremo interesse, una attenzione particolare, una tensione morale e politica nell'esame di questo provvedimento. In realtà siamo di fronte ad un provvedimento che concerne anticipazioni di contributi praticamente già erogati, perchè si tratta del secondo semestre del 1987. Per dirla con una battuta, si tratta della reiterazione di un decreto-legge già reiterato, per tempi già scaduti. Siamo dunque al massimo della follia.

È difficile riuscire a valutare complessivamente il provvedimento: vi è soprattutto il rischio di mescolare il discorso complessivo sul piano energetico con un argomento parziale e temporaneo. Però, nonostante tale premessa, penso sia inevitabile e soprattutto doveroso valutare gli effetti del provvedimento sul futuro; quanto sta succedendo in queste ore è estremamente preoccupante: addirittura, se non sbaglio, questa sera di riunirà il Consiglio dei ministri per decidere sul futuro della centrale di Montalto di Castro. È questa ultima di certo una considerazione a margine, che rischia di non avere nulla a che fare con il provvedimento di finanziamento dell'ENEA, ma il discorso è che ci troviamo in presenza di un provvedimento di sanatoria, rispetto al quale, valutando le voci che comunque andranno messe in discussione rispetto al programma approvato dal CIPE nel 1985 proprio in seguito alle scelte nuove di politica energetica, ci sembra - e ne siamo sempre più convinti - che il contributo di 350 miliardi sia eccessivo, a meno che non vi sia una reale assicurazione che tale somma possa realmente essere utilizzata per una politica energetica nuova e innovativa.

In realtà, nell'articolo 1 non è chiarito, nonostante tutti gli sforzi e tutti i dibattiti susseguitisi a causa delle reiterazioni del provvedimento, cosa si intende, nel momento in cui si parla dell'incremento di spesa, per «attività relative alla ricerca e alla promozione delle fonti alternative e del risparmio energetico». Perchè dico questo? È necessario fare alcune precisazioni. Parlare di fonti alternative e poi scoprire che per il 90 per cento queste fonti si riferiscono all'energia nucleare, mi sembra estremamente complesso e sbagliato, soprattutto nelle finalità. La sigla ENEA, in realtà, significa Ente nazionale per le energie alternative e non Ente nazionale per l'energia atomica. Se questo è il significato dei fondi concessi all'ENEA e se questa è la finalità per la quale esso è sorto, proprio per quello che dicevo prima non riusciamo a capire il motivo per cui il 90 per cento dei fondi vengono utilizzati per ricerche in campo nucleare.

È necessario pertanto essere più chiari. Ritengo che non sia più

sufficiente parlare di fonti alternative; occorre invece parlare di fonti rinnovabili dato che solo questa impostazione ci può dare la garanzia di un collegamento alle fonti alternative. E ciò lo diciamo alla luce dei risultati referendari: in questo paese continuiamo a far finta di dimenticarci che accadono dei fatti determinati dalla volontà popolare; nel caso specifico, vi è stato un *referendum* del quale non si vuole assolutamente tener conto, ma la stessa cosa vale per la legge sulla responsabilità civile dei giudici o per quella sull'inquirente: si cercano tutte le scappatoie per non tener conto – ripeto – della volontà popolare.

Ecco perchè pensavamo che, quanto meno nelle more della reiterazione, il discorso delle fonti rinnovabili fosse accolto. Non ci è chiaro, così come non lo è stato in tutti questi anni – evidentemente è massima la testardaggine di chi è preposto a questo provvedimento – in cosa consista l'incremento delle fonti, che non possono essere solo alternative. Su ciò il Ministro, più volte sollecitato, non si è mai pronunciato.

Vorremmo inoltre che ci si chiarisse che senso abbia fare ancora riferimento al programma approvato dal CIPE nel marzo del 1985. Esso in pratica prevede che il 90 per cento dei finanziamenti venga devoluto in direzione del nucleare. Se ribadiamo che gli scopi del finanziamento sono quelli previsti dal programma approvato dal CIPE, continuiamo ad insistere in una logica inaccettabile per lo spirito del provvedimento e in relazione ai contenuti e alle finalità dell'ENEA.

Vorrei ora svolgere qualche considerazione in relazione all'articolo 1, laddove si parla del PEC. Non si può più soltanto prevedere la sospensione di iniziative e contratti; a noi sembra che sia soprattutto necessario ricercare un accordo basandosi sul presupposto che l'esperienza legata a questo tipo di ricerca è chiusa. Per il PEC non possiamo più spendere una lira, neanche sul piano della ricerca. Non potete contrabbandarci un qualcosa che il popolo italiano ha considerato definitivamente chiuso. Non riusciamo quindi a capire come possiate continuare a tentare di inserire di straforo questa vicenda. Bisogna stabilire, una volta per tutte, che vanno annullati le iniziative e soprattutto i contratti in questione.

Per quanto riguarda il resto, ritengo che il provvedimento in esame, che certamente è una sanatoria rispetto al passato, pregiudichi – e questo bisogna avere il coraggio di riconoscerlo e soprattutto di dirlo – i futuri provvedimenti relativi alla politica energetica dell'ENEA.

Intorno a questa materia, nonostante che il decreto sia stato reiterato per l'ennesima volta, mi rendo conto che si rischia di non fare una discussione seria, che ponga particolare attenzione agli aspetti affrontati all'interno del provvedimento. Una riflessione in tal senso è invece auspicabile nei prossimi mesi.

Mi auguro che, a partire dal provvedimento del Consiglio dei ministri di questa sera e dal programma che il futuro Governo dovrà senz'altro affrontare e discutere, con i prossimi atti non siano da un lato compromesse le scelte di politica energetica, facendo rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, ma soprattutto non si deludano le aspettative del popolo italiano. In proposito voglio tranquillizzare il Ministro e il Sottosegretario che in altra occasione ci hanno attribuito una posizione contraria alla ricerca scientifica. Non è vero, ma la ricerca scientifica deve essere secondo noi finalizzata alle scelte politiche di fondo. In questo caso voi portate avanti una ricerca scientifica per forzare le scelte politiche ed allora noi non ci stiamo.

Ecco perchè siamo contrari al disegno di legge di conversione del decreto-legge di sanatoria e ci batteremo nei prossimi mesi affinchè questa strada perversa non venga praticata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gianotti. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. L'onorevole Presidente ha detto che si tratta di un decreto storico: a buona ragione perchè è stato reiterato più volte. Proprio per questo motivo quel che dovevamo dire l'abbiamo già esposto in diverse occasioni e non riteniamo di dover riaprire una discussione che qui in Aula e in Commissione è stata affrontata più volte.

Voglio soltanto osservare che il decreto-legge che ci viene oggi presentato contiene una sola novità rispetto al decreto-legge precedente: cioè l'introduzione di un emendamento che è stato approvato dalla Camera dei deputati relativamente all'assorbimento di 11 dipendenti della Combustibili Nucleari Spa del gruppo ENI di Rotondella. Condividiamo questo emendamento; vogliamo soltanto chiarire, facendo riferimento alla discussione avvenuta questa mattina nella 10ª Commissione, che questa decisione non costituisce e non può costituire precedente, da un lato perchè si tratta di 11 unità lavorative, cioè di un numero molto limitato di lavoratori, e dall'altro perchè tali dipendenti già lavoravano nei locali dell'ENEA, cui sono stati ceduti gli stessi impianti su cui essi lavoravano.

Detto questo, desidero aggiungere che attendiamo di sapere dal Governo che cosa intende fare per il futuro di quest'ente relativamente al suo ruolo, all'oranizzazione interna, alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione ed anche ai vertici operativi. Abbiamo appreso dai giornali che il direttore generale dell'ENEA è stato nominato ad altro incarico sempre all'interno dell'IRI: vorremmo anche a questo proposito conoscere le intenzioni del Governo.

Inoltre, vorrei sottolineare che condividiamo un'idea esposta questa mattina nella Commissione industria del Senato: il Parlamento per parte sua può affrontare la questione alla luce delle proposte e delle materie che riguardano il nuovo piano energetico.

Detto questo, vorrei affrontare rapidamente due questioni urgenti, per le quali chiedo al Governo una risposta. La prima riguarda il contratto di lavoro dei dipendenti dell'ente. Come è noto, tale contratto è scaduto da oltre due anni e da allora questi lavoratori non hanno un contratto regolare. Tuttavia, recentemente, sulla base della trattativa tra l'ente e i sindacati, è stato siglato un accordo che incontra - a quanto se ne sa - una buona accoglienza da parte delle maestranze.

Il problema è che tale accordo deve essere ancora firmato dal Ministro, deve cioè ottenere il gradimento del Governo, per essere applicato. È a questo punto che sorge l'inghippo. A suo tempo, infatti, il Governo aveva proposto un emendamento al decreto che stiamo per convertire in legge; tale emendamento fu successivamente ritirato da parte del Governo, pur essendo stato accolto favorevolmente dal Parlamento. Si preferì praticare la strada di una leggina sul trattamento giuridico dei dipendenti dell'ENEA e di altri tre enti. Attualmente questa legge è all'esame della Camera dei deputati, ma si può pensare che, essendo imminente la crisi di Governo, il suo *iter* si fermerà. Chiedo allora al Governo se intende rinviare ulteriormente l'applicazione del contratto o se non sia invece dell'avviso di consentirla.

A tale proposito, vorrei richiamare i precedenti. A noi risulta che per almeno uno dei quattro enti indicati dalla legge - il Poligrafico dello Stato - l'applicazione del contratto siglato tra le parti è stata consentita dal Governo. Non si vede quindi il perchè, allungandosi i tempi di approvazione di questa leggina, il Governo non si assuma analoga responsabilità per l'ENEA.

Passo ora alla seconda questione. È a tutti nota (ed è stata ribadita anche dal relatore e dal senatore Pollice) la necessità di una riforma dell'ENEA. Questa riforma, però, deve essere discussa dal Parlamento; non può essere una sorta di «autoriforma», come qualcuno l'ha definita. Risulta che il consiglio di amministrazione, anch'esso scaduto, abbia nominato una sottocommissione per lo studio di proposte per la riorganizzazione dell'ente. Per quanto ne so, all'interno di questa sottocommissione la maggioranza è composta da rappresentanti sindacali. La nostra parte politica nutre ovviamente grandissimo rispetto nei confronti del movimento sindacale; tuttavia non riteniamo si possa accettare che in questo modo si preparino le proposte per la riorganizzazione dell'ENEA.

Sulla base delle informazioni che ho, so che questa sottocommissione ha compiuto notevoli progressi nel suo lavoro e quindi vorrei avere garanzie precise. Infatti, la riorganizzazione di un ente così importante deve essere decisa dal Parlamento sulla base di proposte formulate dal Governo.

Sarei molto grato se il Governo desse risposte precise a queste mie due domande. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Proprio il Presidente del Senato, senatore Spadolini, introducendo la discussione sul provvedimento al nostro esame lo ha definito «storico». Per la verità, esso lo è; non soltanto perchè è stato reiterato a più riprese, ma anche perchè evidenzia un meccanismo (che in verità facilmente si inceppa e che è quanto meno lento) che prevede l'intervento del bilancio dello Stato a favore degli enti soprattutto a partecipazione statale, ma che non riesce ad erogare con la dovuta tempestività i fondi che pure ha previsto in anticipo. Questo - credo non sfugga a nessuno dei colleghi - determina certamente una mancanza di tranquillità per gli enti, in quanto una programmazione seria è tale se, a fronte della indicazione degli obiettivi da raggiungere, si indicano i mezzi finanziari con i quali raggiungerli e perseguirli. Quando, in parte spesso rilevante, questi mezzi finanziari vengono previsti direttamente a carico del bilancio dello Stato e l'erogazione non arriva con la tempestività necessaria, evidentemente si determina un intoppo nel meccanismo che certo nuoce alla programmazione. Il problema vale per tutti e non solo, come si verifica in questo specifico frangente, per l'ENEA.

Certo, si può discutere sulla validità o meno di un intervento diretto nel bilancio dello Stato, si può anche discutere sulla necessità o meno di mantenere una siffatta previsione, soprattutto nel momento in cui da parte degli enti a partecipazione statale si reclama, e giustamente, una certa autonomia. Finchè però il meccanismo esiste credo che bisognerebbe renderlo più spedito ed automatico possibile, in modo da evitare i ritardi che inceppano la soluzione del problema.

Quando, come avviene questa sera, la erogazione di mezzi finanziari, pari a più di 300 miliardi, si riferisce al secondo semestre del 1987 mentre siamo

ormai quasi a metà del primo semestre del 1988, risultano evidenti le difficoltà per l'ente che questi mezzi deve utilizzare.

Non entrerò nel merito delle questioni qui sollevate, sulle quali stamattina in Commissione con compiutezza, con dovizia e ricchezza di informazioni, data la sua preparazione specifica oltre che generale, si e soffermato il collega Aliverti: egli ha sottolineato la necessità di compiere un discorso generale sul piano energetico nazionale, tanto più utile ora che il *referendum* sul nucleare impone determinate scelte e si discute sulle fonti alternative e rinnovabili. Come ho detto non entro nel merito perchè, essendo tra gli iscritti a parlare, il collega Aliverti riprenderà certamente lui il problema.

Per quanto poi riguarda l'articolo 2-*bis* introdotto dalla Camera, concernente il passaggio all'ENEA di 11 lavoratori della Combustibili Nucleari, desidero ringraziare i colleghi di tutti i Gruppi che, mettendo da parte perplessità e dubbi e conoscendo la storia di questo e di altri enti che hanno la loro legittimità, hanno dimostrato grande sensibilità e compiuto un atto di giustizia. Esiste infatti una convenzione di 20 anni fa che impegna l'ENEA a caricarsi degli immobili, delle strutture e quindi del personale della Combustibili Nucleari, che sappiamo quale fine abbia fatto a seguito della chiusura della centrale di Latina. Sappiamo che l'ENEA è assoggettata al regolamento dei concorsi pubblici e che quindi il suddetto personale non poteva essere assunto direttamente; era necessario perciò che si intervenisse con legge, compiendo così un atto di giustizia che il Gruppo della Democrazia cristiana (ringrazio anzi il relatore Vettori) e gli altri Gruppi hanno attuato proprio nella convinzione che non si trattava di introdurre un meccanismo che aprisse varchi intollerabili, ma soltanto di rendere giustizia ad alcuni operai che, diversamente, da qui a domani si sarebbero trovati ad essere licenziati.

Rinnovo il ringraziamento ai Gruppi parlamentari, al Governo e per esso al sottosegretario Ravaglia, nonchè - mi sia consentito - al sottosegretario Mezzapesa che ha seguito questa vicenda anche per un fatto affettivo. Con questi intendimenti, il Gruppo della Democrazia cristiana si augura che sia manifestato l'appoggio al decreto-legge al nostro esame, così come ci è pervenuto dalla Camera. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VETTORI, *relatore*. Prendo brevemente la parola per dovere di cortesia, in quanto mi pare che i pacati interventi dei colleghi Pollice, Gianotti e D'Amelio abbiano sostanzialmente confortato il relatore nella valutazione sul modesto livello del provvedimento specifico e sul suo contenuto. In questo modo essi hanno anche rafforzato la necessità di affrontare il nocciolo duro della vicenda: un serio e urgente esame dei programmi e delle funzioni - ahimè, forse residuali - dell'ENEA, anche prima dell'approvazione del nuovo piano energetico.

Vorrei soffermarmi per un attimo sulle cifre. Nel 1987 con questo decreto l'ENEA riceverebbe complessivamente 700 miliardi, rispetto ai 1.100 miliardi di valuta del programma approvato dal CIPE nel 1985. Vorrei aggiungere che solo il costo del personale per l'anno 1987 ha viaggiato vicino ai 240 miliardi.

Sulla reiterazione ripetuta di questo decreto-legge mi pare di aver anticipato non dico l'assoluzione del Governo, ma quanto meno alcune difficoltà parlamentari.

Per quanto poi riguarda le osservazioni sull'attività dell'ENEA, lasciando al Governo tutta la parte di sua competenza, il relatore deve osservare che per lo sviluppo della filiera europea a neutroni veloci e del reattore sperimentale PEC – che mi pare non abbiano più nemmeno diritto di parola, se non di cittadinanza, nella fase politica attraversata dall'Italia – era previsto ben il 33 per cento del programma iniziale, cioè 1.760 miliardi su 5.340. Tuttavia aver abbandonato l'idea di tali programmi non significa non dover pagare il personale e i contratti, prevedendo ulteriori spese per disattivazione o per qualche altra operazione di garanzia e sicurezza.

Con queste precisazioni, che ritengo doverose per la competenza con la quale sono intervenuti i colleghi, mi pare di poter ribadire la richiesta di una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, vorrei fare qualche considerazione sul dibattito che qui si è svolto e fornire alcune risposte alle domande specifiche che sono state rivolte al Governo. Desidero ringraziare innanzitutto il relatore per la puntualità della sua relazione e delle risposte date ad alcuni dubbi interpretativi sulle cifre.

Vorrei aggiungere solo una considerazione a quanto esposto dal senatore Pollice. In termini quantitativi l'ENEA ha speso 668 miliardi per la fissione nucleare su un totale di 989 miliardi nel 1984 e ha speso 394 miliardi su un totale di 892 miliardi nel 1987. Quindi c'è stata una drastica riduzione dell'intervento dell'ente in questo settore, riduzione che sarà ulteriormente registrata nel corso del 1988 anche se il blocco di certe attività non significa che non ci siano spese da fare, se non altro per pagare le penalità che con gli atti decisi in sede parlamentare e in sede di governo sopravvengono.

Sul merito invece delle domande che sono state rivolte in particolare dal senatore Gianotti, volevo dire intanto che per quanto attiene al contratto è vero che questo deve essere firmato dal Ministro interessato, ma occorre anche il concerto del Tesoro; i dubbi che sono insorti circa l'esecutività di questo contratto sono insorti proprio nella fase di concerto con il Ministro del tesoro. Sono dubbi sui quali il Ministero dell'industria cerca di fare chiarezza, ma certo è che la chiarezza definitiva può essere fatta solamente se e in quanto il Parlamento approverà il disegno di legge che il Governo ha presentato e che è, allo stato attuale, all'esame della Commissione lavoro della Camera.

Per il momento il Ministero dell'industria ha autorizzato comunque anticipazioni sul contratto ed è auspicabile che si possa trovare una soluzione nel minor tempo possibile, anche considerando le valutazioni che lo stesso senatore Gianotti faceva, cioè che per il Poligrafico dello Stato vi è stata l'autorizzazione del concerto da parte del Tesoro.

Circa il problema relativo ai progetti di riforma, io ho ripetuto, tutte le volte che ho replicato alla discussione che si è svolta in questo ramo del Parlamento sulla reiterazione di questo decreto, che il Ministero dell'industria è impegnato a ridefinire obiettivi, finalità e modalità di finanziamento e quindi anche livelli di finanziamento dell'ente, nel quadro di proposte che

devono emerge, per preciso *input* che il Ministro ha dato, dal comitato per la riforma del piano energetico nazionale.

Quindi si è sempre chiesto di avanzare proposte in tal senso e io ho sempre ripetuto che l'impegno che il Governo ha è di emanare queste proposte in quella sede; ho anche detto che il Ministro ha sollecitato il comitato ad estrapolare le indicazioni che riguardano l'ENEA dal quadro complessivo di riferimento che deve uscire per quanto attiene al nuovo Piano energetico nazionale ed è certo che, raccordate al prossimo finanziamento, dovranno essere avanzate anche proposte concrete, come già in Commissione è stato espresso.

Quindi l'ipotesi di progetti di autoriforma avviati all'interno del consiglio di amministrazione dell'ente non coinvolgono le valutazioni che il Ministero ed il Governo faranno, nel quadro dell'*input* che il Ministro ha dato, al comitato per le proposte circa il Piano energetico nazionale, se non come contributo; così come contributo può essere quello che viene dal Parlamento nel caso in cui la Commissione competente ritenga di avviare un dibattito attorno a proposte circa la riforma dell'ente.

Detto questo credo di aver risposto ai chiarimenti che sono stati richiesti al Governo e quindi auspicherei anch'io finalmente una definitiva approvazione di questo provvedimento che di fatto si configura come un atto dovuto in quanto attiene ai finanziamenti del secondo semestre dal 1987.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, è convertito in legge con la seguente modificazione:

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. - 1. L'ENEA, entro i limiti fissati dagli organici vigenti, è autorizzato ad assumere undici unità lavorative dipendenti dalla Combustibili Nucleari SpA già operante presso il centro ENEA di Rotondella. All'onere relativo, stimato in 400 milioni di lire annui, si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'ente».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1987, n. 275, 7 settembre 1987, n. 372, e 7 novembre 1987, n. 461.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di cui alla delibera del

CIPE in data 1° marzo 1985, è assegnato all'ENEA un contributo di lire 350 miliardi per il secondo semestre dell'anno finanziario 1987, finalizzato alla realizzazione di programmi approvati dal CIPE in data 1° marzo 1985, incrementando, rispetto agli anni precedenti, le attività relative alla ricerca e promozione delle fonti alternative e risparmio energetico, alle ricerche sulla protezione ambientale e sulla salute dell'uomo, alla innovazione tecnologica, allo sviluppo delle tecnologie impiantistiche e alle attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza nucleare e la protezione sanitaria. Non dovranno essere stipulati ulteriori contratti nè assunte nuove iniziative e conseguenti impegni finanziari, per quanto riguarda la collaborazione europea sullo sviluppo dei reattori veloci, la realizzazione dell'impianto PEC ed i connessi programmi sul ciclo del combustibile, ad eccezione di quelli relativi ad esigenze di sicurezza e protezione ambientale e sanitaria. Devono essere inoltre sospese le iniziative ed i contratti in essere riguardanti la fornitura del combustibile nucleare per l'impianto PEC e le attività di fabbricazione in Italia di combustibile plutonifero sperimentale per il PEC.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento «Piano di finanziamento ENEA 1985-1989».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. È autorizzata la cessione a titolo gratuito all'ENEA, in tutto o in parte, dei componenti del circuito Super SARA, realizzato nel quadro dei programmi pluriennali di ricerca della CEE, di proprietà del Governo italiano ed attualmente siti presso lo stabilimento di Ispra del centro comune di ricerca.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sono stabilite le modalità e le condizioni per il trasferimento di detti componenti all'ENEA, a cui faranno carico le relative spese.

3. Gli introiti derivanti all'ENEA da eventuali cessioni a terzi, a titolo oneroso, dei componenti medesimi devono essere riversati in conto entrate del Ministero del tesoro.

Articolo 2-*bis*.

1. L'ENEA, entro i limiti fissati dagli organici vigenti, è autorizzato ad assumere undici unità lavorative dipendenti dalla Combustibili Nucleari SpA già operante presso il centro ENEA di Rotondella. All'onere relativo, stimato in 400 milioni di lire annui, si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'ente.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, credo che se il dibattito è stato in qualche modo elogiato per la tranquillità e il tono lieve, ciò sia dovuto ad una certa pratica di reiterazione di un decreto-legge, il quale ha ormai esaurito tutte le energie di chi per anni si è opposto, con ragioni motivate, ad una dispersione non di energia, ma di risorse finanziarie del paese, per progetti sbagliati in partenza e dissipatori di risorse pubbliche.

Noi facciamo nostre le obiezioni secondo le quali ci troviamo di nuovo a vedere un decreto in cui si destinano fondi al PEC. Siamo convinti che questo debba essere l'ultimo dei decreti in tale materia e che i fondi previsti dalla finanziaria per il prossimo triennio debbano essere destinati non con un decreto, ma dopo una rivisitazione del destino dell'ENEA, in connessione con il nuovo piano energetico e comunque, in ogni caso, verificando prima i compiti di questo ente di ricerca.

Riteniamo a questo proposito che ogni misura, anche di carattere contrattuale, prima che si definisca il ruolo dell'ENEA rischi di essere una valutazione sbagliata, che forse in qualche modo pregiudica il compito di questo ente. Certo, dobbiamo valutare il destino anche umano di migliaia di lavoratori e di ricercatori che si trovano in una condizione di precarietà e di incertezza nel proprio futuro, sul senso del proprio lavoro; dobbiamo farlo al più presto per non correre il rischio di demotivare ancora di più il complesso di energie personali che hanno lavorato e lavorano nell'ENEA, nonchè di perdere le energie migliori e di non avere poi la possibilità di effettuare quello che si vorrà realizzare.

Il senso del nostro invito è quello di far presto, perchè se è vero che per esempio, come si proclama, il ritardo di ogni giorno per le decisioni su Montalto costa del denaro pubblico, anche il non decidere sul PEC e sull'ENEA costa in denaro e in possibilità di incidere sul destino futuro di un ente: motivare nuovamente al lavoro migliaia di persone può essere un'impresa impossibile dopo un certo periodo di tempo.

Con questo spirito confermiamo il nostro voto contrario, non essendovi ragione di cambiarlo: non perchè viene reiterato il decreto cambiano i nostri motivi. Ci auguriamo però che sia l'ultimo voto contrario ad un decreto sull'ENEA, perchè questa «tela di Penelope» deve essere rotta (compiuta mi pare non si possa dire), archiviata e si deve finalmente passare a rispettare nella sostanza la volontà del popolo e dei cittadini che è stata espressa nell'ultimo *referendum*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Sulla discussione del disegno di legge n. 906

PRESIDENTE. Prima di procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di condono edilizio, invito il Presidente della 1ª Commissione permanente a riferire sulle conclusioni alle quali sono pervenute le Commissioni riunite 1ª e 13ª in merito alla sentenza della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 del provvedimento.

* ELIA. Signor Presidente, colleghi senatori, la Commissione affari costituzionali ha preso in esame a prima lettura, se così posso esprimermi, le affermazioni contenute nel n. 6.2 del considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 302, depositata il 10 marzo 1988. In particolare sono state esaminate le proposizioni di cui è opportuno dare lettura.

«In via di principio» – dice la Corte – «la reiterazione dei decreti-legge suscita gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali e ai princìpi costituzionali, tanto più gravi allorchè gli effetti, sorti in base al decreto reiterato, sono praticamente irreversibili (come, ad esempio, quando incidono sulla libertà personale dei cittadini), o allorchè gli stessi effetti sono fatti salvi, nonostante l'intervenuta decadenza, ad opera dei decreti successivamente riprodotti. Di fronte a questa esigenza, la Corte esprime l'auspicio che si ponga rapidamente mano alle riforme più opportune, perchè non venga svuotato il significato dei precetti contenuti nell'articolo 77 della Costituzione.

Nello stesso tempo, tuttavia, non può esimersi, come nel presente giudizio, dal rilevare le violazioni della Costituzione dovute alla reiterazione dei decreti. Occorre sottolineare innanzitutto che il significato dell'articolo 12, ultimo comma, del decreto-legge n.2 del 1988, si precisa in quanto rientra in un sistema di reiterazioni, in base al quale la disposizione impugnata è stata riprodotta per cinque volte consecutivamente. In questo lasso di tempo, il continuo spostamento del termine di decorrenza per le istanze di parere, conseguente all'illegittima reiterazione dei decreti, ha prodotto una indubbia interferenza sulle competenze amministrative regionali, nel senso che ne ha impedito il dovuto dispiegamento, pur legittimo in astratto, a causa del venir meno sin dall'inizio degli effetti provvisori del decreto, dopo la mancata conversione. In altre parole, dalla reiterazione del decreto-legge è derivata la produzione dello svuotamento sostanziale degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nell'attuazione loro data dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in base ai quali, come si è precedentemente ricordato, spetta alle regioni rendere il parere (favorevole) prescritto come condizione per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria (articolo 32, comma 1, legge n.47 del 1985)». Si tratta in sostanza della legge successiva al famoso «decreto Galasso».

«Per questi profili, pertanto, il ricorso va accolto» in ordine a quell'ultimo comma dell'articolo 12 che fortunatamente e provvidamente la Camera dei deputati ha fatto cadere prima di rinviarci il decreto-legge.

La 1ª Commissione ha il dovere di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul rilevantissimo significato di questi enunciati: essi vanno ben oltre l'auspicio formulato per l'osservanza dell'articolo 77 della Costituzione in quanto, per la prima volta, nella giurisprudenza della Corte costituzionale dalla reiterazione di norme contenute in decreti-legge si fa discendere la violazione stessa di regole costituzionali. È evidente altresì il rilievo della sentenza in ordine all'esercizio del potere normativo del Governo nei casi previsti dall'articolo 77 della Costituzione e dei limiti che, in ordine ad esso, devono essere salvaguardati. L'osservanza di tali limiti, nell'ottica assunta dalla Corte costituzionale, meriterà poi particolare considerazione da parte del Parlamento in sede di esame dei disegni di legge di conversione.

La Commissione affari costituzionali affronterà compiutamente il problema della reiterazione dei decreti-legge in sede d'esame delle proposte di riforma istituzionale a partire dall'esame dell'articolo 16 del disegno di legge n. 558 relativo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri che, come è noto, è così formulato. Articolo 16, comma 2, lettera *c*): «Il Governo non può, mediante decreto-legge, rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con un voto di una delle due Camere e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi decreti».

Naturalmente il problema ha portata più ampia di quanto viene in considerazione in questo testo. Comunque, in attesa delle auspicate riforme di cui si era occupato il Senato della Repubblica, particolarmente nella VIII legislatura, è evidente che il Governo dovrà rendersi davvero pensoso in ordine alla prassi sopravvenuta e alla necessità di rientrare nella corretta applicazione della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pagani ad esprimere il parere della 13ª Commissione.

PAGANI. La Commissione questa mattina ha esaminato il provvedimento e ha dato mandato al relatore di esprimere verbalmente parere favorevole.

In ordine alla questione relativa all'articolo 12, ci siamo riuniti oggi pomeriggio prima della seduta d'Aula per la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale ed abbiamo riscontrato che, nella nuova formulazione pervenutaci dalla Camera dei deputati, sono presenti gli elementi che la Corte costituzionale aveva ritenuto di indicare come corretti.

Pertanto l'articolo 12, nella nuova formulazione, riteniamo sia coerente con la sentenza della Corte costituzionale.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, è la prima volta che la Corte costituzionale, nella sua alta funzione, si trova di fronte ad un groviglio normativo qual è quello costituito dal susseguirsi ininterrotto di decreti-legge riguardanti la materia di cui il Senato questa sera si sta occupando. Una materia che è stata per circa 18 mesi governata da una legislazione provvisoria, cioè da una serie di decreti che, scaduti, sono stati reiterati. Sicchè non è più in considerazione, dinanzi all'interprete e al giudice, la

vigenza di un decreto-legge nell'ambito dei 60 giorni oppure la sua conversione in legge, ma un insieme di disposizioni che si sorreggono mediante un continuo reiterarsi dei decreti, con un effetto permanente nella legislazione e nel nostro ordinamento: un effetto permanente che spossessa le regioni, come nel caso di specie la Corte costituzionale ha rilevato, per quanto riguarda determinate funzioni e segnatamente quelle concernenti l'espressione del parere. Questi problemi sono stati risolti dalle innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati ma sono rimaste aperte altre questioni – relative ad uno squilibrio nei rapporti istituzionali ed in quelli intercorrenti tra organi costituzionali – che derivano dal fatto che questa legislazione provvisoria continua a produrre gli effetti di una legislazione permanente.

Il Senato della Repubblica infatti, come il presidente Elia ha richiamato, si è già occupato di questo problema nella VIII legislatura e ha espresso, nel documento 62 n. 2 del 1983, un fermo monito al Governo circa la reiterazione e l'eterogeneità dei decreti-legge, nonchè circa l'abnorme proliferazione degli stessi; poco fa il presidente Elia ha rinnovato il monito al Governo, affinchè rientri nella normalità. Mi auguro che questa sera riusciremo a chiudere la tormentata vicenda del condono edilizio perchè altrimenti ci troveremo di fronte a ben più gravi e aggrovigliati problemi e forse ad un altro decreto-legge, che complicheranno ulteriormente la situazione. Crediamo che questa vicenda debba essere conclusa certamente nel migliore dei modi; però rimane la necessità di adoperarci affinchè il Senato non solo rinnovi il fermo invito al Governo a rientrare nella normalità – come ha auspicato il presidente Elia – ma si impegni, nei lavori parlamentari normali, cioè in sede di valutazione dei presupposti di legittimità costituzionale dei decreti-legge, perchè si formi non una maggioranza di Governo, bensì una maggioranza di Assemblea. Onorevoli colleghi, questo è lo strumento di cui disponiamo!

Abbiamo già lavorato nell'VIII e nella IX legislatura intorno al problema della decretazione d'urgenza; analogo lavoro è stato compiuto dall'altro ramo del Parlamento. Gli atti parlamentari sono già densi di interventi, documentazioni, relazioni e risoluzioni sull'argomento. Abbiamo il dovere, stimolati anche dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale, di fare buon governo dei princìpi costituzionali quando ne abbiamo l'occasione rilevante in sede parlamentare, ossia in sede di valutazione dei presupposti di costituzionalità dei decreti-legge. Dobbiamo assumere un impegno in tal senso perchè altrimenti la proliferazione dei decreti-legge reiterati seguiterà per forza di inerzia e per acquiescenza, operando una sorta di riforma costituzionale strisciante ma ben più invadente ed incidente di quelle proclamate.

Il monito al Governo è quindi giusto e crediamo debba essere rafforzato; però occorre un impegno politico di tutti i Gruppi parlamentari per non sfuggire alle nostre responsabilità. Noi abbiamo cercato di fare la nostra parte e invitiamo gli altri Gruppi politici a fare la propria, affinchè nell'occasione concreta della manifestazione del parere – quando si verificano fatti di questo genere che superano i normali limiti di tollerabilità nell'elastica interpretazione della Costituzione – esprimano il loro apprezzamento e la loro valutazione in base ai princìpi dell'ordinamento repubblicano e non in base alla convenienza della maggioranza. La posta in gioco è alta e si è visto che alla fine ci troviamo di fronte a problemi ben più gravi di

quelli che i singoli decreti-legge vorrebbero risolvere, ossia di fronte a problemi di ampia rilevanza istituzionale.

Credo che occorrano alcune riforme, come la citata innovazione legislativa cui ha fatto riferimento il presidente Elia: essa è contenuta nella riforma della Presidenza del Consiglio e costituisce già un passo avanti ma, come già il senatore Elia ricordava, non copre tutte le ipotesi possibili.

Infatti, il divieto di reiterazione dei decreti-legge quando sia mancata la conversione da parte delle due Camere non è l'unico caso da contemplare, perchè va considerata anche l'ipotesi in cui una sola delle due Camere abbia respinto il provvedimento o quando non siano stati riconosciuti i presupposti di necessità e di urgenza. Abbiamo quindi una casistica più ampia.

Il problema non è soltanto di riforme, di innovazioni da introdurre con legge ordinaria o costituzionale, ma la materia richiede già oggi una più corretta interpretazione della Costituzione. Occorre considerare, infatti, che già oggi può ritenersi illegittima dal punto di vista costituzionale la stessa reiterazione dei decreti-legge.

Con queste considerazioni, mi associo a quanto detto dal presidente Elia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ringrazio i presidenti Elia e Pagani per la sollecitudine con la quale hanno risposto al quesito che avevo loro posto alle ore 16,30, inviando la sentenza della Corte costituzionale.

Prendo atto con soddisfazione, comunque, che tale sentenza non riguarda in alcun modo articoli sottoposti oggi al nostro esame. Ciò semplifica il nostro lavoro.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 906

MONTRESORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESORI. A nome della 13ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 906, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Montresori si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,

concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (906), (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

* MONTRESORI, *relatore*. Signor Presidente, ho avuto incarico dalla Commissione di riferire all'Aula il parere favorevole espresso nella tarda mattinata di oggi sulla conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge n. 47 del 1985, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. Tale parere favorevole è stato espresso a maggioranza dopo una lunga discussione, che ha toccato non solo i problemi, generali e specifici, dell'abusivismo edilizio e della sua sanatoria, ma anche quelli derivanti da un certo disagio istituzionale causato dal modo col quale si è proceduto in un argomento che investe delicatissimi rapporti di diritto dello Stato nelle sue articolazioni con il cittadino. Questo disagio istituzionale resta ancor più confermato dalla sentenza n. 302 del 1988 della Corte costituzionale ed è rinnovato dal brevissimo dibattito cui abbiamo assistito poc'anzi.

Quella del territorio, della casa e dell'ambiente è una materia che ha bisogno di leggi chiare, di certezze sia per l'amministratore che per il cittadino, e non di provvedimenti legislativi come i decreti-legge, specie se reiterati. Si tratta di materie nelle quali per ciascuna Camera i tempi di riflessione devono essere non di emergenza – come lo sono stati per la 13ª Commissione questa mattina e lo sono questo pomeriggio per l'Aula – ma devono consentire una serena ed approfondita valutazione sulle norme che poi calano sul cittadino e sulle sue attese.

Oggi i senatori sono chiamati ad un atto di fiducia: porre la parola fine, come diceva il collega comunista, nei riguardi di un provvedimento che genera molte perplessità sia sulle soluzioni proposte dalla Camera, sia sulle omissioni di alcune modifiche alla legge fondamentale – la legge n. 47 del 1985 – che le esigenze emerse nella pratica operatività di questi anni avrebbero consigliato. Per non parlare poi di questioni di fondo ancora irrisolte, che sarà necessario affrontare e definire, come accennerò più avanti.

Il decreto-legge in conversione è il nono di una serie di decreti non convertiti in materia di sanatoria di opere edilizie. La Camera ha concluso il 3 marzo questa altalena, lasciando al Senato solo una settimana per la definitiva approvazione, con il reale pericolo di una nuova decadenza qualora si apportassero modifiche, anche marginali, all'articolato.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(*Segue* MONTRESORI, *relatore*). Ecco perchè ho parlato di un atto di fiducia nei riguardi di un provvedimento che non ci convince ma che proponiamo all'approvazione dell'Aula in quanto riteniamo necessario regolare la situazione del cittadino che ha commesso l'abuso edilizio e che si ritrova nella normativa dei precedenti decreti-legge non convertiti.

Riteniamo necessario non alimentare ulteriori speranze negative di sanatoria ed avviare quel processo di risanamento urbanistico che è fondamentale per l'equilibrio del territorio. Riteniamo cioè necessario e prevalente, a due anni (ventitre mesi per l'esattezza) dal primo decreto non convertito (che porta la data del 28 marzo 1986), chiudere questa fase di incertezza.

Se teniamo conto che dalla legge n. 47 del 1985 c'era già stata la conversione di altri due decreti-legge, si ha l'idea – e non solo l'idea – della sfiducia esistente sulla legge e della sensazione generata da una sanatoria permanente anche per la presenza di una normativa rigida, troppo spesso di impossibile pratica attuazione.

L'ultimo decreto-legge regolarizza e norma gli effetti prodotti dai precedenti decreti-legge non convertiti. In esso non c'è niente di organico: sono solo contenute nuove disposizioni in materia di scadenza per presentazioni al catasto, agevolazioni nel pagamento e nella rateizzazione per la prima casa, agevolazioni che vengono estese anche ai familiari introducendo la fattispecie di quello che alcuni chiamano abusivismo di famiglia. Manca invece qualsiasi riferimento alla data del trenta giugno 1987, che non viene prorogata sebbene il Governo avesse tutto l'interesse a farlo. Non appare infatti credibile che tutti gli abusivi abbiano presentato regolare domanda.

Il decreto-legge di conversione estende le norme di sanabilità in alcune zone e stabilisce inoltre disposizioni più snelle per le costruzioni in zona sismica.

Come le ho definite in Commissione, tutte queste sono norme «contrattate» nel corso di due anni, e che tengono conto delle necessità emerse e della esperienza di applicazione della legge n. 47, soprattutto nei riguardi del cosiddetto «abusivismo per necessità». Esse ancora sono volte alla ricerca di criteri di sanabilità alle migliori condizioni per particolari categorie, pur senza penalizzare coloro che abusivi non sono.

Ritengo che tutti noi, ed anche il Governo, abbiamo scoperto che esiste un certo limite al pagamento dell'oblazione ed alle spese che l'esercito degli abusivi non paga aspettando sempre nuove sanatorie. A mio avviso occorre, dopo aver sanato una volta per tutte il passato, individuare regole più rigorose per il futuro e farle applicare rigidamente, non solo verso l'abusivo, ma verso i proprietari, i tecnici e tutti quanti partecipano a questo mercato delle locazioni abusive: ciò soprattutto responsabilizzando gli enti locali e le regioni, nonchè eliminando l'attivismo edificatorio che porta soltanto ad una confusione insediativa. Io ritengo che per far questo non basti un decreto-legge, ma ci voglia una variazione organica della legge n. 47,

semplificando procedure e coprendo quel buco temporale che va dal 1983 al 1985, dove si ha una situazione impropria ed anomala. È vero che l'*iter* è iniziato nel 1983, ma è altrettanto vero che dal 1983 al 1985 pare siano stati costruiti circa 700.000 vani. Poichè dunque le costruzioni effettuate prima dell'approvazione della legge n. 47 hanno una loro sanatoria, e quelle effettuate dopo la legge sono soggette ad un minuzioso controllo dell'attività edilizia, definita dalla legge stessa, resta questo periodo transitorio che pure bisogna coprire. A mio avviso si può farlo con nuovi provvedimenti che mirino in prima battuta all'assetto generale e complessivo del territorio.

Io credo che la data del 1° ottobre 1983 sia stata fissata soltanto perchè questo provvedimento è stato considerato come l'amnistia: la concessione edilizia infatti oltre a quello amministrativo ha anche un risvolto penale. Io ritengo che questo raffronto con le norme di amnistia per altro tipo di reati abbia portato a pensare che, cominciato l'*iter* della legge, non si potesse andare oltre questo termine, e potrei richiamare l'attenzione del Senato su tutte le disposizioni in materia. La legge n. 47 del 1985 fissava la presentazione della domanda in sanatoria entro 120 giorni dal varo delle leggi regionali di attuazione della stessa legge n. 47, che dovevano essere approvate entro 90 giorni. Sul punto nella sentenza della Corte costituzionale c'è un richiamo ai poteri delle regioni, che sono stati regolarmente superati con proroghe fissate direttamente dal legislatore nazionale. Il limite per la presentazione della domanda scadeva all'incirca intorno al 15 settembre 1985: un decreto-legge lo ha portato al 30 novembre 1985 ed un altro, convertito in legge, al 31 marzo 1986, introducendo però un aumento dell'oblazione da corrispondere allo Stato, con una maggiorazione del 2 per cento per ogni mese sull'oblazione dovuta dal 30 novembre al 31 marzo. Poi comincia la serie degli otto decreti decaduti: il termine viene portato prima al 31 dicembre 1986, poi al 31 marzo 1987, poi ancora al 30 giugno 1987 per restare fissato alla data dell'ultimo decreto-legge che oggi dobbiamo convertire.

Nell'ambito dell'articolo 1 del decreto-legge in via di conversione c'è un altro problema; mi riferisco all'abrogazione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge n. 47, che consentiva una tardiva presentazione della domanda in sanatoria entro un anno, raddoppiando l'oblazione da pagare. Eliminando tale disposizione, tutti coloro che hanno presentato domanda lo devono aver fatto entro il 30 giugno 1987. Su questo punto anche la 2ª Commissione ha manifestato perplessità, perchè tale abrogazione potrebbe determinare disparità di trattamento e comunque obiettiva ingiustizia a carico di coloro che hanno già dato luogo al pagamento del doppio dell'oblazione. Vale a dire tutti coloro che hanno fatto domanda dopo il 30 giugno 1987 - e ne avevano diritto in base ai decreti-legge presentati - hanno già pagato il doppio dell'oblazione, eppure ora questa disposizione viene eliminata. Il terzo comma dell'articolo 1 prevede la denunzia al catasto in un termine molto lungo, ossia entro il 30 giugno 1989.

Prima di passare velocemente agli altri articoli, mi voglio soffermare sull'articolo 2 del decreto-legge, che interessa le opere costruite su aree sottoposte a vincolo. Ai vincoli precedenti viene aggiunto quello per opere abusive costruite su aree dello Stato o di enti pubblici territoriali gravate di usi civici. Ovviamente il parere è condizionato alla disponibilità all'uso del suolo da parte dell'amministrazione proprietaria, e deve essere manifestato

entro 180 giorni dalla richiesta. È stabilito anche il limite massimo della superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, e il diritto di superficie viene acquisito in un regime di concessione per una durata di 60 anni. Ritengo che questa sia una novità estremamente importante che potrebbe essere applicata successivamente anche per quelle opere che non rientrano nella sanatoria prevista negli anni dal 1983 al 1985. Credo tuttavia che di questo aspetto dovremo occuparci non in decreti-legge, bensì in una legge organica o di riforma della legge n. 47, o comunque in una legge sul regime dei suoli.

L'articolo 3 estende le agevolazioni e le riduzioni dell'oblazione a coloro che risiedono anche in un comune contermine e ai parenti di primo grado. L'articolo 4 prevede i procedimenti per la sanatoria e la presentazione delle domande: abbiamo uno snellimento per le procedure legate alle norme antisismiche e a quelle concernenti l'uso del cemento armato, ovvero per la presentazione delle opere che devono essere sanate con un progetto statico: anche su questi aspetti vengono manifestate perplessità dalla Commissione giustizia.

Vi è una serie di norme che tendono a rendere più chiaro quello che sino ad oggi non lo è stato, cercando di semplificare l'intero problema dell'abusivismo edilizio.

L'articolo 5 prevede una maggiore rateizzazione per il pagamento dell'oblazione. Voglio ricordare ai colleghi che l'oblazione non è l'unico pagamento che devono effettuare gli abusivi: esistono anche le norme della «legge Bucalossi», che impongono il pagamento degli oneri di urbanizzazione (qualora non vengano fatti direttamente) e del costo di costruzione.

Le rate dell'oblazione per coloro che hanno i requisiti per l'assegnazione di case di edilizia sovvenzionata, cioè praticamente di case popolari, sono portate da sedici a venti, mentre, per coloro che hanno diritto agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le rate sono portate a dodici e quindi anch'esse sono aumentate.

C'è un articolo successivo che parla degli effetti dell'oblazione delle concessioni in sanatoria: prima si estinguevano i reati della legge urbanistica, poi della legge Bucalossi che prevedeva l'ammenda sino a 2 milioni e l'arresto sino a sei mesi per costruzione abusiva in particolari zone; ora questo effetto dell'oblazione viene esteso anche alla legge n. 64, che è la legge antisismica e ai procedimenti amministrativi. È detto inoltre che il pagamento della oblazione da parte di uno dei più interessati alla sanatoria produce l'effetto estintivo del reato per tutti gli interessati.

C'è poi un'altra serie di norme che portano a «snellire» l'intero procedimento di sanatoria alla luce dell'esperienza di questi anni.

Resta il problema grosso, all'articolo 11, dell'introduzione – secondo me surrettizia – di un termine che non esiste nella legge n. 47: cioè il 2 ottobre 1986. Si fa riferimento alla tabella allegata alla legge n. 47 che definisce gli importi a metro quadrato da pagare per l'oblazione, a seconda del periodo in cui l'abuso è stato commesso; ci sono dunque varie fasce: fino al settembre 1967, fino al gennaio 1977 e fino all'ottobre 1983; l'abuso più antico pagherà di meno mentre quello più recente, fino al 1° ottobre 1983, pagherà di più. Si introduce, quindi, con riferimento a questa tabella, il termine del 2 ottobre 1986 che io credo sia frutto di quella contrattazione, che pur ci deve essere stata, nel tentativo di spostare la data più avanti del 1° ottobre 1983 .

Dell'articolo 12 credo abbiamo parlato abbastanza: l'articolo 12 è quello che fissava la competenza unica del Ministero dei beni culturali e ambientali per i pareri sulle costruzioni abusive nelle aree sottoposte a vincolo. Noi il problema non l'abbiamo affrontato, in quanto la Camera aveva modificato il testo del Governo ripristinando la competenza regionale e poi la competenza successiva del Ministero dei beni culturali e ambientali: quindi su questo punto non siamo entrati, pensando che la Camera aveva già ovviato al problema. Resta la raccomandazione al Governo – e per esso al Ministro dei beni culturali e ambientali – di rispettare nella sostanza, nelle notifiche, i 60 giorni che ha a disposizione per esprimere il suo parere.

C'è, da ultimo, un articolo 13, che molti hanno visto come foriero di interpretazioni volte a coprire il «buco» 1983-85, laddove si dice che il Ministro dei lavori pubblici stabilisce indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico e ambientale attraverso i piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge n. 47. Ebbene, il richiamo preciso e puntuale a questo articolo 29 limita la portata dell'articolo 13 esclusivamente alle costruzioni ricadenti in zone soggette al recupero, che sono quelle individuate dalle regioni con apposita legge: sono praticamente gli insediamenti dove esiste una densità edilizia che non consente di accedere alla sanatoria singola, cioè sono quegli interventi in agglomerati urbani dove è necessario prevedere, contestualmente alla sanatoria, le opere di urbanizzazione e l'intervento di recupero urbano, come sperimentalmente si vuol fare con questo articolo, stabilendo anche che il Ministero possa avere, per questo esperimento, 50 miliardi da utilizzare.

Questo è, per sommi capi, il provvedimento che abbiamo esaminato.

Stamane diceva un collega in Commissione che i problemi sono sempre gli stessi, ma la realtà è che si agisce in regime di emergenza abitativa e urbanistica e che sarà necessario, come è stato detto poc'anzi, evitare soluzioni temporanee e tampone, per giunta a ripetizione ciclica.

L'emergenza urbanistica e abitativa genera, ai margini delle aree urbane in modo particolare, conflitti e danni sociali ed umani specialmente verso i più deboli, creando sacche vistose di emarginazione e di ghettizzazione cui è necessario porre urgente riparo con una organica politica della casa. Ciò non va disgiunto però da una politica e da una pianificazione urbanistica ed ambientale in grado di puntare alla qualità della vita, ad una visione moderna dello sviluppo della città e degli agglomerati urbani.

Non sembri fuori luogo questa citazione, perchè credo che il nucleo del problema sia sostanzialmente e praticamente questo. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Sul disegno di legge n. 906 sono state presentate quattro proposte di questione pregiudiziale. Dopo la illustrazione da parte dei senatori proponenti, seguirà un dibattito limitato in cui potrà intervenire non più di un oratore per Gruppo, e per non più di dieci minuti ciascuno.

Si procederà quindi ad una unica votazione, per alzata di mano.

Iniziamo con le pregiudiziali nn. 3 e 4:

Il Senato,

visto il disegno di legge n. 906 concernente la conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, presentato il 13 gennaio 1988;

ritenuto che il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 906 provvedendo alla sanatoria degli effetti prodotti da ben otto decreti-legge non convertiti in legge, ivi compresi rapporti giuridici insorti ben diciannove mesi orsono, viola sostanzialmente il disposto dell'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, secondo cui i decreti-legge, in quanto «provvedimenti provvisori», perdono efficacia «sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione», restando riservata alle Camere la regolamentazione dei rapporti giuridici insorti,

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 906

3. CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Il Senato,

visto il disegno di legge n. 906 concernente la conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove materie di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, presentato il 13 gennaio 1988;

visto l'articolo 9 della Costituzione, che tutela l'integrità e la conservazione del paesaggio, nonchè le sentenze 181, 182, 183 del 1986 della Corte costituzionale, in riferimento alla legge n. 431 del 1985, secondo cui l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio e dell'ambiente prevale su ogni altro interesse di natura economico-patrimoniale, pur costituzionalmente rilevante;

considerato che la vigente normativa, non modificata dalle norme sul condono dell'abusivismo edilizio, vincola i terreni gravati da uso civico a destinazione silvo-pastorale o agricola, mentre l'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 1988 ne prevede la possibilità di destinazione edilizia, introducendo una sanatoria degli abusi urbanistici espressamente esclusa dall'articolo 33 della legge n. 47 del 1985;

ritenuto che tale disposizione contrasti col disposto del ricordato articolo 9 pregiudicando la tutela del paesaggio e la conservazione dell'ambiente naturale in vaste aree del Paese (circa 5 milioni di ettari),

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 906.

4. SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarle.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, credo che mai come in questa occasione una pregiudiziale di costituzionalità sia forte e fondata, perchè la nostra pregiudiziale viene presentata dopo la grave pronuncia della Corte costituzionale. Vorrei sapere se i colleghi, che solo ieri hanno votato i requisiti di costituzionalità per questo decreto, non si sentano in qualche modo mortificati dall'obbligo a cui sono stati costretti ieri di

votare qualcosa che è censurato oggi e mi chiedo come il Senato possa tranquillamente andare avanti nell'esame di un decreto che è esso prima di tutto opera abusiva, più delle costruzioni abusive di cui ci occupiamo per la nona volta con questo decreto. Si è più abusivi quando si va contro la Costituzione, contro la legge e contro le regole del diritto che quando si devasta – come peraltro si fa – il territorio con la connivenza delle amministrazioni locali che hanno permesso queste cose nel nostro paese.

Mi rivolgo al Presidente; mi sarei rivolto anche più volentieri – mi scusi, presidente Taviani – al presidente Spadolini, che ha cercato di sgombrare il campo e di dire: «tutto va bene, madama la marchesa, possiamo andare avanti, perchè la Corte ha eccepito sull'articolo 12 ma tale articolo è stato modificato, per cui tutto è tranquillo». Non è tranquillo niente; la Corte ha posto un altro problema di fondo, non tanto rispetto all'articolo 12, ma rispetto ad un'altra questione che è messa in rilievo dalla nostra pregiudiziale e che è stata posta alla Camera dei deputati nella pregiudiziale illustrata dall'onorevole Mellini in maniera estremamente puntuale e chiara.

Si dovrebbe dire una volta per tutte che quando le questioni vengono poste devono essere affrontate e non ci può essere termine o calendario che tenga. Non è ammissibile continuare a dire che comunque bisogna approvare. Anche il sottosegretario Costa era fra quelli – e me ne dispiace – che durante la discussione alla Camera sollecitava a fare in fretta (e questo nei resoconti è riportato). Ora, con la storia del fare in fretta, si fanno simili scempi del diritto.

Con la seconda pregiudiziale poniamo un problema cospicuo; con la prima pregiudiziale, che si riferisce alle questioni ambientali, poniamo problemi che è inutile illustrare visto che a voi non importa nulla. Oggi ci troviamo di fronte a questa nuova pronuncia della Corte costituzionale e bisogna esaminarla per prima.

Poniamo dunque il problema del valore del disposto dell'ultima parte dell'articolo 77 della Costituzione, riferito all'efficacia dei decreti e alla regolamentazione dei rapporti giuridici che da essi insorgono. La Corte costituzionale ci dà ragione, perchè afferma che viene svuotato il significato di questi precetti, perchè in realtà si procede ad una surrettizia approvazione dei decreti-legge con la riproposizione di decreti-legge. Non solo, ma per quanto riguarda la norma dei rapporti giuridici instauratisi sulla base del decreto decaduto, la norma doveva servire ad eliminare le conseguenze obiettivamente dannose che si creano rispetto ad un decreto non convertito e doveva servire a dare razionalità, dal momento che tale decreto viene eliminato. Qui, invece, si predispone un nuovo decreto in cui tranquillamente si fanno salvi gli effetti di quanto stabilito nei decreti decaduti.

Questa è l'eccezione che solleva la Corte costituzionale con la sentenza che stiamo esaminando e non credo che sia sufficiente quello che è stato detto, le promesse fatte, gli impegni di ridiscutere il problema. Oggi il Senato aveva il solo compito di sospendere l'esame di questo decreto-legge, non doveva accettare il ricatto di dover approvare entro oggi il decreto per permettere alla Camera di andare «in vacanza» una settimana. Il Presidente del Senato, di fronte ad un'accusa al Governo e al Parlamento di violazione continua e sistematica dell'articolo 77 della Costituzione, che riguarda questo decreto in particolare, avrebbe dovuto sospendere la seduta e immediatamente affrontare l'esame della questione posta.

Questo non è avvenuto e, tranquillamente, l'attenzione si concentra sul riferimento contenuto nella sentenza all'articolo 12 - senz'altro importante - considerandolo il nucleo della questione dell'eccezione sollevata dalla Corte costituzionale, laddove, invece, la questione posta è quella della reiterazione dei decreti-legge. Di fronte ad un decreto-legge reiterato per la nona volta, non possiamo far altro che ripetere che questo è vero, che ciò suscita gravi dubbi rispetto agli equilibri costituzionali, agli equilibri istituzionali, ai princìpi costituzionali, tanto più grave allorchè gli effetti sorti in base al decreto reiterato sono praticamente irreversibili; allorchè (e questo è il nostro caso), come dice la Corte, «gli stessi effetti sono fatti salvi, nonostante l'intervenuta decadenza, ad opera dei decreti successivamente riprodotti».

Vorrei sapere come si risponde a questa obiezione: augurandosi che ne parleremo in futuro? Questo è il problema che si pone. Cosa succede quando gli stessi effetti sono fatti salvi nonostante l'intervenuta decadenza ad opera dei decreti successivamente riprodotti, nel caso specifico per la nona volta? Come risponde il Senato - ripeto - a questa obiezione?

A questo punto devo dire che tale questione, di enorme portata, sopravanza di gran lunga quella del merito del decreto-legge in esame.

Si è posta una questione fondamentale che riguarda la decretazione d'urgenza, ma anche il modo in cui il Parlamento risponde ad essa di fronte al continuo ricatto dei tempi di approvazione. E questi ricatti funzionano ancora al nono decreto. Dopo nove edizioni, diventa urgente approvare il decreto! Si tratta evidentemente di un falso problema perchè altrimenti queste considerazioni sarebbero dovute valere anche per il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo decreto.

CROCETTA. I precedenti decreti non sono mai arrivati qui al Senato.

CORLEONE. Mi si dice dunque che il decreto al nostro esame arriva all'attenzione del Senato per la prima volta, ma personalmente ho avuto la sventura di occuparmi di alcune delle precedenti edizioni alla Camera dei deputati. Ebbene, arriva qui al Senato la nona edizione e la si deve approvare in un'Aula non dico deserta, ma certamente con pochi presenti ed in poche ore perchè altrimenti decade.

POLLICE. Non è detto.

CORLEONE. È vero, collega Pollice, non è detto, perchè la Camera potrebbe approvare le modifiche già domani o dopodomani. Il decreto al nostro esame ha una fortuna, cioè che è stato emanato nel mese di gennaio e scadrà qualche giorno dopo il 12 marzo, in considerazione del fatto che il mese di febbraio è più corto degli altri.

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Scadrà il 13 marzo.

CORLEONE. Ebbene un giorno in più non è poco. Il tempo che ci date a disposizione in quest'Aula non supera le due ore, quindi non capisco come si possa dire che una giornata in più non è nulla. Oggi è il 10 marzo e quindi vi sono ancora tre giorni a disposizione.

Signor Presidente, colleghi, la nostra pregiudiziale l'abbiamo qui ripresentata dopo che era stata presentata alla Camera, ma oggi essa è ancora

più forte perchè suffragata dal pesante giudizio della Corte costituzionale: 50 pagine che ci sono arrivate meno di due ore fa. Credo che non sia possibile affermare che vi è stato tempo sufficiente per meditarle. Certo, se ci accontentiamo di dire che abbiamo sistemato ogni problema per quanto attiene all'articolo 12, allora continuiamo pure, ma in realtà siamo nella logica dell'abusivismo: un tanto al metro quadro, un tanto al chilo. Per le questioni di diritto, però, non si agisce in questo modo.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* CORLEONE). Sono scandalizzato. Adesso vedo che vi è un nuovo Presidente, ma credo che continuerò a parlare fino al ritorno del presidente Spadolini perchè vorrei farmi spiegare come fa ad essere così tranquillo che il problema posto a pagina 46 della sentenza della Corte costituzionale sia superato. Non è superato un bel niente. L'articolo 12 è stato modificato ed in relazione ad esso siamo d'accordo con il Presidente della 13ª Commissione Pagani, ma il problema che ci viene posto, per nostra fortuna, è un altro e ad esso occorre rispondere.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, potrei anche esimermi dall'illustrare l'altra questione pregiudiziale, quella di carattere ambientale, perchè si illustra da sè. Tuttavia vorrei sottolineare che ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che non solo reca alcune norme per fare salvi gli effetti pregressi, ma addirittura inserisce norme nuove. Mi riferisco all'articolo che riguarda le possibilità di abusivismo su terreni gravati da uso civico a destinazione silvo-pastorale o agricola, con il quale si introduce una grave modifica alla legge n. 47 del 1985. Questo a nostro parere contrasta con la tutela del paesaggio e la conservazione dell'ambiente naturale del paese: si tratta di cinque milioni di ettari - si è già osservato ed io lo ripeto qui - che vengono intaccati in qualche modo.

Non mi dilungo ulteriormente, ma devo dire che le nostre ragioni di ordine costituzionale ci fanno ritenere che le nostre due questioni pregiudiziali debbano essere valutate dal Senato - e questa volta lo auspichiamo veramente - in maniera non rituale ma approfondita. Non possiamo sempre rinviare i problemi fondamentali e credo che se oggi il Senato accettasse le questioni pregiudiziali da me proposte darebbe un forte segnale al Governo e a noi stessi circa l'abitudine un po' passiva di dire sempre sì per ragioni di forza maggiore, per il rispetto dei tempi imposti dall'altro ramo del Parlamento, per il modo con cui siamo soliti legiferare. Se compissimo questo atto, probabilmente daremmo la giusta risposta a quanto oggi ci è stato rimproverato solennemente dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Seguono le pregiudiziali nn. 1 e 2:

Il Senato,

visto il disegno di legge n. 906 concernente la conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, presentato il 13 gennaio 1988;

ritenuto che il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 906 provvedendo alla sanatoria degli effetti prodotti da ben otto decreti-legge non convertiti in legge, ivi compresi rapporti giuridici insorti ben diciannove mesi orsono, viola sostanzialmente il disposto dell'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, secondo cui i decreti-legge, in quanto «provvedimenti provvisori», perdono efficacia «sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione», restando riservata alle Camere la regolamentazione dei rapporti giuridici insorti,

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 906

1. POLLICE

Il Senato,

visto il disegno di legge n. 906 concernente la conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove materie di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, presentato il 13 gennaio 1988;

visto l'articolo 9 della Costituzione, che tutela l'integrità e la conservazione del paesaggio, nonchè le sentenze 181, 182, 183 del 1986 della Corte costituzionale, in riferimento alla legge n. 431 del 1985, secondo cui l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio e dell'ambiente prevale su ogni altro interesse di natura economico-patrimoniale, pur costituzionalmente rilevante;

considerato che la vigente normativa, non modificata dalle norme sul condono dell'abusivismo edilizio, vincola i terreni gravati da uso civico a destinazione silvo-pastorale o agricola, mentre l'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 1988 ne prevede la possibilità di destinazione edilizia, introducendo una sanatoria degli abusi urbanistici espressamente esclusa dall'articolo 33 della legge n. 47 del 1985;

ritenuto che tale disposizione contrasti col disposto del ricordato articolo 9 pregiudicando la tutela del paesaggio e la conservazione dell'ambiente naturale in vaste aree del Paese (circa 5 milioni di ettari),

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge n. 906.

2. POLLICE

Invito il senatore Pollice ad illustrarle.

* POLLICE. Signor Presidente, le questioni essenziali sono già state poste in luce dal collega Corleone; d'altronde le nostre due proposte di questione pregiudiziale sono mutuate da considerazioni già svolte dal Gruppo radicale alla Camera dei deputati. Desidero tuttavia fare con estrema franchezza alcune considerazioni ed aggiungere brevemente alcuni dati.

In primo luogo mi riferisco alle considerazioni in via di principio, inserite nella sentenza della Corte costituzionale, sulla reiterazione dei decreti-legge che suscitano a tale organo gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali ed ai princìpi costituzionali; questi dubbi sono tanto più gravi allorchè gli effetti sorti in base al decreto-legge reiterato sono praticamente irreversibili (ad esempio, quando si incide sulla libertà personale dei cittadini) oppure quando tali effetti sono fatti salvi, nonostante l'intervenuta decadenza, ad opera dei decreti successivamente riprodotti. Queste sono, in parte, le stesse considerazioni esposte prima dal presidente Elia e che costituiscono il centro del giudizio negativo, anche se poi vi è stata una sorta di corsa ad ostacoli per dimostrare che in realtà il decreto-legge in discussione non lede i princìpi costituzionali in quanto, nel frattempo, sono stati modificati i presupposti dell'articolo 12 così come articolati alla Camera dei deputati. Se non esistono più i presupposti di incostituzionalità e quindi del giudizio negativo espresso dalla Corte costituzionale, resta il fatto di fondo: questo modo di decretare è incostituzionale.

D'altro canto, i nostri colleghi della Commissione giustizia questa mattina, esprimendo il parere positivo, hanno introdotto alcuni elementi che, se letti fino in fondo, portano a dare un giudizio pesantemente negativo. Infatti, il presidente Covi ha affermato in una nota che il decreto-legge sul condono contiene modifiche della normativa generale urbanistica ed edilizia e che questo è un modo di legiferare inammissibile, sia sotto il profilo della mancanza dei requisiti di urgenza, indispensabili trattandosi di un decreto-legge, sia perchè in questo modo l'interprete ed il cittadino si trovano in situazione di estrema difficoltà giacchè le norme legislative vengono poste in una sede sbagliata. Il collega Covi ha concluso poi sostenendo che, purtroppo, di casi di errata tecnica legislativa ne esistono fin troppi.

Con il suo solito *fair play* e la sua gentilezza, ma anche con la sua dotta capacità giuridica, il collega ha posto il problema sul piano della normativa e della tecnica legislativa: ma proprio su questo piano vi sono due pesanti giudizi, uno della Corte costituzionale ed uno del Presidente della Commissione giustizia. Se ad essi si allegano le specifiche considerazioni, rafforzate dal discorso svolto poc'anzi dal collega Corleone, i conti tornano, almeno per quanto concerne il nostro discorso e le questioni pregiudiziali con cui chiediamo di non passare all'esame del disegno di legge n. 906. In fondo, illustre rappresentante del Governo, questo provvedimento lo avete già presentato duemila volte, tanto vale che torniate a presentarlo ancora una volta, venendo qui seriamente, con il prossimo Governo, a fare un discorso complessivo più rigoroso, meno abborracciato, meno approssimativo e più rispettoso del modo di fare leggi. Qui tutti quanti si ergono a difesa delle istituzioni, addirittura abbiamo dei campioni di tale difesa e del modo pulito di governare: a parole però, nelle interviste, sui giornali, alla televisione. In questo paese, sentiti individualmente, tutti sono campioni nella difesa di alcuni sistemi legislativi e soprattutto della correttezza legislativa; se poi però si mettono insieme quattro o più ministri più i sottosegretari, la risposta diviene subito approssimativa.

Di qui alcune considerazioni; la prima è di ordine politico. Probabilmente l'associazione di più politici assume i toni non tanto dell'associazione a delinquere quanto dell'associazione tesa a fini poco chiari e delittuosi. (*Commento del senatore Signori*). Quando si giunge a leggi come queste, un intervento censorio e pesante da parte degli organismi che tutelano la

legislazione del nostro paese è estremamente necessario. Io credo che la Corte costituzionale nel suo giudizio sia stata scarsamente rigida: ha individuato il problema, ha espresso alcuni dubbi, ma non è arrivata fino in fondo nel suo giudizio negativo, perchè anch'essa è espressione di questo modo di far politica. La Corte costituzionale potrà ritenere offensivo tutto questo, lo faccia; ma nel momento in cui riconosce alcuni elementi di distorsione nel modo di legiferare di un organo dello Stato e poi ci passa sopra con la spugna, anche la Corte costituzionale si dimostra figlia di questo modo di governare, di questo sistema politico. Il disegno di legge n. 906, insomma, proprio perchè provvede alla sanatoria degli effetti prodotti da ben 8 decreti-legge non convertiti, ivi compresi i rapporti giuridici insorti già 19 mesi or sono, a nostro avviso viola i presupposti dell'articolo 77 della Costituzione.

Voi dite di no, il Ministro dirà di no, qualcuno che sosterrà la necessità di approvare questo provvedimento dirà di no, ma in realtà l'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione è violato. In base ad esso «I decreti-legge», in quanto provvedimenti provvisori, «perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione» (qui di giorni ne sono passati a migliaia), restando riservata alle Camere la regolamentazione dei rapporti giuridici insorti.

In conclusione vorrei prendere in considerazione anche l'altra proposta di questione pregiudiziale, anche se il collega Corleone diceva che è come parlare nel deserto perchè alcuni problemi non sono mai presi in considerazione. «La vigente normativa, non modificata dalle norme sul condono dell'abusivismo edilizio, vincola i terreni gravati da uso civico a destinazione silvo-pastorale o agricola, mentre l'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 1988 ne prevede la possibilità di destinazione edilizia, introducendo una sanatoria degli abusi urbanistici espressamente esclusa dall'articolo 33 della legge n. 47 del 1985»: si tratta di ulteriori elementi, di ulteriori ragioni per le quali in questo paese non si fa niente per tutelare il paesaggio e la conservazione dell'ambiente naturale.

Poi questi personaggi - colleghi, Ministri o Sottosegretari - si pronunciano alla televisione o alla radio oppure scrivono sui giornali e si esprimono come se fossero coloro che tutelano l'ambiente, come se fossero i campioni di questa battaglia. Tuttavia nei fatti concreti, nel momento in cui si mettono insieme gli interessi elettorali (questione fondamentale) e gli interessi personali (questione secondaria, ma non meno importante) questi prevalgono sugli interessi reali del paese.

Interverrò in seguito nel merito del provvedimento, anche se brevemente. Mi dispiace, caro Presidente, di dover intanto esprimere un simile giudizio in Aula e mi dispiace di non aver la possibilità di raccogliere le otto firme necessarie alla verifica del numero legale perchè questo provvedimento non merita di andare avanti. Prima della fine della seduta tenterò ancora di trovare quelle firme, in quanto questo provvedimento è una vergogna e farò in modo, insieme ai colleghi radicali, che esso non esca da quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Intervengo unicamente perchè non ci sono altre richieste di parola.

Signor Presidente, credo che non sia accettabile che su una materia di tale gravità si voti alla leggera senza valutarla ed approfondirla. Vorrei chiedere che intervengano e spieghino le loro ragioni i colleghi che non sono d'accordo con le motivazioni che hanno espresso i senatori Corleone e Pollice (ma naturalmente se ci sono colleghi che non sono d'accordo, lo verificheremo al momento del voto).

Rendiamoci conto che qui non siamo in presenza delle solite discussioni fatte tante volte in quest'Aula in merito alla reiterazione dei decreti-legge. Ci troviamo a discutere della ripresentazione di un decreto-legge dopo una sentenza severa e grave della Corte costituzionale come quella che è stata pronunciata a proposito di questo provvedimento. Non credo che si possa passare sopra con leggerezza a tali pregiudiziali: mi riferisco in particolare a quelle pregiudiziali che riguardano proprio la reiterazione dei decreti, una questione di principio che in questo momento va al di là della pur rilevantissima materia del decreto di cui stiamo discutendo.

Abbiamo avuto un'indicazione dalla Corte costituzionale, che ha denunciato come aspetto grave di degenerazione del costume, della prassi, dei princìpi costituzionali il sistema della reiterazione dei decreti-legge, reiterazioni che determinano una situazione di illegalità sostanziale; siamo sempre più di fronte all'accettazione passiva, da parte del Parlamento, di questa prassi; stiamo sempre più incamminandoci a vivere in una situazione di illegalità legalizzata sostanziale. C'è un terzo organo di legislazione, accanto ai due rami del Parlamento, che, al di fuori di ogni rispetto delle regole costituzionali, regge la vita di questo paese.

Poco fa, nella discussione avvenuta in 1ª Commissione, ho posto questo problema e, proprio alla luce di questa sentenza della Corte costituzionale, per dare un segnale di attenzione, per dare il segno che il Senato ha colto tutto il senso e la gravità dei rilievi che la Corte ha rivolto, ho proposto che già dalla Commissione uscisse l'indicazione della inopportunità di procedere ulteriormente nell'esame di questo disegno di legge di conversione. Ma la risposta che ho avuto – e vorrei che uscisse anche in questa Aula e rimanesse agli atti – è che non è possibile far ciò questa volta, perchè questo maledetto decreto-legge ha creato, nelle sue nove reiterazioni e nei periodi in cui non è stato in vigore, un tale intrico di questioni, di interessi ormai messi in movimento, di precedenti, che non è possibile non approvarlo. E si è detto che comunque, approvando oggi senza modifiche questo decreto, almeno metteremo la parola fine alla vicenda, non creeremo nuove aspettative.

Io ritengo che sia giusto valutare con attenzione queste obiezioni, che sono serie, che hanno un fondamento, lo voglio riconoscere: ma proprio per questo, colleghi, proprio perchè queste obiezioni sono serie, proprio perchè la situazione è difficile, dobbiamo affermare il principio: facciamo decadere questo decreto, ma non per provocarne un altro. Di questo si tratta! Di fronte alla sentenza della Corte costituzionale, di fronte ad un voto solenne di un ramo del Parlamento che rifiutasse di procedere all'esame del disegno di legge di conversione con queste motivazioni, io voglio vedere come il Governo, questo o quello futuro, avrebbe la faccia di provvedere ancora per decreto! Se ci fosse l'assunzione di responsabilità democratica e costituzionale di questo ramo del Parlamento di accettare la questione pregiudiziale n. 1, quella che riguarda l'articolo 77 della Costituzione, noi avremmo posto una pietra miliare in questo dibattito. Il Governo dovrebbe così provvedere subito a presentare un disegno di legge ordinario e sarebbe dovere del Parlamento provvedere a vararlo nei tempi più rapidi, che quando vuole,

quando vi è un autentico interesse delle forze politiche, sa avere. Sarebbe un provvedimento per porre ordine e regolare le conseguenze dei decreti-legge, così come è previsto dalla Costituzione.

Questa è la responsabilità che, nell'attuale momento, in istituzioni degne di tal nome, debbono assumere le forze politiche parlamentari ed i Ministri se vogliono essere conseguenti alle promesse fatte in tema di riforma delle istituzioni, se vogliono conquistare un autentico costume di buon governo politico e costituzionale: questo, e non altro, è il dovere che compete a ciascuno di noi, o che almeno ci dovrebbe competere.

Non credo che abbiamo sollevato questioni di poco conto; sono questioni di principio, che vanno al cuore della dinamica politica che si vuol proporre, ponendo una esigenza di riforme istituzionali. A questo riguardo sollecito una risposta precisa e lo svolgimento di precisi dibattiti.

Non possiamo non prendere posizione, colleghi, rispetto al messaggio che la Corte costituzionale ha trasmesso in primo luogo al Parlamento: dobbiamo fornire delle precise risposte, e speriamo che una di queste sia quella da noi proposta; quanto meno vi deve essere l'assunzione di puntuali responsabilità. Fornire una risposta e assumere posizioni ed impegni chiari credo che sia un preciso dovere di ciascuna forza politica presente in questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, a norma dell'articolo 93, quinto comma, del Regolamento.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Acquarone. Ne ha facoltà.

ACQUARONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana si appresta ad esprimere un voto favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2; lo fa con convinzione ma senza entusiasmo.

In termini estremamente ristretti, cercando di essere cortese nei confronti dei colleghi un po' più di quanto lo sono stati i colleghi che mi hanno preceduto, cercherò di esprimere le ragioni della convinzione e quelle della perplessità.

Noi riteniamo che il decreto-legge in esame vada convertito in quanto contiene norme importanti, soprattutto per la cosiddetta edilizia abusiva necessitata: infatti viene incontro ad esigenze manifestate non solo dal proprietario della prima casa, ma anche dai suoi immediati parenti ed affini; inoltre va favorevolmente giudicato lo snellimento delle procedure riguardanti la sanatoria nelle zone sismiche.

Un problema grave e delicato era quello contenuto nell'articolo 12, oggetto della sentenza odierna della Corte costituzionale, in ordine al quale la Camera dei deputati ha peraltro già provveduto attraverso un opportuno emendamento.

Il nostro Gruppo, già in Commissione - approfitto di questa sede per ribadirlo - si è detto preoccupato del cattivo funzionamento del meccanismo di controllo introdotto dalla legge n. 431, la cosiddetta «legge Galasso», nel senso che, pur ritenendo giusto il mantenimento del potere di annullamento da parte del Ministero nei confronti degli atti di autorizzazione delle regioni,

crediamo che, conformemente a quella che pensiamo essere la *ratio* oltre che la lettera della legge n. 431, questo debba avvenire con termine perentorio e con atto recettizio. È necessario che il Ministero per i beni culturali rispetti effettivamente il termine di 60 giorni, e non comunicando a distanza di un anno che 10 mesi prima ha provveduto all'annullamento. Gli atti amministrativi che restringono la sfera dei destinatari, quali sono gli atti di annullamento, debbono necessariamente avere natura recettizia e devono quindi pervenire all'interessato, quantomeno per la parte dispositiva, nel termine perentorio di 60 giorni. Peraltro, si tratta di una modifica innovativa seria, dato che riporta nell'ordine naturale delle cose la competenza all'autorizzazione: d'altronde sarebbe stato veramente illogico che chi ha costruito regolarmente in un certo periodo di tempo sia autorizzato dalla regione, mentre chi ha costruito abusivamente debba ricadere sotto la diversa competenza delle sovrintendenze ai monumenti.

Dunque, ragioni di consenso ve ne sono, sono importanti, soprattutto – ripeto – per quel che riguarda le incentivazioni per il cosiddetto abusivismo necessitato.

Non mancano però ragioni di perplessità. Abbiamo parlato tante volte di reiterazione, ma è questa la prima volta che ci occupiamo del problema; credo che, se il Senato avesse potuto esaminare *funditus* l'argomento, avremmo potuto sottoporre all'attenzione dell'Assemblea alcuni problemi di carattere tecnico emersi dalla pratica applicazione della legge sul condono edilizio e un grosso problema di carattere generale che esiste e che sarebbe illusorio non voler vedere.

Vorrei fare una brevissima premessa di metodo. Non stiamo parlando del condono edilizio, in ordine al quale potrei ricordare quanto diceva un mio autorevole maestro, il professor Guicciardi, e cioè che la nostra Repubblica è fondata sì sul lavoro, ma anche sulle proroghe, le deroghe e i condoni. Non stiamo parlando del condono edilizio, sul quale ciascuno di noi può avere serie riserve, come personalmente anch'io ho nei confronti di tutti i provvedimenti di amnistia, perchè indeboliscono il rapporto tra il cittadino e la legge; qui parliamo della applicazione corretta di un provvedimento ormai in vigore da quattro anni e rispetto al quale l'esperienza pratica ci ha insegnato alcune cose.

Avremmo voluto chiedere, ad esempio (probabilmente lo faremo in futuro, perchè è illusorio pensare che il problema si possa risolvere oggi), uno spostamento del termine per proporre domanda di condono: non si comprende perchè si sia fissato al 30 giugno 1987, quando in effetti non cambierebbe nulla, anzi lo Stato ci guadagnerebbe il 2 per cento in più per ogni mese, con un termine diverso. D'altronde vi può essere qualcuno che trovandosi all'estero, oppure malato, oppure non al corrente, voglia regolarizzare la sua situazione in tempo successivo.

C'è poi un grosso problema che riguarda i grandi comuni e le aree metropolitane. Ci si è accorti nella pratica applicazione operativa che non è ammesso il condono per le zone colpite da vincolo cimiteriale, in quanto nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti tale vincolo non è riducibile come nei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. In moltissime città, soprattutto in presenza di cimiteri abbandonati che per via delle ultime inumazioni sono ancora retti dalla legge cimiteriale, ci troviamo di fronte a grandi agglomerati che hanno presentato domanda di condono, che quindi in qualche modo si sono autodenunciati, per cui oggi si vedono

esposti a sanzioni esistendo un vincolo assoluto di inedificabilità. Quindi, si dovrebbe trovare adeguata soluzione al rilevante problema del vincolo della legge sanitaria in materia cimiteriale.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(*Segue* ACQUARONE). Parlando sempre di argomenti strettamente tecnici, uguale discorso dovrebbe essere fatto circa l'abitabilità in ordine alle altezze. Infatti, è pur vero che specifica norma dice che l'abitabilità è concessa anche in deroga a norme regolamentari, ma qui si tratta di norme regolamentari che recepiscono norme legislative. In materia di altezze, infatti, vi è stata la legge sul risparmio energetico che ha delegato il Governo ad imporre, con forza di legge, i limiti dei due metri e settanta e dei due metri e cinquanta di altezza dal suolo. Abbiamo quindi un indirizzo giurisprudenziale in forza del quale, nel caso di specie, non si tratta di norma regolamentare pura e semplice bensì di norma regolamentare che, recependo norma di legge, non consente l'edificabilità.

Da ultimo vorrei sottolineare una modifica di carattere tecnico che, a mio avviso, è estremamente importante. Solo nella pratica operativa ci si è accorti come la sanzione penale prevista per chi costruisca abusivamente in zona colpita da un vincolo ulteriore a quello urbanistico sia tale da non consentire la sospensione condizionale della pena. In altri termini, la pena edittale minima è di 30 milioni: con la conversione a 25.000 lire al giorno di arresto, vengono superati i limiti per la concessione del beneficio condizionale della pena. Credo che sia l'unico caso nel nostro *corpus iuris* in cui una contravvenzione, che è certamente reato meno grave di un delitto, non consenta la concessione della sospensione condizionale della pena. Facciamo un esempio: chi ha costruito un terrazzino senza concessione edilizia in zona vincolata paesisticamente viene condannato alla pena congiunta dell'arresto, che di per sè sarebbe sospendibile, e dell'ammenda, che rende non sospendibile la pena detentiva stessa.

Si tratta di questioni di carattere tecnico sulle quali si sarebbe potuto ottenere il consenso di molti colleghi di qualsiasi parte politica, cosa che però non è stata possibile proprio per la fretta con cui si è dovuto operare.

Resta sul tappeto il problema di fondo costituito dal fatto che il condono edilizio – ed oggi non parliamo della sua bontà ma delle sue applicazioni – porta la data fatidica del 1° ottobre 1983. In questa materia esistevano alcune leggi regionali, successivamente dichiarate incostituzionali, che spostavano il termine al momento dell'entrata in vigore della legge sul condono, cioè al 17 marzo del 1985. Si sono avuti poi ripetuti disegni di legge che tendevano a far scorrere in avanti questa data, per cui sembra che tra il 1° ottobre del 1983 ed il marzo del 1985 siano stati costruiti circa 700.000 vani abusivi.

La proposta di prendere in esame in qualche modo l'intera questione è realistica; non si tratta di una materia sulla quale ci si possa nascondere dietro *pruderie* di carattere moralistico perchè allora l'immoralità dei condoni non ha limiti temporali. Oggi ci troviamo di fronte ad un problema reale, che riguarda anche l'efficienza della pubblica amministrazione, che

non è stata in grado in quell'anno e mezzo di impedire la costruzione di circa 700.000 vani abusivi. Vorrei sapere se si avrà la forza di ricondurre a legalità le gravi illegalità che sono state commesse. Se ad un certo punto si dovesse avere il ragionevole convincimento che non si può operare questa *reductio* a legalità, allora tanto varrebbe spostare la data. Badate, gli argomenti di varia natura che vengono invocati contro lo spostamento della data sono seri ma, a mio avviso, non insuperabili. Si dice che si tratta di una legge che comporta anche un'amnistia e quindi che rispetto ad essa vale il principio costituzionale per cui la data del beneficio stesso non può essere anteriore a quella in cui è stato proposto il relativo disegno di legge: ma se così fosse, tutta la legge sul condono sarebbe incostituzionale perchè l'estinzione delle fattispecie penali non si è avuta attraverso delega al Presidente della Repubblica bensì attraverso legge del Parlamento. In realtà, mi pare che non ci sia amnistia ma piuttosto estinzione della fattispecie penalmente rilevante attraverso il pagamento dell'oblazione amministrativa.

Si dice anche – e questa è una problematica di carattere politico – che si va a favorire gli abusivi; ma si dimentica che il condono è stato proprio fatto per favorire gli abusivi!

A questo punto direi che il problema è sul tappeto in tutta la sua gravità. Fortunatamente l'ultima parte del decreto-legge oggi in conversione afferma che il Governo dovrà riferire entro un breve termine al Parlamento sullo stato dell'abusivismo edilizio e proporre, in sede di recupero del tessuto urbano, i provvedimenti utili da adottare in questa materia. Quella sarà, a nostro avviso, la sede idonea per vedere se si avrà la forza di resistere alle tante e non del tutto ingiustificate pressioni per lo spostamento del termine.

Onorevoli colleghi, si badi inoltre che l'articolo 11 del decreto-legge in esame prevede già uno spostamento della data perchè, per la prima volta nella storia del nostro diritto amministrativo, un piano regolatore meramente adottato dal comune consente di classificare come legittime le costruzioni edificate anteriormente ad una certa data. È stato sufficiente che in qualche comune il consiglio comunale sia stato un po' compiacente ed abbia adottato un piano regolatore successivo alla commissione per gli abusi perchè non solo sia diventata sanabile la costruzione abusiva, ma addirittura lo sia divenuta con il pagamento di un'oblazione di gran lunga inferiore a quella prevista per il tipo di abuso effettivamente commesso.

Non sto qui a fare il difensore di ufficio del condono o dello spostamento di una data. Il problema di carattere sociale è grave e – ripeto – è sul tappeto. Diventa inutile emanare leggi che abbiano l'efficacia di una «grida manzoniana» perchè poi non si è in grado di farle rispettare. Finora abbiamo visto pochi provvedimenti di demolizione o di confisca perchè i tribunali amministrativi hanno preferito sospendere i provvedimenti sanzionatori e perchè i giudici penali non si sono ancora largamente avvalsi del potere di confisca che pure attribuisce loro la legge sul condono. Quando, soprattutto in certe zone d'Italia, ci troveremo di fronte a massicci ordini di demolizione – che le autorità amministrative dovranno pure adottare perchè a un certo punto l'omissione di atti d'ufficio ricadrà sulle loro spalle – non so se non dovremo affrontare il problema dello slittamento della data con la forma dell'emergenza, mentre sarebbe stato probabilmente più consono ad un serio modo di legiferare affrontare tale problema in questo momento, eventualmente disponendo sanzioni maggiori per gli abusi commessi tra l'ottobre 1983 e il marzo 1986.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ho concluso il mio intervento con il quale ho cercato di dimostrare – credo con sufficiente rapidità – le ragioni del nostro consenso e quelle della nostra perplessità, che peraltro non è tale da far venir meno il voto favorevole che a nome del Gruppo democristiano ho l'onore di preannunciare (*Applausi dal centro*).

Sulla elezione del senatore Cariglia a Segretario politico del Partito socialdemocratico italiano

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella giornata di ieri il Comitato centrale del Partito socialdemocratico italiano ha eletto Segretario politico il senatore Antonio Cariglia, cui rivolgo a nome dell'Assemblea e mio personale le più fervide e affettuose felicitazioni per la particolare investitura ricevuta.

Nella storia della nostra Assemblea non sono stati molti i senatori che hanno assunto la responsabilità di Segretario nazionale di un partito politico, ma la loro presenza fra di noi ha costituito un costante momento di raccordo fra la lotta politica che si svolge nella società e la vita di questo ramo del Parlamento; onde il costante riferimento che nella vita dei partiti politici si fa ai senatori è un'ulteriore prova di quanto la concezione bicameralista dei costituenti, che vollero un Parlamento unico diviso in due rami di pari dignità e legittimazione, sia ormai patrimonio della coscienza civile del paese.

Con lo spirito di uno di questi ex segretari senatori, rivolgo al collega Cariglia – che tanto intensamente ha partecipato alla vita politica della nostra Repubblica, ricoprendo cariche nazionali ed europee di particolare prestigio – gli auguri più calorosi di buon lavoro in un momento certamente difficile per la democrazia italiana. (*Vivi, generali applausi*).

CARIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIGLIA. Signor Presidente, la ringrazio per le espressioni più che cortesi che ha voluto indirizzare alla mia persona e all'incarico che mi è stato affidato. Ringrazio anche i senatori e le assicuro che continuerò a frequentare con assiduità i lavori del Senato e a rendermi degno di essere un membro di questo ramo del Parlamento nella politica italiana. (*Generali applausi*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, siamo giunti alla discussione di merito di questo provvedimento ed intervengo per manifestare, molto sinteticamente, le ragioni dell'opposizione di Democrazia proletaria, che si è esplicata con veemenza e con motivazioni pregnanti nella

fase che ha preceduto il nostro esame, soprattutto alla Camera dei deputati.

Il sottosegretario Costa conosce ampiamente le ragioni della nostra opposizione. Abbiamo cercato di portare avanti al meglio questa battaglia, senza mai avvalerci di argomentazioni speciose, ma appellandoci a ragioni di fondo.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* POLLICE). Del resto, il provvedimento al nostro esame non contiene soltanto atti dovuti: non sono d'accordo con il collega Acquarone che nel suo intervento ha parlato di atti dovuti. Siamo invece in presenza delle gravi carenze della legge n. 47 del 1985, che vengono messe in rilievo proprio dal decreto al nostro esame: anzi, sottosegretario Costa, alcune disposizioni inserite in questo provvedimento sono addirittura peggiorative rispetto al decreto precedente.

Probabilmente, la colpa di questa situazione è anche nostra (ma non voglio fustigarmi ulteriormente). Certo, c'è una responsabilità ancha da parte dell'opposizione: mi riferisco in primo luogo al Partito comunista che su tali questioni era diviso tra una «linea Monello» e una linea più rigorosa e complessiva, che teneva conto di una battaglia che si è aperta nel paese e che ha visto anche ampi settori dello stesso Partito comunista in prima fila. Purtroppo, è prevalsa la tendenza a stare dalla parte di un certo tipo di abusivismo e di tener conto delle ragioni dei capi-popolo che guidavano le manifestazioni (anche perchè eravamo in un periodo di campagna elettorale).

Detto questo, vorrei approfittare della presente occasione per evidenziare alcuni dati. Mi rivolgo soprattutto al sottosegretario Costa, che molto probabilmente in questo momento è occupato a sistemare – ancora per poco – altre questioni all'interno del Ministero e quindi non avrà tempo di approfondire alcuni elementi della tematica al nostro esame.

In primo luogo, desidero sottolineare come non sia vero che a seguito dell'applicazione della legge n. 47 del 1985 si sia avuto nel nostro paese un rallentamento del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Abbiamo cercato di procurarci dei dati in materia con i pochi mezzi a nostra disposizione: del resto, noi non abbiamo gli uffici studi di cui possono usufruire, ad esempio, il senatore Andreatta o altri colleghi che hanno doppi o tripli incarichi e che possono avvalersi di osservatori per studiare le tendenze economiche e sociali del nostro paese. Coi pochi mezzi a nostra disposizione abbiamo raccolto alcuni dati sulle opere e sulle lottizzazioni abusivamente realizzate. I dati di cui siamo venuti in possesso non coincidono con quelli del Ministro.

Senza essere degli esperti, soprattutto di statistica, vorremmo far capire quanto sia grande l'incongruità e lo scarso significato dei dati che ci sono stati forniti dal Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero ha desunto quei dati solo da alcuni comuni, ed è per questo meccanismo che i conti non tornano: i rapporti giunti dai comuni si riferiscono all'abusivismo censito ufficialmente mentre, caro sottosegretario Costa, ci sono altre vie per censire

l'abusivismo reale. I dati pervenuti comunque riguardano solo il 10 per cento dei comuni italiani, quelli cioè che hanno inviato tali rapporti: come fate a calcolare i dati dei comuni che non li hanno inviati?

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Però ce ne sono alcuni significativi, ad esempio quelli di Roma.

POLLICE. I dati che vi sono stati inviati comunque sono non falsi, ma completamente falsati, perchè prendete dei punti di riferimento inattendibili. I comuni ad esempio non sono stati scelti a campione: non si è fatto uno *screening* – cioè non si sono presi cinque comuni del Nord, cinque del Centro-nord, cinque del Centro e via dicendo – ma vi siete serviti dei dati inviati volontariamente dai comuni. Non so cosa direbbe il professore De Rita e se giudicherebbe questi dati attendibili. L'obiezione che viene mossa – e qui anticipo quanto dirà il sottosegretario Costa che stava per interrompermi – è che città come Roma possono essere considerate un parametro oggettivo. Non sono d'accordo, caro Sottosegretario, il comune di Roma non è in grado di rappresentare un parametro oggettivo e non vorrei che lo ritenesse tale il Governo. Intendo dire comunque che il dato complessivo non può essere desunto dalla proiezione lineare dei dati relativi ad alcuni comuni che in genere sono proprio quelli più sensibili al fenomeno dell'abusivismo.

Debbo poi rimproverarle – proprio perchè la conosco per una persona estremamente corretta che si rapporta a dei dati precisi – di aver fatto alla Camera una comparazione fra i mesi di settembre e di aprile, che non sono paragonabili tra loro, non essendo possibile fare un confronto fra gli stessi mesi dell'anno. Non sono paragonabili proprio perchè l'esperienza è limitata nell'arco di otto mesi: quindi non si tiene minimamente conto delle considerevoli variazioni che nel settore dell'edilizia si registrano, per esempio, di mese in mese. Se c'è infatti un settore, un mercato, una componente che non può avere dei parametri ben precisi è proprio quello dell'edilizia: se lei considera i mesi che vanno dall'aprile al settembre, falsa tutti i dati. Il collega Pagani, grande esperto di questi problemi, potrebbe smentirmi, ma non lo fa perchè sa che questo punto di riferimento è esatto.

Ecco perchè vorrei sollecitare il Ministro e il Sottosegretario – è augurabile che l'onorevole Costa divenga Ministro – ...

CORLEONE. Sarebbe ora.

POLLICE. ...a svolgere più seriamente l'indagine sull'andamento effettivo del fenomeno. Posso darle le cifre a nostra disposizione: sono, ahimè, quelle nostre, quelle di Democrazia proletaria, desunte da ricerche a campione; sono però molto attendibili perchè svolte in quasi tutte le parti d'Italia dove il fenomeno dell'abusivismo è seguito da noi.

Lei dimentica molto spesso che tale fenomeno è legato anche al problema della crisi abitativa: c'è un altro elemento che noi seguiamo con attenzione, ossia la lotta dei cittadini per il diritto alla casa. Rifacendoci pertanto a questi parametri, quando conduciamo delle ricerche, i punti di riferimento in nostro possesso ci portano a dati abbastanza vicini alla realtà.

Inoltre la nostra organizzazione «di massa», ossia l'Unione inquilini, ci ha messo a disposizione una serie di cifre in base alla quale l'andamento

effettivo del fenomeno sembra essere ciclico con una tendenza al calo; ciò non toglie che resta molto consistente, pur riguardando solo il 10 per cento dei comuni italiani. Siamo ai 100.000 casi all'anno dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, stando ad una proiezione lineare dei dati che siamo riusciti a raccogliere: si può dire che c'è un calo rispetto al passato, ma 100.000 casi all'anno sono una marea, un fiume in piena. Credo che nessun paese del mondo sia al nostro livello; c'è però il caso del Messico, nella cui capitale si costruiscono 700 abitazioni ogni notte (ma il termine abitazioni è un eufemismo, meglio sarebbe dire baracche) da parte di persone che vengono chiamate «i paracadutisti»: arrivano tutte le notti in città dalle zone dell'interno e costruiscono una baracca. Molto probabilmente nell'abusivismo siamo superati solo dal Messico.

Centomila episodi di abusivismo non sono pochi, se si considera che si sono verificati nell'arco di otto mesi. Signor Sottosegretario, è questa la ragione di fondo della nostra opposizione. I dati non sono certi, i punti di riferimento sono approssimativi, l'intero provvedimento ha sulla testa una sorta di cappa di pregiudiziali di legittimità e, nonostante che il collega Acquarone si sia arrampicato sui vetri, i motivi di perplessità – forse ho capito male, ma in questo caso verrò corretto – sono stati molti di più dei motivi di opportunità. È quindi sperabile che nel prossimo avvenire – non con questo Governo, perchè con esso «abbiamo chiuso» – ma con il prossimo vi sia un rilevamento dei dati il più preciso possibile: venga cioè costituito un osservatorio sull'andamento del fenomeno, si venga alle Camere con dati di riferimento precisi e soprattutto con una legislazione che abbia un minimo di dignità.

Per tutte queste ragioni confermo la nostra opposizione. Mi rendo conto delle perplessità del collega Acquarone; mi rendo conto della difficoltà con cui il collega relatore si è espresso, perchè al fondo si viene a scoprire che nessuno è favorevole a tale provvedimento ma come sempre prevale la logica opportunistica. E poichè prevale tale logica, che molto spesso nasconde dietro di sè problemi elettorali, di copertura e di immagine, riconfermo la mia opinione: sono sconsolato per questo modo di fare politica, non mi rimane altro che dirlo e ripeterlo in quest'Aula reiterando anch'io il mio giudizio. Non ho altri strumenti, ma è sperabile che, visto che queste cose vengono ripetute più volte ai colleghi presenti e a coloro che lo saranno, prima o poi si cambi registro e si legiferi in maniera diversa. (*Applausi del senatore Corleone*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, come qualcuno già ha rilevato in Commissione ed anche qui in Aula, dobbiamo prendere ancora una volta atto di una situazione di monocameralismo di fatto, e questa volta il dato è davvero evidente perchè solo adesso arriva al Senato questo decreto-legge: esso arriva avendo il Senato solo due-tre giorni di tempo a propria disposizione per esaminarlo in Commissione e per portarlo in Aula e avendo quasi l'obbligo di non modificare niente, perchè il decreto scade il giorno 13 e una sia pur piccola modifica significherebbe l'impossibilità poi per la Camera di occuparsene in tempo utile, determinando quindi la decadenza del decreto stesso.

Si tratta di una situazione che noi abbiamo nella stessa materia denunciato altre volte, per esempio quando abbiamo parlato dei rifiuti solidi,

quando abbiamo parlato dei provvedimenti sul terremoto e via dicendo: si tratta di una situazione che mortifica questo ramo del Parlamento, mortifica ognuno di noi.

Ci auguriamo che queste situazioni siano una volta per sempre rimosse e che si vada finalmente alla cosiddetta riforma istituzionale, ma alla vera riforma delle istituzioni. Parimenti, signor Presidente, colleghi, riteniamo che non si possa continuare il discorso della reiterazione dei decreti, della violazione continua della Costituzione: noi in sede di esame dei presupposti di costituzionalità votammo ieri contro questo provvedimento, parlammo della violazione dell'articolo 77 della Costituzione sulla quale - come qualcuno ha rilevato poco fa - è giunta ben a proposito la pronuncia della Corte costituzionale, anche a motivo della quale abbiamo votato a favore delle questioni sollevate dai colleghi Pollice e Corleone.

Anche qui occorre un ripensamento, anche qui è necessaria una svolta: bisogna porre un punto fermo, bisogna cambiare, ma cambiare sostanzialmente, perchè la situazione attuale è davvero inaccettabile.

Andiamo al merito del provvedimento.

Dovendo parlare di una modifica o di alcune modifiche alla legge n. 47 del 1985, non si può prescindere da un discorso legato alla stessa legge n. 47, perchè da lì poi scaturiscono i vizi e le difficoltà.

E allora diciamo la verità. Io voglio riprendere una felicissima battuta del senatore Berlinguer detta oggi in Commissione, quando, parlando della legge n. 47 del 1985, diceva che questa legge è figlia di nessuno, perchè tutti in Commissione ne parlavano male e non si capiva - o, quanto meno, se fosse arrivato un estraneo non avrebbe capito - da chi in fin dei conti era stata approvata, nell'85, la legge n. 47, visto che nessuno si riteneva padre, sia pure putativo, di questa legge.

È troppo facile fare i guai, come sono stati fatti nell'85 dal Governo e dai partiti della maggioranza, e poi scrollare le spalle per allontanare le responsabilità: no, le responsabilità ci sono come ci sono i guai, e queste responsabilità sono del Governo e dei partiti della maggioranza.

Perchè ci sono stati degli errori? Perchè ci troviamo oggi in certe difficoltà? Perchè dobbiamo prendere atto che tutti sono critici verso la legge n. 47 ed anche verso questo decreto? Perchè la filosofia iniziale che ha dato vita alla legge sull'abusivismo è stata una filosofia sbagliata; si volle fare quella legge non, come era necessario, per prendere atto di un problema di immani proporzioni, di un problema che riguardava milioni di cittadini e tante periferie di città che andavano sanate: si volle invece fare quel provvedimento perchè il Governo aveva bisogno di quattrini.

Quella normativa doveva essere, come d'altronde è stata, uno strumento fiscale e non si pensò alla necessità di distinguere il piccolo abusivismo, quello di necessità - di esso ne abbiamo parlato tante volte -, dall'abusivismo di speculazione. Non si pensò alla rimozione delle cause ed alla necessità di fornire mezzi e strumenti per le nuove urbanizzazioni e per il risanamento: in definitiva, non si pensò alla eliminazione delle cause dell'abusivismo, cioè alle inadempienze del Governo per quanto riguarda l'attività legislativa - mi riferisco alle leggi sul regime dei suoli e agli espropri che sono tra le cause principali dello stesso abusivismo - e all'eliminazione delle inadempienze dei comuni e delle regioni, e quando parlo di comuni mi riferisco agli strumenti urbanistici attuativi.

Certo che vi sono gli abusivismi! Certo che la gente alcune volte è costretta ad essere abusiva! Ma ciò è dovuto ai piani particolareggiati che

rimangono per anni nel cassetto: un cittadino non può costruire, pur avendone la possibilità secondo il piano regolatore, perchè bisogna che il comune adotti preventivamente un piano particolareggiato.

Ma queste cose non sono tra i motivi che hanno indotto il legislatore ad approvare la legge n. 47 del 1985: bisognava pensare fin da allora a rimuovere tutte le cause esistenti sanando tutto, ma per ripartire ponendo un preciso punto fermo. Invece, proprio perchè il discorso fu solo di carattere fiscale, si fecero le cose a metà, cioè si andò avanti per quasi due anni e crebbero le aspettative dei cittadini.

Tra il 1983 e il 1985 si ebbe il *boom* dell'abusivismo, perchè la gente ritenne che con l'adozione di una legge tutto sarebbe stato sanato. Quando si arrivò al 1985 le forze politiche non ebbero allora il coraggio di estendere i termini e i tempi per quanto riguarda il periodo relativo alla sanatoria delle opere abusive fino all'entrata in vigore della legge, ma si pensò alla data del 1° ottobre 1983. Con ciò si creò un fatto gravissimo, deludendo certe aspettative ma promettendo in sostanza alla gente - e ciò fu detto da parte di molti – che poi si sarebbe adottata un'altra legge e che quindi sarebbe stata modificata la stessa legge n. 47. Quindi, si fece una legge fiscale: una legge non completa che non aveva neanche gli strumenti finanziari per poter poi sanare tutte quelle zone, anche estese, in cui vi erano insediamenti abusivi.

Dal 1985 ad oggi si è andati avanti con la presentazione di ben tredici decreti-legge. Infatti, noi stiamo parlando della nona reiterazione, ma i decreti-legge adottati dopo la legge n. 47 del 1985 sono stati ben tredici! E nel frattempo cosa è accaduto? Vi è stata la presentazione di molte domande per la sanatoria, e da esse si è visto qual è la situazione e quali sono le attuali carenze, prima ancora di fare qualcosa dal punto di vista legislativo per sistemare questa partita.

In sostanza, si sono racimolati circa 6.000 miliardi di lire – sono dati forniti dal Ministro dei lavori pubblici – e abbiamo sei milioni e mezzo di costruzioni abusive alla data del 1987, ma vi sono ancora tanti casi di abusivismo non denunciati. Se, per esempio, andassimo a svolgere delle analisi soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, vedremmo che le denunce sono state pochissime e quindi sono molti coloro che non hanno denunciato l'abusivismo perpetrato. Quindi, vi è ancora molto da condonare.

Inoltre, possiamo già svolgere alcune osservazioni su quanto è accaduto dopo la approvazione della legge n. 47 del 1985. Diciamo subito che la maggior parte dei comuni, soprattutto dove l'abusivismo è stato più intenso, fino ad oggi non è in condizione – e non sappiamo quando lo sarà – di poter rilasciare concessioni in sanatoria. Vi sono montagne di pratiche che giacciono, vi è molta gente che aspetta e ai comuni interessati non è stato dato nulla, alcuno strumento eccezionale e nuovo per poter far fronte alla situazione.

C'è poi il discorso della perimetrazione. Non tutti i comuni, compreso il mio e gli altri dei quali ho notizia, nonostante incentivi proposti dalle regioni, hanno fatto le perimetrazioni: quindi vi sono zone nelle quali andrebbero fatte le varianti per il recupero che, invece, sono ancora ferme ad aspettare chissà cosa. Da tutto ciò è derivato l'abusivismo, da tutte queste carenze, da tutti i vuoti che il legislatore non ha riempito, fin dal 1985, con la legge n. 47.

Si parlava di dati, ne parlava anche il senatore Pollice. Si afferma che l'abusivismo sarebbe in diminuzione: quando avremo i dati definitivi

potremo dirlo; oggi, se consideriamo le situazioni denunciate e prospettate, per quanto riguarda, ad esempio, una città come Roma, dobbiamo allarmarci e dobbiamo anche renderci conto che vi è stata colpa del legislatore, della maggioranza e del Governo nel far credere alla gente che si poteva continuare a costruire abusivamente perchè, comunque, vi erano dei provvedimenti *in itinere* che avrebbero sanato tutte le situazioni.

Il decreto-legge in esame ha visto la sua prima edizione addirittura due anni fa; è dunque chiaro che si siano create aspettative e che la gente abbia continuato, anche per questo motivo, a costruire abusivamente.

Per quanto riguarda il merito del decreto in esame, diciamo intanto che non ci convince l'articolo 1, in quanto non è possibile approvare oggi, o tentare – come vorrebbe fare la maggioranza – di approvare oggi, questo decreto-legge ponendo un termine antecedente, cioè quello del 30 giugno 1987. Più giusto, e in questo senso abbiamo presentato un emendamento, parlare di un termine successivo all'approvazione del decreto-legge.

Inoltre, non siamo d'accordo in merito all'articolo 2 per quanto riguarda i suoli gravati da usi civici.

Condividiamo quanto la Commissione affari costituzionali ha detto con giudizio unanime per ciò che riguarda l'articolo 11: riteniamo infatti veramente assurdo chiudere gli occhi di fronte a tutto l'abusivismo verificatosi tra il 1983 e il 1985 e poi – in maniera surrettizia, e secondo noi anche immorale – introdurre con l'articolo 11 delle sanatorie: esse prevedono che laddove alcuni comuni intelligentemente abbiano adottato strumenti urbanistici successivamente all'entrata in vigore della legge n. 47, con il verificarsi di una conformità di certe violazioni di legge agli strumenti urbanistici, viene riconosciuta una conseguente sanatoria con dichiarazione di conformità. Secondo noi, come ha giustamente affermato la Commissione affari costituzionali, proprio perchè si è voluta la previsione dell'articolo 11, la maggioranza e il Governo dovevano avere il coraggio di affrontare una volta per sempre il discorso del grosso «buco» e delle grosse aspettative dei milioni di casi di abusi che riguardano il periodo che va dall'ottobre del 1983 all'entrata in vigore della legge n. 47.

Ancora non ci convince l'articolo 12 per quanto riguarda il silenzio-assenso. Per quanto concerne l'articolo 13, riteniamo che si dovrebbe introdurre un termine entro il quale il Ministro deve stabilire gli indirizzi per il recupero: inoltre riteniamo veramente ridicola la somma prevista di 50 miliardi, quando in Commissione si è parlato, come somma necessaria per far fronte al recupero delle aree interessate all'abusivismo, di circa 6.000 miliardi.

Per ultimo, caro Presidente, egregi colleghi, voglio affrontare il discorso più importante, quello al quale si vuole sfuggire, perchè, secondo alcuni anche questa sera, dovrebbe essere rinviato chissà a quando per creare ulteriori aspettative e magari illusioni, disillusioni e così via. Mi riferisco al discorso relativo alla sistemazione, una volta per sempre, di tutti i fenomeni di abusivismo avvenuti fra il 1983 e il 1985. Riteniamo che sia anche morale per chi, quando ha approvato la legge n. 47, ha perso tanto tempo creando tante aspettative, chiudere questa partita e allungare i termini per quello che riguarda le opere abusive realizzate tra il 1983 e il 1985.

In questo senso abbiamo presentato uno specifico emendamento, per cui la data andrebbe spostata dal 1° ottobre 1983 al 17 marzo 1985, ed invitiamo i colleghi ad approvarlo. Qualcuno potrà dire che ciò significherà far decadere

il decreto; ebbene, meglio far decadere questo decreto che non risolve alcun problema – e che anzi ne apre di nuovi e crea ulteriori aspettative – per poi affrontare l'intera tematica in tempi brevi e in maniera più compiuta, al fine di chiudere una volta per sempre la partita e di porre tutti i cittadini italiani sullo stesso piano.

Per questi motivi, se non verranno apportate le modifiche sostanziali che abbiamo chiesto con i nostri emendamenti, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale voterà contro il decreto-legge in esame. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, questa del condono edilizio è una vicenda lunga e travagliata.

BERLINGUER. Voi vi apprestate a renderla più lunga, perchè volete fare in modo che il Governo firmi altri decreti-legge: il decimo, l'undicesimo ed altri ancora. (*Commenti del senatore Visibelli*).

CORLEONE. Collega Berlinguer, ognuno deve valutare il modo in cui si è sviluppata questa vicenda, le contraddizioni che esistono all'interno delle forzè politiche ed i motivi per i quali si è arrivati a nove decreti su questa materia.

Ritengo che il decreto al nostro esame, che è alla sua nona edizione, qualora decadesse, non potrebbe essere reiterato, dopo quello che è avvenuto.

BERLINGUER. È un'illusione!

CORLEONE. Questo lo vedremo; in ogni caso vi sarebbe qualcuno che si assumerebbe una grossa responsabilità: sicuramente il Governo.

BERLINGUER. Innanzitutto voi, in questo momento.

PRESIDENTE. Senatore Berlinguer, lasci parlare il senatore Corleone.

CORLEONE. Ritengo che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, reiterare su questo argomento un nuovo decreto sarebbe una violazione costituzionale enorme. Non credo che un Governo *in articulo mortis* possa fare violenza alla Costituzione in risposta alla Corte costituzionale: non ci credo. Tuttavia ciò fa parte della responsabilità o dell'irresponsabilità in primo luogo del Governo: esso vuol farci ingoiare un decreto come questo perchè giunge al nostro esame al 57° giorno, e quindi vi è la necessità assoluta di ratificarlo.

Vi è chi vuole il Senato delle regioni; intanto abbiamo il Senato delle ratifiche obbligate, un Senato cui è impedito di legiferare liberamente. A mio parere, onorevoli colleghi, questo decreto peggiora la situazione della legge n. 47 del 1985 in alcuni punti, ad esempio nell'articolo 2. Infatti questa norma non era prevista in quella legge: o sbaglio, senatore Pagani? Era proprio necessario inserire questo articolo, per dare modo di aggredire anche quelle zone? Si tratta infatti di una licenza di aggressione alle zone

gravate di usi civici e quindi utilizzate per attività agro-pastorali. Mi si deve spiegare perchè si è ritenuto necessario inserire questa norma.

Inoltre, si afferma che non si possono aprire i termini per i 700.000 vani che si riferiscono al periodo 1983-1985: ma poi, all'articolo 11, si introduce una norma che è una licenza in mano ai comuni per ricomprendere tutto quello che è stato realmente costruito in quegli anni. Infatti, con una formulazione che si vuole definire tecnica, cioè incomprensibile a prima vista, si dispone: «Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986». In realtà si apre già una falla nuova rispetto a quanto si sostiene di voler mantenere vincolato.

Vi è poi tutta la proposizione relativa all'abusivismo in zone sismiche. Anche in questo caso si dà una licenza di uccidere: certo, uccidere il territorio, ma il nostro territorio è già stato colpito, vulnerato in tutti questi anni ed il decreto-legge in esame contribuisce alla spirale delle aspettative e delle speranze continue. Oggi abbiamo sentito, dall'intervento pur pregevole del senatore Acquarone, che la vicenda non si conclude qui: ce l'ha detto chiaramente. Il senatore Acquarone sostiene che i problemi esistono e che dovremo affrontarli nuovamente, ma in realtà il messaggio che oggi da quest'Aula mandiamo, convertendo in legge questo decreto-legge, è che, seppure questa volta non ce l'abbiamo fatta, ci sarà un'ulteriore occasione in cui finalmente riapriremo la quarta fascia cronologica di sanatoria. Non vi si affronta alle radici il problema del riordino urbanistico e della riqualificazione delle periferie dove è sorto l'abusivismo di tutti i generi.

Siamo di fronte ad una situazione paradossale. I dati che il collega Pollice definiva incompleti, per quanto tali, dimostrano che questa normativa ha prodotto degli effetti abnormi. Le denunce per il condono sono state tutte concentrate al Nord, quando si è sempre detto che bisognava invece far emergere l'abusivismo del Sud. Abbiamo permesso che si mettessero in regola le violazioni minime, che non aggrediscono il territorio, ma semmai riguardano l'interno di un appartamento per l'apertura di una finestra o per la costruzione di un tramezzo o dei servizi igienici. Ecco, abbiamo fatto emergere l'abusivismo dei servizi all'interno degli appartamenti, mentre ancora aspettiamo di far emergere quello primario! Si dice che i cittadini non hanno avuto tempo di mettersi in regola. Ma la ragione di ciò risiede nel fatto che si attende sempre l'arrivo della grande sanatoria: se fino ad ora non c'è stata, prima o poi arriverà. Se non interveniamo con una legge complessiva, ci sarà sempre la speranza nella grande sanatoria, magari in occasione di qualche decennale o di altre ricorrenze del genere.

Così come è stata voluta, la sanatoria ha avuto effetti inconcepibili. Secondo i dati, Venezia sarebbe la capitale dell'abusivismo, seguita da Pesaro e così via: tutte città che invece non hanno sofferto l'abusivismo vero, quello che si paventa e che è stato denunciato per anni come ragione di un intervento di emergenza.

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono le piccole violazioni assommate, che formano i grandi numeri.

CORLEONE. È proprio quello che sto dicendo. Abbiamo fatto emergere la realtà delle piccole violazioni, mentre invece il problema è la grande

aggressione al territorio e alle coste. Il vero problema è il fenomeno delle periferie, dove l'invivibilità crea violenza, crea un clima che porta le nostre città ad una situazione intollerabile. In tal modo i problemi della periferia investono anche i centri storici: si spiega così il muoversi come branchi da parte di giovani sui quali pesa la situazione di invivibilità dei propri quartieri.

A nostro avviso, continuare sulla strada dei decreti è sbagliato, perchè ciò genera sempre la speranza che prima o poi sarà stabilito un nuovo termine.

Ci si chiede: cosa succederebbe nel caso questo decreto-legge decadesse? Noi crediamo che si aprirebbe la strada per un provvedimento organico che affronti il problema, come è stato detto questa mattina in Commissione ambiente. Serve una legge nella quale affrontare, assieme al regime dei suoli, anche un riordino complessivo in materia urbanistica. Non vediamo perchè si debba così tanto paventare la decadenza di questo provvedimento.

Inoltre, signor Sottosegretario, siamo molto allarmati dai problemi di costituzionalità che tale normativa presenta. Queste sono le ragioni di fondo della nostra posizione, che abbiamo evidenziato in un dibattito estremamente breve: ieri c'è stato l'esame dei requisiti di costituzionalità; questa mattina l'esame in Commissione; oggi pomeriggio la discussione sulla sentenza della Corte costituzionale e quella sulle pregiudiziali di costituzionalità, alla quale nessun Gruppo ha ritenuto di dover partecipare, come se fossero questioni ininfluenti. Si tratta invece di questioni scottanti, voglio ribadirlo. Questo decreto-legge conferma la data del 30 giugno 1987 come termine di presentazione delle domande di concessione o autorizzazione in sanatoria, e sposta, in realtà, il termine per la denuncia catastale. Infatti, si è voluto fare la riforma del catasto attraverso il provvedimento sul condono edilizio, spostando il termine per la dichiarazione catastale al 30 giugno 1989. Secondo noi, anche se tale termine rimanesse fissato al 30 giugno 1988, non succederebbe nulla.

Se questo decreto non venisse convertito, otterremmo il risultato di non convertire in legge le norme peggiori che sono state aggiunte. Infatti, riteniamo che i problemi reali, quelli sociali, urbanistici, relativi alla qualità della vita nei nostri centri abitati, che deve sicuramente migliorare, possano essere affrontati in modo diverso da come avviene con l'articolo 11, con quello sulle zone sismiche e con quello relativo ai suoli gravati da usi civici.

Ecco le ragioni, signor Presidente, per le quali diciamo no a questo decreto-legge, come hanno fatto alla Camera i Gruppi che noi qui rappresentiamo. Cosa significa dire no? Dire no, come ha fatto Antonio Cederna, significa non approvarlo; non c'è un modo più nobile di un altro per dire no. Oggi comunque noi lo diremo in tutte le maniere in cui è possibile, in termini cioè politici, di contenuto e regolamentari. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dei senatori Pollice e Misserville*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrara. Ne ha facoltà.

PETRARA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche noi riteniamo che il ricorso alla decretazione di urgenza in materia di abusivismo edilizio non sia il modo migliore per correggere i vizi di fondo che sono alla base della legge n. 47 del 1985. Essi

per certi versi hanno impedito financo di conseguire gli obiettivi di messa a regime della normativa che il legislatore si era prefisso, tante sono le anomalie, le incongruenze, le contraddizioni, le difficoltà interpretative di alcuni articoli, le ingiustizie sociali, i paradossi, per altro richiamati dallo stesso relatore, e in alcuni casi le violazioni di norme costituzionali, come ha anche rilevato l'Alta corte con motivazioni che noi abbiamo condiviso pienamente con l'intervento del senatore Maffioletti e che lo stesso avvio della discussione di questa sera ha messo in evidenza.

L'iniziativa legislativa del Governo, a nostro avviso, ha ulteriormente complicato il problema, suscitando confusione, attese inutili, incertezze di diritto. Non si risponde con misure di corto respiro, adottando misure contraddittorie, farraginose e schizofreniche, il più delle volte con la solita tecnica dei pannicelli caldi (sì, anche noi lo riteniamo) rispetto ad una materia tanto complessa e delicata qual è quella dell'abusivismo edilizio ed urbanistico, ma affrontando la problematica con una legge seria di riordino che nei suoi contenuti abbia la forza culturale, sociale e finanziaria di porre fine ad una piaga che ha afflitto per lunghi anni il paese e ha condizionato la vita ed i comportamenti di intere comunità.

Ora il decreto al nostro esame per noi si colloca in questa logica, sia ben chiaro, e lo consideriamo un modestissimo tentativo di introdurre qualche modificazione di mediocre profilo legislativo. È questa d'altronde la ragione della nostra insoddisfazione e contrarietà all'azione del Governo: è la ragione per cui, ancora una volta, ribadiamo il giudizio fortemente negativo sull'impianto della legge n. 47 e sulle norme, alle volte contrastanti e confuse, emanate con un decreto-legge, sul modo in cui si è attestata la maggioranza su un fenomeno complesso e inquietante. Il provvedimento di sanatoria degli abusi edilizi e urbanistici rimane ancora, per il Gruppo comunista, un provvedimento ingiusto, sbagliato, iniquo, oltrechè fiscale, finanche inutile ai fini di una efficace lotta all'abusivismo, come abbiamo constatato dalle cifre forniteci dal Ministero dei lavori pubblici. Non si è voluto infatti distinguere fra abusivismo di bisogno e abusivismo derivante da speculazione e illeciti arricchimenti: si è invece voluta compiere una semplice operazione fiscale, una manovra finanziaria, nè si sono forniti ai comuni mezzi e risorse per risanare le zone devastate dall'abusivismo e per dare dignità umana agli agglomerati abusivi. Non è perciò un caso se oggi, a distanza di tre anni dall'applicazione della legge, constatiamo il generale fallimento di essa tanto più in quanto in parallelo non si sono adottati quei provvedimenti legislativi finalizzati alla rimozione delle cause vere del fenomeno dell'abusivismo. Mi riferisco anche all'insufficienza di una legislazione urbanistica, alla mancata approvazione della legge sul regime dei suoli, al mancato finanziamento del piano decennale per incentivare l'edilizia economica e popolare, alla mancata attuazione dell'articolo 29 della legge n. 47 relativo ai piani di recupero. Tutte circostanze che hanno spinto i proprietari delle aree a fare un uso selvaggio del territorio e milioni di famiglie a risolvere il problema della casa al di fuori delle norme e anche al di fuori degli strumenti urbanistici o addirittura in contrasto con essi.

La conseguenza di tale inadempienza del Governo è, a nostro avviso, la causa principale oggi di un fortissimo malessere sociale che tende ad acuirsi nel Mezzogiorno e nelle grandi aree urbane: ciò a causa dell'irrisolto problema della casa, dell'invivibilità delle periferie urbane, del degrado dell'ambiente, della mancanza o della precarietà dell'urbanizzazione e dei servizi primari.

Nel Mezzogiorno, come sappiamo, siamo al dramma: i dati sull'abusivismo ci dicono che il fenomeno è di grandi proporzioni, anche se gli abusi denunziati sono solo una minima parte (si pensa il 20 per cento circa). Occorrerà quindi riportare alla legalità una quantità enorme di insediamenti residenziali, riqualificando pezzi consistenti del territorio nazionale con impiego di ingenti risorse finanziarie che nessuno sa da dove attingere.

Non c'è dubbio, i danni maggiori sono concentrati al Sud perchè è al Sud che sono avvenute le devastazioni che hanno maggiormente compromesso l'equilibrio territoriale, idrogeologico e paesaggistico. Sono concentrati al Sud i comuni che in questi anni hanno operato senza una pianificazione dell'assetto del territorio e una strumentazione urbanistica adeguata, nonostante un complesso di norme prodotte dal Parlamento. I ritardi delle regioni sono noti anche nell'applicazione della legge n. 47 nel definire i piani urbanistici di assetto territoriale, così come sono note le inadempienze di molti comuni nell'adottare le strumentazioni urbanistiche generali e particolari. Tuttavia questi ritardi e inadempienze non giustificano la latitanza del Governo nell'affrontare e risolvere i problemi collegati alla difesa del suolo e ad un utilizzo razionale del territorio e dell'ambiente.

La situazione, poi, tende a diventare esplosiva dopo che circa 7 milioni di cittadini hanno pagato oblazioni per oltre 6.000 miliardi di lire senza ottenere ancora le concessioni di sanatoria e quel complesso di servizi che possono riportare alla legalità vaste aree devastate dall'abusivismo. Sono note d'altronde le difficoltà dei comuni di avviare le necessarie istruttorie delle domande e gli interventi di risanamento, in presenza di ostacoli oggettivi derivanti dalla mancanza di mezzi, di strumenti e di precise norme operative.

Peraltro la reiterazione dei nove decreti ha ulteriormente aggravato lo stato di confusione e di incertezze del diritto e ha generato nuovo abusivismo. Se il Governo continuerà – noi non ce lo auguriamo – a reiterare decreti, siamo convinti che si porterà ancora un ulteriore contributo all'affermarsi dell'abusivismo edilizio.

In tale situazione di vuoto legislativo l'unica cosa che è scattata è stata la norma perversa contenuta nell'articolo 35 della legge n. 47, che prevede il «silenzio-assenso» sulla richiesta di concessione in sanatoria dopo 24 mesi.

Ecco allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, che scaturisce di qui la nostra preoccupazione per la sorte del decreto-legge che stiamo esaminando. Avvertiamo la necessità che il decreto non decada e che la vicenda dell'abusivismo si chiuda rapidamente e si volti pagina, in modo da fornire ai comuni alcune norme operative e di definizione che permettano loro di affrontare una fase nuova: ciò in modo da porre i cittadini in un quadro di maggiore certezza del diritto.

Naturalmente il decreto, così come è, non ci soddisfa ed avremmo potuto apportare correzioni e modifiche sostanziali con la presentazione di opportuni emendamenti anche per rimuovere tutti quegli interventi di ordine generale in materia urbanistica ed edilizia introdotti nel testo, così come è stato rilevato dalla Commissione giustizia. Tuttavia ci siamo resi conto che così operando avremmo contribuito ad affossare il decreto, rendendo assolutamente inapplicabile la legge di sanatoria e lasciando nella più profonda confusione, per mancanza di certezza di diritto, cittadini ed enti locali.

Non abbiamo allora voluto bloccare il testo pervenuto dalla Camera, pur non avendo accolto alcune proposte comuniste che per noi sono significative (quali le agevolazioni per quei cittadini che avessero costruito abusivamente in stato di necessità, applicandole per i figli minori e in base alle possibilità economiche; la distinzione tra abusivismo di bisogno e abusivismo di speculazione; la riformulazione dell'articolo 13, con la quale introdurre procedure per i piani di recupero e assicurare le necessarie risorse finanziarie) e pure in presenza di norme estremamente ambigue e pericolose (come giudichiamo la possibilità di sanare anche edifici siti in aree demaniali gravate da usi civici, che sono escluse bensì dall'articolo 33 della legge n. 47, ma che comunque non si possono cancellare disconoscendone l'esistenza di agglomerati abusivi; la competenza per l'espressione del parere sulle aree soggette a vincolo paesaggistico, *ex* legge n. 431, anche al Ministero dei beni culturali e ambientali anzichè alle sole regioni, come stabilisce in via ordinaria la stessa legge n. 431 e la stessa Corte costituzionale, come abbiamo appreso stasera; il silenzio-assenso sempre per le aree soggette a vincolo paesaggistico successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva). Pur in presenza di molte ombre e contraddizioni presenti nel testo, abbiamo ritenuto di non presentare emendamenti e di considerare alcune norme tecniche introdotte dalla Camera nel decreto-legge migliorative della legge n. 47 e tali da chiudere una fase di confusione e di incertezza e da avviare un processo legato al risanamento delle aree devastate dall'abusivismo.

Naturalmente le modifiche apportate, frutto anche di una ragionevole mediazione fra le forze sociali e politiche, seppur modeste e per nulla sufficienti a mettere a regime la legge n. 47, costituiscono un elemento di maggiore chiarezza legislativa e di più incisiva operatività. Il decreto infatti prevede nuovi termini per le denunce catastali (anche se il problema a nostro avviso non si risolve con le proroghe di termini, se non si avvia una seria ristrutturazione del catasto adeguandolo a nuovi compiti con il personale necessario, mezzi moderni e strutture idonee); introduce procedure più snelle per l'adeguamento dei manufatti abusivi sorti in zone sismiche ai fini di accertare i requisiti di sicurezza delle strutture e garantire tranquillità anche ai cittadini; dà la possibilità di conservare i finanziamenti agevolati con il contributo dello Stato anche in caso di superamento delle superfici; prevede l'ulteriore possibilità di ripresa dei procedimenti in corso su richiesta della parte ed estende la possibilità di sanatoria per i reati previsti dalla legge n. 47; riduce il costo dell'oblazione per alcune categorie di cittadini che avevano presentato domanda di condono; introduce finanziamenti - per la verità, a nostro avviso, una goccia nell'oceano - per i piani di recupero del territorio.

Non dimentichiamo che i dati che sono venuti da un'indagine ci dicono che per i piani particolareggiati previsti dall'articolo 29 della legge n. 47 occorrono finanziamenti che vanno oltre gli introiti derivanti dal condono ed è perciò ridicolo prevedere, come si è fatto nella finanziaria 1988, 40 miliardi per predisporre indirizzi e criteri per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate all'abusivismo ed un programma di interventi e di opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico e urbanistico delle zone maggiormente interessate.

Ed è altrettanto assurdo che si prevedano, con il decreto oggi al nostro esame, all'articolo 13, appena 50 miliardi per l'attuazione dei piani di recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate all'abusi-

vismo e la predisposizione di un programma di interventi ed opere finalizzate al recupero ambientale, paesistico e urbanistico.

Il problema a nostro avviso è di ben altre proporzioni e natura, lo abbiamo ribadito senza riscontrare la dovuta attenzione in sede di discussione della finanziaria da parte del Governo e della maggioranza e lo affermiamo oggi. Ritorniamo a ribadire che, per attuare i piani di recupero per risanare le periferie urbane e i centri storici ormai al limite del collasso e per migliorare la qualità della vita delle comunità, soprattutto nel Mezzogiorno, abbiamo bisogno di dirottare per questi obiettivi almeno parte delle risorse del condono edilizio.

Noi abbiamo fatto la nostra parte presentando un disegno di legge in tal senso.

L'auspicio che rivolgiamo a quest'Aula è che si affronti la materia e si decida di avviare la fase postabusivistica in maniera concreta. D'altronde, l'attuazione dei piani di recupero - come opportunamente è stato ribadito stamane in Commissione dal senatore Cutrera con il quale noi concordiamo - può anche chiudere la fascia di *vacatio* della legge n. 47 del 1985, ossia può agevolmente risolvere il problema delle costruzioni abusive realizzate dopo la data del 1° ottobre 1983. Non ci sono altre vie, altre scorciatoie da praticare al di fuori dei piani di recupero.

Noi non vogliamo che la sanatoria diventi permanente e non intendiamo istituzionalizzare la convinzione che comunque per tutte le situazioni irregolari alla fine si trovi sempre una soluzione, nè tanto meno vogliamo chiudere gli occhi di fronte alla situazione esistente: 700.000 vani abusivi costruiti in quel periodo, procedure non attivate dagli amministratori comunali, sentenze non emesse dai magistrati e leggi non adottate dalle stesse regioni nell'attesa che il Parlamento approntì un ulteriore atto di condono. Il Parlamento deve compiere ben altre scelte ed è necessario che si occupi seriamente della materia in un'ottica di recupero del territorio, così come abbiamo proposto con il nostro disegno di legge, tendente a fornire mezzi e strumenti agli enti locali per attuare piani e programmi di recupero delle aree interessate dal fenomeno dell'abusivismo e di riqualificazione e risanamento del territorio e di tutela dell'ambiente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono queste le motivazioni per cui, pur non condividendo la filosofia che sta alla base dell'impianto legislativo del decreto-legge al nostro esame, non intendiamo attivare alcuna iniziativa per affossare tale provvedimento legislativo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MONTRESORI, *relatore*. Signor Presidente, credo serva a ben poco replicare, soprattutto per la particolare situazione che si sta verificando in quest'Aula a seguito di una ventilata richiesta di verifica del numero legale (tutti con uno sguardo possono capire quale sarà il risultato di questa verifica). In secondo luogo, vi è il fatto che la discussione generale ha riproposto temi che erano già stati sollevati questa mattina in sede di Commissione ed erano poi stati affrontati nella relazione generale. Quindi, sostanzialmente c'è ben poco da replicare.

Invito il Senato ancora una volta a voler fare atto di fiducia, come l'ho chiamato all'inizio della mia relazione, votando la conversione in legge del decreto perchè credo che si debbano considerare prevalenti e necessarie le ragioni di chiudere il più possibile rapidamente questa partita dell'abusivismo per pensare ad una politica a favore del territorio diversa che vada nel senso di un miglioramento della qualità della vita nelle nostre città. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, intervengo molto brevemente stante l'ora e i segnali che provengono dall'Aula per quanto riguarda l'ipotesi di una non prosecuzione dei lavori per questa sera.

Devo dire che il Governo si associa alle conclusioni adottate dalla Commissione di merito. Si tratta di un provvedimento travagliato attraverso il tempo – non soltanto attraverso i mesi ma anche attraverso gli anni – che è stato scavato ed approfondito in tutte le sedi sia a livello parlamentare, sia a livello di opinione pubblica, sia a livello di tecnici. Credo che in questa occasione sia importante sottolineare la necessità di mettere un punto fermo, in modo che se dovesse riaprirsi la discussione tanto su aspetti particolari del condono quanto su aspetti generali della stessa normativa lo si possa fare avendo acquisito talune certezze che invece, diversamente, risalirebbero unicamente alla legge n. 47 del 1985, oppure aprirebbero punti interrogativi difficilmente superabili in questo momento.

Effettivamente, come è stato detto anche da autorevoli rappresentanti delle opposizioni, è importante chiudere il capitolo soprattutto dei decreti rinnovati, almeno per quel che riguarda il condono edilizio che, effettivamente, annovera un *record* in questa materia.

Peraltro, sulla base della pronuncia della Corte costituzionale, si deve prendere atto della modifica intervenuta, una modifica direi preventiva, anteriore alla censura da parte della Corte dell'articolo 12, in modo tale che lo stesso, così come si presenta all'attenzione dei senatori, è da considerare ortodosso e tale da aver superato il vaglio della Corte costituzionale. Però, la sentenza della Corte non si limita all'esame del testo del decreto, non si limita al suo articolo 12, ma prende in esame anche la reiterazione ormai storica di taluni provvedimenti e l'aspetto sostanziale consistente nel verificare se in questa reiterazione del decreto non soltanto ricorrano i requisiti della necessità e dell'urgenza, ma anche se vi sia una ortodossia costituzionale. Evidentemente non resta che prendere atto della volontà della Corte, del parere della Corte, del vincolo della Corte e assumere un comportamento conseguente.

Quello del condono – non sto a ripetere cose già dette in sede di Commissioni, in sede di Aula, specialmente alla Camera dei deputati – è un problema complesso che, così come si presenta all'attenzione dei senatori, sviluppa aspetti di luci e di ombre. Di luci perchè tende a mettere chiarezza – vi è almeno un tentativo in questo senso – in una materia estremamente magmatica, nei confronti della quale si è stati molto tolleranti non soltanto da parte del potere centrale, non soltanto da parte dell'autorità statuale, non soltanto da parte del Governo e del Parlamento, ma anche, e forse particolarmente, da parte delle autorità locali.

Complessivamente la legge n. 47 non costituisce un fallimento. Certo vi sono degli aspetti che non sono stati superati, ci sono delle norme che, addirittura, non sono di agevole applicazione, c'è il tormento di molti amministratori che non riescono facilmente a concedere le autorizzazioni sulla base delle domande di condono, sulla base della difficile normativa. Però, un punto di riferimento si è avuto, un certo ordine o un principio di ordine è stato stabilito. Le autodenunce, alla data del 31 marzo 1986, ammontavano a 3.900.000 e si presume che le stesse siano state, alla scadenza del termine definitivo, complessivamente 7.000.000.

Per quanto riguarda i dati sul neo-abusivismo, bisogna dire che si tratta di un punto sul quale si è soffermato particolarmente il senatore Pollice, ma credo sia comunque un punto importante, perchè il significato della legge è apprezzabile o particolarmente apprezzabile se mette un punto fermo all'abusivismo e se, dal momento in cui è entrata in vigore la legge sul condono edilizio e dal momento in cui sono entrati in vigore i decreti che si sono succeduti nel tempo in materia di condono edilizio, possiamo verificare concretamente che il fenomeno si è attenuato. Io credo che la seconda relazione del Governo sia stata colma di cautele: non è stata avanzata alcuna certezza, non vi sono atteggiamenti gladiatori da parte di chi ritiene di aver avuto ragione, vi sono semplicemente indicazioni di carattere numerico, riferite ai comuni che sono stati più diligenti e ai comuni che hanno segnalato gli abusi, i deferimenti alla magistratura. Allora, è pur vero che è stato soltanto il 10 per cento dei comuni italiani a segnalare al Ministero competente le violazioni successive, ma sono altrettanto vere due cose: il 10 per cento aveva un riferimento meramente numerico di termini molto limitato, ma un riferimento concreto a termini più generali e cioè a più del 20 per cento delle aree del paese, e quindi gli interessati erano forse qualcosa di più del 20 per cento dell'intera popolazione nazionale, con riferimento anche ad alcune circoscrizioni della capitale che avevano messo in evidenza una forte tendenza all'abusivismo.

Ripeto, i termini numerici a volte possono dire poco; a me pare invece molto più significativa la tendenza alla presenza di reati e di violazioni minori e al mancato esercizio, da parte della pubblica autorità, di un controllo, non tanto per carenza di impegno in tal senso, quanto perchè le gravi violazioni, che un tempo erano state segnalate proprio in quelle aree urbane corrispondenti ai comuni che hanno inviato i rapporti e le relazioni al Ministero dei lavori pubblici dopo l'approvazione della legge n. 47 del 1985, erano presenti in misura molto minore mentre, nella maggior parte dei casi, come ho già detto, si trattava di violazioni minori o quanto meno non più rilevanti come le precedenti.

Sono perfettamente d'accordo sul fatto che la necessità di combattere il fenomeno dell'abusivismo edilizio deve essere legata anche alla crisi abitativa. Ci troviamo di fronte ad una legge, quale è quella sull'equo canone, applicata soltanto parzialmente e ad un mercato che si è vendicato di certi vincoli imposti dalla legge stessa dando luogo a tutta quella casistica che, soprattutto nelle grandi città, corrisponde a comportamenti che il compianto ministro Compagna definiva gli effetti non voluti dal legislatore. La legge sull'equo canone quindi deve essere certamente rivista e ciò avverrà in seguito all'approvazione di un disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri che verrà portato all'attenzione del Parlamento.

Le somme incassate fino ad oggi, come ho già detto alla Camera, ammontano a 5.650 miliardi di lire, ma si presume che, con il completamen-

to delle rateazioni, si possa arrivare a 6.000 miliardi. Devo anche dire che si sta compiendo un censimento *post legem* il più completo possibile che verrà sottoposto all'attenzione del Parlamento.

Rispondendo a quanto è stato richiesto, devo dire che le autodenunce relative alla città di Roma sono 424.000, ma va precisato che almeno 400.000 riguardano violazioni minori e che in molti casi lo stesso proprietario, anche con riferimento allo stesso immobile, ha presentato più denunce.

Credo che non debba essere omesso un riferimento all'articolo 13 che stanzia una somma significativa anche se non particolarmente rilevante: si tratta di 50 miliardi di lire per la valutazione di criteri ed indirizzi e per il coordinamento delle politiche di risanamento nonchè per certi interventi sperimentali di risanamento in alcune località.

È stato proposto da parte di taluni Gruppi, ed in particolare da quello del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, un allargamento alla cosiddetta quarta fase, cioè al periodo tra il 1983 e il 1985. Il Governo si è espresso negativamente perchè non ritiene che, soprattutto in questi ultimi giorni, debbano essere apportate modifiche che comporterebbero una decadenza del decreto con conseguenze che riteniamo piuttosto gravi. Vi è la disponibilità ad affrontare il problema, ma non in termini semplicistici di mero allargamento, il che rappresenterebbe un aggravamento degli errori che vengono contestati al Governo in materia di condono, sia in relazione alla presentazione dei disegni di legge, sia in ordine al modo con cui il Governo si è espresso nel corso dell'approvazione della legge n. 47, sia per quello che riguarda i decreti-legge.

A me pare che si riscontri una certa contraddittorietà in quello che è stato detto da alcuni Gruppi, in particolare da quello del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, in ordine all'aspetto legislativo che si presenterebbe errato, ingiusto e che non modificherebbe una situazione molto difficile, comunque di illegittimità sostanziale e formale, quando poi si arriva a chiedere un'estensione fino al 17 marzo 1985.

Faccio rilevare come i condoni possano anche non essere strettamente equiparabili all'amnistia, come ha osservato il senatore Acquarone: però in questo caso vi è un'equiparazione di natura sostanziale. Creare aspettative in molti casi può anche risultare sbagliato, ma è sbagliato interpretare il messaggio del Governo o del Parlamento in modo estremamente permissivista e di comodo per dar luogo, nel periodo in cui il provvedimento viene discusso (e sappiamo quanto questo periodo sia durato), a nuove violazioni al fine di poter beneficiare di un condono *in fieri*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 3, le parole: «30 giugno 1988» *sono sostituite dalle seguenti*: «30 giugno 1989».

All'articolo 2, al comma 1, le parole da: «oltre a quelle prescritte» *fino a*: «necessari alle stesse» *sono sostituite dalle seguenti*: «oltre a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato»; *e le parole da*: «L'atto di disponibilità» *fino a*: «come sopra determinato» *sono sostituite dalle seguenti*: «L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunti i seguenti:

"Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso terzo comma"».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «tale certificazione non è necessaria», *sono aggiunte le seguenti*: «se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco»;

al comma 3, al capoverso, dopo le parole: «sono determinati», *sono aggiunte le seguenti*: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, »;

al comma 4, primo capoverso, dopo le parole: «un progetto di», *è aggiunta la seguente*: «completo»; *e dopo le parole*: «un professionista abilitato», *sono aggiunte le seguenti*: «ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, »;

al comma 4, secondo capoverso, dopo le parole: «il deposito del progetto di», *è aggiunta la seguente*: «completo»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti»;

al comma 6, dopo le parole: «necessaria all'accatastamento», *sono aggiunte le seguenti*: «Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti».

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «legge 2 febbraio 1974, n. 64, », *sono aggiunte le seguenti*: «, nonchè i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è reso ai sensi del nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. All'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: "si intende reso in senso negativo" sono sostituite dalle seguenti: "il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto della relativa amministrazione. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte"».

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis*. - 1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, va interpretato nel senso che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il conseguimento della sanatoria».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane, nonchè le regioni, stabilisce indirizzi per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo, attraverso i piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e predispone, anche sulla base di indicazioni delle regioni interessate, un programma di interventi ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate.

2. Il Ministro dei lavori pubblici individua altresì le località nelle quali effettuare interventi sperimentali di recupero urbano di base sulla scorta di progetti approvati con proprio decreto, sentite le amministrazioni comunali, con gli effetti previsti dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Tali progetti devono considerare intere zone degradate dall'abusivismo.

3. Con la relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, il Ministro dei lavori pubblici riferisce sullo stato delle indagini di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nel capitolo

9423 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1986, n. 76, 30 settembre 1986, n. 605, 9 dicembre 1986, n. 823, 9 marzo 1987, n. 71, 8 maggio 1987, n. 178, 9 luglio 1987, n. 264, 4 settembre 1987, n. 367, e 7 novembre 1987, n. 458.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, resta fissato al 30 giugno 1987, con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta, a titolo di oblazione, per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 30 giugno 1987.

2. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato.

3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a lire 250.000 di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Resta fissato al 30 giugno 1987» *con le altre* «è fissato non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.1 SPECCHIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il termine del 1° ottobre 1983, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è fissato al 17 marzo 1985».

1.2 SPECCHIA

Invito il presentatore ad illustrarli.

SPECCHIA. Signor Presidente, credo di aver già illustrato i due emendamenti nel corso del mio intervento: si tratta di due questioni alle quali noi annettiamo grande importanza.

L'emendamento 1.1 si riferisce al comma 1 dell'articolo 1: chiediamo di sostituire l'espressione «resta fissato al 30 giugno 1987» con le parole «è fissato non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». In sostanza chiediamo che il termine per le domande sia spostato dal 30 giugno 1987, come indica il decreto-legge, alla data di entrata in vigore della legge di conversione che stiamo esaminando.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, si tratta della *vexata quaestio* delle opere abusive costruite tra l'ottobre 1983 e l'entrata in vigore della legge n. 47. Riteniamo che, una volta per sempre, bisogna dire una parola chiara e definitiva e per questo motivo proponiamo che all'articolo 1, dopo il comma 1, venga inserito il comma 1-*bis* che reca: «Il termine del 1° ottobre 1983, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è fissato al 17 marzo 1985».

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, colleghi senatori, onorevole sottosegretario Costa, mi dispiace di dover esordire di fronte ad un autorevole rappresentante del Governo al quale mi legano antichissimi vincoli di amicizia...

BOATO. Non sarete mica così vecchi!

MISSERVILLE. ... con una richiesta di verifica del numero legale, che abbiamo regolarmente fatto pervenire alla Presidenza e che deve essere attuata: su questo si incentra il mio richiamo.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, la richiesta cui lei accenna risulta presentata e adesso ne diamo corso.

MISSERVILLE. È necessario verificare il numero legale prima dell'indizione di una votazione. Poichè la prossima votazione si riferirà agli emendamenti che sono stati presentati dal senatore Specchia, chiediamo che la Presidenza proceda subito alla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. È quanto stavo per fare, senatore Misserville, accingendomi a disporre la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Misserville, Gradari, Visibelli, Specchia, Corleone, Strik Lievers, Pollice, Spadaccia, Boato e Biagioni è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Onorevoli colleghi, la Presidenza decide di togliere la seduta. Il Senato, a norma dell'articolo 108, quarto comma, del Regolamento, è convocato per domani, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ULIANICH, *segretario, dà annunzio delle mozioni, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 11 marzo 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 11 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive» (906) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 20,30*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 90

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BUTINI, RUFFINO, FONTANA Elio, BAUSI, BEORCHIA, COLOMBO, CORTESE, GIACOVAZZO, GUZZETTI, IANNI, PATRIARCA, ZANGARA, CHIMENTI, PERINA, LIPARI, COCO, DE GIUSEPPE, GALLO, PINTO, VENTURI, VITALONE, SARTORI e GRASSI BERTAZZI. – «Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale» (924);

LOPS, CASCIA, SCIVOLETTO, MARGHERITI, TRIPODI, CASADEI LUCCHI e PETRARA. – «Norme per la istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita» (925);

AZZARETTI, CHIMENTI, PERINA, GALLO, PARISI, CORTESE, PULLI, MELOTTO, GUZZETTI, CUMINETTI, GOLFARI, BONORA, BOGGIO, VERCESI, EMO CAPODILISTA, REZZONICO, GRASSI BERTAZZI e RUFFINO. – «Istituzione del servizio trasfusionale nazionale» (926);

VISCA, MARIOTTI, PUTIGNANO, MARNIGA, VELLA e MAZZOLA. – «Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (927);

CARLI, MANCINO e ALIVERTI – «Integrazioni e modificazioni alle norme sulla legge finanziaria recate dagli articoli 2, 4, 6 e 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468» (928);

CAVAZZUTI e ROSSI. – «Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente riordino della tassazione sui redditi di capitali» (929);

DE CINQUE, SARTORI, NIEDDU, PINTO, SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, DELL'OSSO e COVELLO. – «Disposizioni in materia di usi civici» (930).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

AGNELLI Arduino. – «Interpretazione autentica degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'artico-

lo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari» (795), previo parere della 1ª Commissione.

– in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

VISCA ed altri. – «Integrazione all'articolo unico della legge 26 luglio 1984, n. 415, di modifica dell'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali» (927), previo parere della 1ª Commissione.

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 9 marzo 1988 è stata presentata la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

RIVA, ALBERTI, ARFÈ, CAVAZZUTI, FIORI, FOA, GIOLITTI, NAPOLEONI, NEBBIA, ONGARO BASAGLIA, ONORATO, OSSICINI, PASQUINO, ROSSI, STREHLER, ULIANICH e VESENTINI. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cosiddetti "fondi neri" dell'IRI e delle società collegate e sulle connesse responsabilità politiche e amministrative» (*Doc.* XXII, n. 10).

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

SPADACCIA ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività di Licio Gelli in quanto capo della Loggia massonica P2» (*Doc.* XXII, n. 8), previo parere della 2ª Commissione.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Paolo Eugenio Vigo di Voltri (Genova), chiede un provvedimento legislativo che integri la Costituzione in materia di *referendum*, elezioni, partiti politici ed indennità parlamentare (*Petizione* n. 57).

In data 9 marzo 1988 tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Mozioni

ARFÈ, AGNELLI Arduino, CARIGLIA, DE ROSA, ELIA, GIOLITTI, GUALTIERI, MALAGODI, RIVA, ZECCHINO. - Il Senato,

ricordato e ribadito il contenuto degli ordini del giorno approvati dai due rami del Parlamento a favore del progetto di trattato che istituisce l'Unione europea, nonchè l'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica il 1° ottobre 1986, in occasione della discussione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, nel quale si impegnava il Governo – che accettava – a sostenere la proposta di affidare al Parlamento europeo, che sarà eletto nel 1989, un esplicito mandato costituente;

ricordato e sottolineato il dato storico e politico che tanto il progetto di trattato approvato dal Parlamento europeo quanto la proposta di affidare ad esso mandato costituente si ricollegano alla grande tradizione di pensiero e di azione che parte, nella Italia del nostro secolo, da Luigi Einaudi e da Benedetto Croce, che organicamente si esprime nel «Manifesto di Ventotene» di Altiero Spinelli, di Ernesto Rossi, di Eugenio Colorni, che vede Alcide De Gasperi tra i promotori del processo di integrazione europea;

considerato che i processi in corso nell'ordine politico ed economico internazionale rendono sempre più necessario e urgente dare all'Europa un Governo responsabile di fronte al suo Parlamento, democraticamente eletto a suffragio universale e diretto;

convinto che l'obiettivo del mercato unico nel 1992 non potrà essere raggiunto con successo se non si avvierà contemporaneamente la costruzione, in tempi brevi, della Unione politica dell'Europa e pertanto ogni ipotesi di azione in tal senso deve essere fondata sull'impegno ad operare una riforma profonda delle competenze e delle istituzioni della Comunità europea;

sottolineata, in questo contesto, la cruciale importanza delle terze elezioni europee che avranno luogo nel giugno 1989,

dichiara il proprio pieno consenso alla proposta, espressa da forze politiche e sociali rappresentative e da vasti e qualificati movimenti di opinione e fatta propria dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sulla «nuova strategia per realizzare l'Unione europea» (17 giugno 1987), di affidare all'Assemblea che sarà eletta nel giugno 1989 il compito di redigere un progetto di costituzione europea da sottoporre alle ratifiche nazionali;

impegna il Governo italiano a promuovere tutte le opportune iniziative perchè Governi e Parlamenti nazionali della Comunità, o almeno la maggioranza di essi, esprimano il proprio consenso alla proposta di attribuire al Parlamento europeo poteri costituenti;

chiede, in questo spirito, al Governo italiano di promuovere la convocazione di una conferenza dei Governi dei paesi membri della Comunità che adotti, quanto prima e comunque entro il 1988, un progetto di mandato costituente da affidare al terzo Parlamento europeo eletto, in modo che la campagna elettorale europea possa svolgersi sulla base della avvenuta attribuzione di tale mandato;

si impegna a seguire costantemente lo sviluppo delle azioni, che sono e che saranno intraprese dai Parlamenti nazionali e da quello europeo, indirizzate in tal senso, assicurando la propria attiva solidarietà e si attende che il Governo italiano riferisca periodicamente alle competenti Commissio-

ni della Camera e del Senato sullo stato di attuazione degli impegni così assunti.

(1-00020)

FERRAGUTI, TEDESCO TATÒ, SALVATO, ALBERICI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, CALLARI GALLI, NESPOLO, SENESI, TOSSI BRUTTI, ZUFFA. - Il Senato,

considerato:

che le donne, con il loro impegno civile e politico e la loro elaborazione culturale, hanno realizzato una più forte presenza nella vita economica, sociale e politica del nostro paese, che ha prodotto risultati profondamente innovativi sia sul terreno legislativo che su quello del costume;

che si è andata formando una nuova identità femminile in cui uguaglianza e differenza convivono, che richiede che esse vengano vissute come valori e rende necessaria, alla vigilia degli anni '90, la introduzione, nel sistema sociale ed economico e in quello politico-istituzionale, di meccanismi innovativi capaci di valorizzare e di promuovere una presenza diffusa delle donne, come grande risorsa della società moderna;

che, grazie a questi processi positivi, di nuova coscienza di sè e dei propri diritti (pur in presenza di fasi difficili per la nostra economia e di un attacco anche culturale alle conquiste di libertà delle donne), è cresciuto in cifra assoluta e in percentuale il numero delle occupate, anche se tale aumento si è verificato pressochè totalmente nel terziario;

che, inoltre, si è verificato un forte incremento della disoccupazione femminile che, ammontando ad 1.600.000 unità, rappresenta circa il 60 per cento delle persone in cerca di lavoro;

che, mentre il tasso di disoccupazione medio in Italia è di circa il 12,3 per cento, per le donne esso è pari al 18,7 per cento, con punte del 31,6 per cento nel Mezzogiorno;

che continua a permanere, nonostante la scolarizzazione di massa delle donne, rappresentata dal 53 per cento della popolazione scolastica, una vera e propria «segregazione formativa» che fa sì che l'orientamento e la formazione professionale proposti alle donne siano prevalentemente nei settori tradizionali, spesso obsoleti e scarsamente richiesti dal mercato del lavoro;

che a ciò si accompagna, spesso come risultato di questa scelta, una altra forma di segregazione, quella occupazionale, di tipo orizzontale e verticale, sia nel settore industriale, che nella pubblica amministrazione, concentrandosi infatti ancora oggi (lo dimostrano recenti pubblicazioni dell'ISTAT, dell'ISFOL, della Commissione nazionale per la parità, studi dei professori Arangio Ruiz e Luigi Frey) la presenza femminile in pochissimi comparti dell'industria e della amministrazione pubblica e, all'interno di questi comparti, in posizione di disparità di mansioni, di livelli di responsabilità, di remunerazione, rispetto agli uomini (esempio di una forma di avvilimento del lavoro intellettuale femminile, che riguarda centinaia di migliaia di donne lavoratrici, è la condizione in cui si svolge il lavoro nelle istituzioni scolastiche, un lavoro che si pone, invece, oggi come fondamentale per il futuro della nostra società).

che continuano a permanere ed anzi si estendono in tutto il paese

fenomeni negativi quali il caporalato, il lavoro nero, precario, sottopagato, non tutelato, spesso svolto dalle donne;

che permane una legislazione arretrata, incapace di garantire un reddito dignitoso ai disoccupati, che non consente alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali e precari la possibilità di accorpare periodi lavorativi prestati nei diversi settori;

che i pesanti processi di ristrutturazione intervenuti in questo ultimo decennio hanno in parte risanato le imprese ed aumentato i loro profitti, ma spesso hanno comportato la perdita del posto di lavoro per decine di migliaia di persone, specie nella grande industria e si sono tradotti per le lavoratrici ed i lavoratori rimasti in un aumento degli orari di fatto, dei carichi di lavoro, in una maggiore fatica e sfruttamento, in bassi salari, nella impossibilita di conciliare ed armonizzare i tempi del lavoro con quelli della vita, della cultura, degli affetti, degli spazi per sè;

che permangono storture e grandi arretratezze quantitative e qualitative nelle prestazioni dello Stato sociale, causate in primo luogo dalle scelte operate con le varie leggi finanziarie, che hanno impedito di attuare completamente e concretamente il decentramento dei poteri dello Stato, strumento indispensabile per rinnovare ed ampliare la cultura della solidarietà, per recuperare efficacia ed efficienza all'intervento pubblico, per mutare il ruolo sociale complessivo che la nostra società ancora oggi assegna alla donna e che si fonda sulla divisione sessuale nel lavoro e nella famiglia;

che la totale rinuncia da parte del Governo pentapartito di introdurre elementi di programmazione, di orientamento, di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche erogate al sistema delle imprese attraverso leggi importanti, sulla ristrutturazione industriale, la cassa integrazioni guadagni, la fiscalizzazione degli oneri sociali, eccetera e il varo di leggi quali la n. 56 sul mercato del lavoro, la n. 863 sui contratti di formazione lavoro, spesso si sono rivelati strumenti per introdurre (soprattutto attraverso la generalizzazione della chiamata nominativa) ulteriori discriminazioni, se non addirittua l'esclusione delle donne di vari settori produttivi;

che, nei settori del terziario, della piccola e media impresa artigianale e commerciale, della cooperazione e del turismo, a differenza dei settori industriali, che hanno in questi anni ristretto le loro basi produttive ed occupazionali, si sono invece creati spazi concreti per una nuova occupazione, che hanno al tempo stesso favorito una imprenditoria diffusa in cui si è affermata con forza e fantasia una nuova capacità imprenditoriale femminile, che ha dimostrato notevoli capacità professionali, nuove competenze ed intraprendenti creatività;

che, per fare avanzare una politica di pari opportunità tra uomini e donne (peraltro già assunta in molti contratti nazionali del settore pubblico e privato), per affermare un nuovo rapporto tra lavoro, società e famiglia, per ricostruire un compromesso fra i bisogni della produzione e quelli dell'individuo, per superare la divisione del lavoro in base al sesso, si richiede l'avvio di un processo che stabilisca un nuovo rapporto tra produzione e riproduzione sociale, fra quantità e qualità del lavoro, si richiedono nuove strategie collettive sugli orari di lavoro, basate su una loro consistente riduzione, la sperimentazione di forme flessibili di rapporto di lavoro, la sperimentazione di diversi regimi di orario e l'armonizzazione tra tempi del lavoro ed orari dei servizi pubblici;

che il lavoro familiare, essenziale per gli individui e per la collettività, svolto quasi esclusivamente dalle donne con grande fatica ed intelligenza, spesso in condizioni di assoluto disagio, sovente in forma sostitutiva di compiti che dovrebbero essere posti a carico dell'intervento pubblico, non ha alcuna forma di riconoscimento sociale, nè sul versante previdenziale, nè ai fini del riconoscimento del valore sociale della maternità;

che leggi fondamentali conquistate con la lotta unitaria delle donne, quali la legge di parità n. 903, non hanno potuto dispiegare pienamente le loro potenzialità a causa delle carenze del sistema sanzionatorio nei confronti delle imprese, dell'onere della prova che grava esclusivamente sulle spalle della lavoratrice e, più in generale, a causa della scarsa dotazione, da parte del potere centrale, di adeguati strumenti di verifica e di controllo sull'applicazione della legislazione vigente;

che strumenti importanti per realizzare la parità tra uomo e donna e garantire le pari opportunità, quali la Commissione nazionale per la parità presso la Presidenza del Consiglio, il comitato per la parità presso il Ministero del lavoro, le consigliere di parità presso le commissioni regionali per l'impiego, non riescono a svolgere pienamente i loro compiti in sede nazionale ed internazionale, o perchè non ricostituiti o perchè mai convocati dal Ministro del lavoro o perchè non dotati di competenze chiaramente definite, di fondi e della necessaria strumentazione,

impegna il Governo:

a reperire i fondi necessari al finanziamento di un piano triennale per l'occupazione femminile, orientato a creare nuove occasioni di lavoro, specie nel Mezzogiorno, per la costruzione di una rete reale di servizi alle persone ed alle famiglie, la qualificazione delle strutture produttive, la valorizzazione delle esperienze di imprenditorialità femminile, la salvaguardia ambientale e dei centri urbani;

a reperire le risorse finanziarie per la costituzione di un fondo nazionale per gli orari da destinare, come quota di intervento pubblico, alla riduzione dell'orario di lavoro, alla sperimentazione di forme flessibili di rapporti di lavoro e di diversi regimi degli orari, anche in riferimento all'accordo di comparto del pubblico impiego;

ad adottare interventi di coordinamento e di incentivazione concreta al lavoro autonomo, attraverso un fondo di dotazione, che preveda: facilitazioni per l'accesso al credito bancario, quote specifiche di finanziamento da destinare al sostegno e allo sviluppo di esperienze di imprenditorialità femminile (singole, cooperativistiche o associate) non solo sul piano economico, ma anche su quello formativo, professionale e di nuove forme di servizi alle imprese;

a reperire i fondi e a dotare i Ministeri competenti, gli organi decentrati dello Stato e gli uffici periferici della pubblica amministrazione della strumentazione necessaria per condurre una lotta efficace al permanere e al diffondersi del fenomeno del caporalato, del lavoro illegale e sommerso;

a rendere possibile una autentica applicazione della legge di parità, intanto ricostituendo e riattivando il comitato per la parità presso il Ministero del lavoro, potenziando gli uffici periferici dell'amministrazione pubblica, adoperandosi per favorire il rapido avvio del confronto parlamentare volto ad istituire per legge la Commissione per la parità e le pari

opportunità presso la Presidenza del Consiglio ed anche a definire in modo compiuto i poteri, le funzioni, la strumentazione a disposizione delle consigliere di parità, nonchè la loro istituzione presso le circoscrizioni territoriali *ex* legge n. 56;

a favorire (anche mediante la presentazione di propri disegni di legge) il confronto e la rapida approvazione da parte del Parlamento di leggi importanti quali:

1) le azioni positive e le pari opportunità nel lavoro e nella formazione professionale, per superare una concezione della parità come assimilazione della condizione della donna a quella dell'uomo ed affermare, al contrario, il riconoscimento delle differenti identità, il potere contrattuale del sindacato nella definizione dei programmi di azioni positive, la sostanziale innovazione del sistema sanzionatorio;

2) la riforma dei contratti di formazione lavoro, che ne preveda lo utilizzo, per la formazione di professionalità medie e medio-alte, con quote certe di formazione reale, facilmente controllabili e sanzionabili nel caso di inapplicazione, con l'introduzione (in presenza di lavoratrici idonee e disponibili) di quote di occupazione femminile non inferiori alla percentuale di donne iscritte nelle liste di collocamento delle circoscrizioni interessate;

3) la riforma dell'indennità di disoccupazione ordinaria, capace di garantire reddito, fare emergere quote di lavoro sommerso, riconoscere a chi svolge lavoro discontinuo, stagionale e precario la possibilità di accorpare diversi periodi lavorativi;

4) il riordino definitivo del sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali, che gradualmente elimini quelli impropri e punti nettamente all'incentivazione della manodopera femminile;

5) l'elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici;

6) la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese minori per garantire una tutela in tema di licenziamenti, di rappresentanze sindacali organizzate, di possibilità di integrazione salariale, in modo da assicurare a tutti uguale dignità di lavoro;

7) il riconoscimento del valore sociale della maternità mediante la estensione della indennità alle disoccupate, alle casalinghe, alle studentesse, alle libere professioniste, il riconoscimento, ai fini previdenziali, dei periodi di maternità intervenuti prima dell'instaurarsi di un rapporto di lavoro, la revisione e la estensione ai padri dei permessi previsti dalla legge n. 1204, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale;

8) l'approvazione di un giusto e moderno sistema di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia.

(1-00021)

Interpellanze

GAMBINO, SCIVOLETTO, VITALE, CROCETTA, VISCONTI, GRECO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che, in data 9 luglio 1987, da parte dei senatori interpellanti, è stata presentata l'interrogazione 4-00027 (a tutt'oggi rimasta senza risposta), con la quale si chiedeva se non si intendeva mettere in discussione le gravi decisioni

assunte, tendenti a sopprimere, a decorrere dal 30 giugno 1988, il servizio viaggiatori e merci su diverse linee ferroviarie siciliane, fra le quali la Canicattì-Licata-Gela-Siracusa e la Valsavoia-Caltagirone-Gela;

che tale decisione ha provocato un notevole stato di agitazione in tutti i comuni interessati, che si sono espressi attraverso ordini del giorno approvati dai rispettivi consigli comunali ed in partecipazioni ufficiali alle manifestazioni indette dalle organizzazioni sindacali unitarie di categoria e confederali CGIL, CISL e UIL, che si sono svolte nel passato recente e che continuano con la manifestazione e con lo sciopero dei ferrovieri siciliani annunziato per il 14 marzo a Palermo;

che il termine del 30 giugno 1988 è stato spostato al 30 giugno 1989, così come recita il comma 18 dell'articolo 13 della legge finanziaria 1988, approvata dal Parlamento;

che la manutenzione ordinaria precedentemente soppressa continua a non essere ripristinata;

che la scelta operata dallo Stato con il quarto comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che ipotizza la cessione delle linee degli impianti medesimi a società cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, gli operatori privati, significa di fatto scaricare sulle regioni compiti, funzioni e responsabilità che sono proprie dello Stato;

che, per la regione Sicilia in particolare, considerata la sua scarsa, se non completa, assenza di volontà politica, testimoniata dal fatto che nessuna trattativa è stata avviata e che allo stato la regione non è dotata di alcun piano dei trasporti, ciò significa avviare un sicuro abbandono e smantellamento,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover mettere in discussione - utilizzando positivamente il tempo che intercorre dalla presente data al giugno 1989 - alla luce delle considerazioni esposte, il progetto di smantellamento di dette linee ferroviarie e, di converso, avviare un progetto di ammodernamento e di rivitalizzazione tale da consentire lo sviluppo di tutte le attività economiche, sociali e culturali proprie di questi territori e di queste popolazioni, che diversamente verrebbero condannati ad una emarginazione regionale e continentale.

(2-00118)

Interrogazioni

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - (*Già* 4-01279).

(3-00324)

SARTORI, NIEDDU, ROSATI, TOTH. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - La legge istitutiva del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo, il regio decreto n. 604 del 1925, prevede che a dirigerlo possa essere sia un esponente del Ministero per i beni culturali e ambientali, sia un rappresentante del Ministero della difesa ed attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di proporre al Presidente della Repubblica, di concerto con i Ministri della difesa e per i beni culturali e ambientali, la nomina del direttore del

Museo stesso, ciò perchè, allorquando fu istituito, nel 1925, esso venne destinato ad accogliere, oltre a collezioni d'arte, i cimeli del regio esercito italiano, esempi dei suoi armamenti e le prede belliche delle conquiste.

Che si tratti di una legge anacronistica è dimostrato da una serie di motivazioni fondamentali, oltre che dall'epoca in cui fu emanata:

1) non tiene conto dell'evoluzione del Museo, che si è sviluppato in una direzione completamente diversa, perdendo ogni caratteristica di museo (anche) militare; infatti, a tutt'oggi, le collezioni di interesse storico-militare si riducono a cinque divise dell'esercito italiano del periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale, a una esigua raccolta di armi moderne ancora funzionanti, rinchiuse dal 1984 in casse e collocate nei depositi per motivi di sicurezza e a una serie di mostrine militari successive al 1930;

2) già dal 1914 il monumento è stato affidato in consegna al Ministero della pubblica istruzione (ora al Ministero per i beni culturali e ambientali) dall'allora Ministero della guerra ed è quindi soggetto alle particolari normative che ne regolano l'uso (per ultimo la legge n. 341 del 1985);

3) non tiene conto dei mutamenti legislativi in materia di beni culturali e della costituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali il cui compito è provvedere alla tutela e alla valorizzazione dell'intero patrimonio dei beni ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari;

4) nella designazione del direttore non decide il Ministro per i beni culturali (come per tutti i musei statali di interesse storico), ma il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito anche il Ministro della difesa;

5) permette che la direzione di un complesso monumentale e museale di straordinario interesse artistico e storico qual è Castel Sant'Angelo sia affidata a soggetti privi di qualunque competenza storico-artistica;

6) l'enorme flusso annuo di visitatori, superiore da solo alla somma dei visitatori di tutti gli altri musei di Roma, conferma la vocazione culturale del Monumento.

La collocazione a riposo, avvenuta nel marzo 1987, per raggiunti limiti di età, del direttore e storico d'arte, dottor Sabino Iusco, ha fatto emergere le rivendicazioni del Ministero della difesa circa la direzione del Monumento in base ad un principio di alternanza, non meglio definito e comunque inapplicabile alla materia dei beni culturali, la cui gestione presuppone – negli organi a ciò deputati – specifiche e collaudate capacità scientifiche e professionali, se si tiene conto dei seguenti fatti:

a) le competenze a svolgere funzioni di tutela sul Museo in questione sono attribuite al Ministero per i beni culturali dal regio decreto n. 363 del 1913, sul regolamento per le esecuzioni delle leggi relative alle antichità e belle arti; dalle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, inerenti la tutela delle cose di interesse artistico e storico e la protezione delle bellezze naturali e panoramiche; dalla legge n. 44 del 1975, riguardante le misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale; dal decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, istitutivo del Ministero per i beni culturali;

b) più nello specifico, le norme citate sono inequivocabili nel riconoscere ai soli dirigenti dei beni culturali i seguenti compiti:

interventi sulla tutela, conservazione, manutenzione, rimozione, ripristino, sistemazione, restauro e valorizzazione dei beni;

predisposizione delle necessarie misure relative alla integrità, sicurezza, vigilanza e controllo dei beni mobili ed immobili;

predisposizione delle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedirne il deterioramento;

interventi, attraverso misure adeguate, per la prevenzione di furti ed incendi;

c) i finanziamenti ordinari e straordinari per la gestione del Museo sono a carico esclusivo del Ministero per i beni culturali; il personale in servizio è composto da oltre 100 unità del predetto Ministero e da appena 7 unità della difesa (tre operai, tre marescialli, un tenente colonnello); la delega per la contrattazione decentrata, quale strumento indispensabile, oltre che per le relazioni sindacali, anche per la risoluzione dei problemi interni, è rilasciata dal Ministero per i beni culturali a tutti i capi di istituto del Ministero; in nessun caso sarebbe possibile una delega del Ministro ad un ufficiale delle forze armate che fosse nominato (per ipotesi assurda) direttore del Museo.

Il problema, quindi, non è l'avvicendamento di un militare nella gestione del Museo, che non avrebbe alcuna plausibile giustificazione, bensì la riaffermazione del principio secondo cui tutto ciò che rientra nelle competenze istituzionali del Ministero per i beni culturali viene gestito da esso in prima persona, come unanimemente chiedono le forze sociali e il mondo culturale e scientifico.

Pertanto, in attesa di una nuova legge che elimini ogni anacronistica ingerenza di altri organi nell'amministrazione di una delle più grandi testimonianze dell'età romana e rinascimentale, gli interroganti chiedono di conoscere se il Presidente del Consiglio di ministri non ritenga di procedere con urgenza alla nomina del nuovo direttore del Museo di Castel Sant'Angelo, in accoglimento delle proposte da tempo formulate dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

(3-00325)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAROFALO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per sapere:

quali siano i motivi per i quali il prezzo del biglietto ferroviario sulla tratta Cosenza-Paola e viceversa sia rimasto fermo alle vecchie tariffe, nonostante l'entrata in funzione della nuova linea abbia comportato un'abbreviazione del percorso rispetto a quello precedente;

quali iniziative si intenda assumere per rapportare il prezzo del biglietto ai corretti parametri stabiliti dalle stesse Ferrovie dello Stato, anche al fine di incentivare e sviluppare l'uso del trasporto ferroviario;

quali provvedimenti si intenda adottare per ovviare ai pesanti inconvenienti che si determinano per i viaggiatori in conseguenza di una ingiustificata interruzione dei collegamenti fra Paola e Cosenza dalla mezzanotte alle 6 del mattino, ore nelle quali arrivano alla stazione di Paola molti treni a lunga percorrenza.

(4-01282)

FASSINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – L'interrogante chiede di conoscere se, ove gli esami di idoneità negli istituti di istruzione

secondaria anche quest'anno coincidano con gli esami di maturità, non si ravveda l'opportunità di disporre che gli insegnanti chiamati a far parte delle commissioni di idoneità non vengano preventivamente depennati dagli elenchi dei nominati in qualità di commissari o presidenti alla maturità e ciò onde evitare che gli uffici scolastici provinciali siano conseguentemente costretti, per carenza di professori ordinari, a nominare insegnanti supplenti nelle succitate commissioni di maturità.

(4-01283)

FASSINO. - *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* - Per conoscere:

le ragioni per le quali molti edifici di proprietà della regione Calabria, a Cosenza, anzichè essere destinati ai numerosi uffici regionali (USL), per i quali si continuano a pagare a privati ingenti canoni locatizi, restino ancora occupati, a titolo gratuito, da terzi;

quali provvedimenti si intenda adottare per accertare e per eliminare tali abusi.

(4-01284)

DIONISI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere:

se sia a conoscenza della truffa subìta recentemente dalla Cassa di risparmio di Rieti con un danno di oltre un miliardo di lire;

se non ritenga che tale fatto si sia potuto verificare a causa di controlli insufficienti, della esistenza di comportamenti e condizioni particolari, rappresentate dall'intreccio improprio tra il mondo degli affari e le vicende della politica locale e, in ultima analisi, dei limiti stessi dell'attuale organizzazione delle Casse di risparmio i cui statuti non prevedono la presenza degli interessi più generali delle comunità attraverso le rappresentanze delle istituzioni locali;

quali iniziative si siano attivate o si intenda attivare per impedire il ripetersi di fatti così gravi e per riportare tranquillità soprattutto tra i piccoli risparmiatori, garantendo la trasparenza del mercato e la certezza del diritto nel settore del credito reatino.

(4-01285)

LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, SENESI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Con riferimento alle ragioni effettive che hanno indotto gli uffici operativi della compagnia Alitalia ad ordinare via radio al comandante del volo 620 Fiumicino-Malpensa del 17 febbraio 1988 di rientrare all'aeroporto di partenza dopo 60 minuti di volo a seguito di difficoltà tecniche, si chiede, in particolare, di sapere, anche in seguito alle comunicazioni del comandante ai passeggeri, grazie alle quali gli stessi passeggeri venivano informati del malfunzionamento di un motore durante la tratta Fiumicino-Malpensa:

se corrisponda al vero che la scelta degli uffici operativi Alitalia di far rientrare a Fiumicino l'aeromobile, già in fase di atterraggio, sia stata dettata da motivi di efficienza operativa e, pertanto, se, con la scelta suddetta, non si sia pericolosamente abbassato il livello di sicurezza del volo per tutto il tempo durante il quale esso è stato prolungato, al solo fine di utilizzare le strutture di riparazione della base manutentiva di Fiumicino;

se non ritenga il Ministro interrogato che, anche in una fase come quella attuale, oggettivamente impegnativa per il mantenimento dei livelli

manutentivi degli aeromobili, il primario ed assolouto obiettivo di chi esercisce linee aeree non debba essere la sicurezza dei passeggeri, anche a detrimento dei tempi e dei costi di riparazione;

se non ritenga quindi di dover dare disposizioni alla direzione di Civilavia nel senso di seguire con maggiore attenzione l'espletamento del pubblico servizio di trasporto aereo, anche attraverso un maggior numero di missioni operative da parte dei suoi ispettori di volo.

(4-01286)

LOPS. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il problema delle pensioni a regime internazionale, nonostante le innumerevoli interrogazioni parlamentari presentate al fine di accelerare i tempi delle erogazioni ai nostri connazionali, le promesse ed i buoni propositi esternati dal Ministero e anche gli accorgimenti presi in ordine al censimento preventivo della posizione assicurativa dei singoli, non ha prodotto nessun risultato;

che, infatti, ancora oggi, migliaia di nostri anziani connazionali residenti all'estero, pur avendo avuto anche una posizione assicurativa in Italia e avendo inoltrato le domande di pensione negli anni scorsi, non hanno avuto un cenno di riscontro, mentre alcuni di essi, pur avendo ricevuto una comunicazione di accoglimento, non hanno riscosso quanto loro spettante;

che anche le domande di maggiorazione inoltrate in base all'articolo 6 della legge n. 140 del 1985 (maggiorazione agli ex combattenti) a tutt'oggi stentano ad essere evase,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi dei continui ritardi nell'erogazione delle prestazioni e, più specificatamente, le situazioni relative alle seguenti pratiche di pensione:

Mazzilli Mauro, nato a Corato (Bari), il 25 luglio 1919;

Varesano Giustina, vedova Olivieri, nata a Corato, il 13 marzo 1921 (reversibilità);

Losapio Anna, vedova Santarella, nata a Corato, il 28 luglio 1909;

Campanale Giuseppe, nato a Corato, il 12 settembre 1918;

Vitali Giuseppe, nato a Corato, il 1° gennaio 1921;

Sinisi Michele, nato ad Andria (Bari), il 22 ottobre 1920 (ricostituzione);

Soldano Francesca, vedova Bucci, nata a Corato, il 17 marzo 1919 (reversibilità);

Losapio Benedetto, nato a Corato, il 14 maggio 1927;

Riccardi Michele, nato a Corato, il 31 marzo 1922;

Cialdella Luigi, nato a Corato, il 16 febbraio 1924;

Bucci Cataldo, nato a Corato, il 25 maggio 1907;

Di Caterina Giuseppe, nato a Corato, il 9 febbraio 1923 (ricostituzione);

Gugliemi Nunzio, nato ad Andria, l'11 gennaio 1935, già pensionato di invalidità in Francia (si chiede il riconoscimento dei contributi versati in Italia);

Mazzone Nicola, nato a Ruvo di Puglia (Bari), il 13 gennaio 1927 (si chiede il riconoscimento dei contributi versati in Italia);

Grieco Lorenzo, nato il 18 maggio 1927 (riconoscimento della maggiorazione degli assegni familiari dal 1° giugno 1978, come da comunicazione INPS);

Pagano Diega, vedova Carvello, nata a Sommatino (Caltanissetta), il 4 gennaio 1911 (si chiede il ripristino della reversibilità perchè sospesa);

Bove Grazia, vedova Mongelli, titolare del libretto di pensione n. 28-8/6576313 VOS (pur avendo ricevuto comunicazione di accredito con mandato 4870 del Banco di Roma, non l'ha mai percepita).

Si chiede di conoscere, inoltre, le situazioni relative alle seguenti pratiche per ex combattenti, tutti residenti nella zona di Grenoble (Francia):

Sinisi Michele, nato ad Andria, il 20 ottobre 1920;
Doria Felice, nato a Corato, il 6 maggio 1910;
Cataldi Salvatore, nato a Corato, il 27 ottobre 1917;
Fiore Michele, nato a Corato, il 14 agosto 1909;
Massimieni Luigi, nato a Corato, il 20 maggio 1915;
Rutigliano Nicola, nato a Corato, il 1° aprile 1915;
Fabiano Cataldo, nato a Corato, il 15 marzo 1919;
Merra Domenico, nato a Corato, il 4 gennaio 1917;
Bombino Luigi, nato a Corato, il 25 gennaio 1917;
Sforza Luigi, nato a Corato, il 1° gennaio 1915;
Grilli Michele, nato a Corato, il 1° gennaio 1920;
Tarricone Giuseppe, nato a Corato, il 20 luglio 1920;
Diasparra Felice, nato a Corato, l'8 aprile 1921;
Scarpa Giuseppe, nato a Corato, il 15 novembre 1915;
Di Bisceglie Francesco, nato a Corato, il 23 febbraio 1918.

(4-01287)

GIUSTINELLI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che l'area di Terni costituisce uno dei più importanti snodi nelle comunicazioni ferroviarie dell'Italia centrale (linee Orte-Falconara, Terni-Rieti-l'Aquila-Sulmona, ferrovia centrale umbra) per il traffico sia di passeggeri che di merci, la cui funzione, oltre il proprio ambito territoriale, è riconosciuta dallo stesso Piano generale dei trasporti e dalla decisione – a suo tempo assunta – di ubicare in tale città la sede della terza unità speciale;

che tale ruolo, sancito anche da fondamentali scelte di programmazione della regione Umbria, sembra essere contraddetto da alcuni recenti atti dell'ente Ferrovie dello Stato (cancellazione di fatto di Terni quale sede della suddetta unità speciale, surrettiziamente «trasferita» a Roma; soppressione della «Freccia del Gran Sasso» e, ora, preannunciata deviazione dell'*intercity* il «Perugino», della mattina, su altro percorso, malgrado l'amplissimo consenso ricevuto dall'utenza ternana; mediamente alla stazione di Terni per Roma salgono 15 passeggeri in prima classe e 120 in seconda);

che, in pari tempo, come dichiarato recentemente, nel corso di una audizione in Senato, dal Presidente delle Ferrovie dello Stato, la realizzazione del raddoppio della Orte-Falconara è destinata a subire nuovi slittamenti, indebolendo la stessa strategia dei collegamenti trasversali che è alla base della previsione del quinto corridoio plurimodale del Piano generale dei trasporti,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere ai seguenti fini:

1) prevedere, nel quadro delle scelte programmatiche nazionali e regionali e del recente protocollo d'intesa tra le Ferrovie dello Stato e la

regione Umbria, risposte atte a consentire l'avvio dei lavori di raddoppio delle tratte Nera Montoro-Narni e Terni-Spoleto, la riqualificazione e il potenziamento della Centrale umbra, quale metropolitana regionale suscettibile di prosecuzione fino ad Arezzo, la salvaguardia della relazione Terni-Rieti-l'Aquila-Sulmona e la realizzazione del centro intermodale di Orte;

2) evitare che l'imminente orario estivo delle Ferrovie dello Stato penalizzi ulteriormente l'area ternana rispetto alle grandi direttrici nazionali, a cominciare dal ripristino delle fermate di Orte per chi deve recarsi a Firenze e al Nord (oggi si è costretti a tornare indietro a Roma, allungando di 150 chilometri la percorrenza e perdendo ore di tempo) e dalla individuazione di un'alternativa al «Perugino» capace di fare arrivare alla stazione Termini, in un'ora del mattino ancora accettabile, i numerosi lavoratori e studenti interessati;

3) insediare finalmente a Terni l'intera struttura della terza unità speciale, oggi presente nella città in modo largamente insoddisfacente;

4) sciogliere rapidamente i nodi della costituzione in Umbria di un vero e proprio compartimento, così come è avvenuto in altre regioni di pari grandezza e dei centri di produzione delle Ferrovie dello Stato, considerando, tra le varie ipotesi, anche i vantaggi derivanti dalla collocazione baricentrica di Terni, in una dimensione interregionale più ampia; il forte movimento di passeggeri (330.000 l'anno) e merci (30.565 carri nel 1987 per 808.244 tonnellate) che da tale realtà si origina, il facile raccordo con il costruendo interporto di Orte e, tramite la ferrovia Terni-Orte-Civitavecchia, con lo stesso porto laziale;

5) dare rapida soluzione ai problemi della sistemazione dello scalo merci di Terni, dell'ammodernamento della stazione e della realizzazione dell'importantissimo sottopasso di Viale Fonderia, indispensabile per un rapido collegamento con la grande viabilità statale.

Si chiede di conoscere, infine, l'ammontare globale delle risorse che nel prossimo triennio lo Stato prevede di spendere nell'area ferroviaria ternana.

(4-01288)

VENTRE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il regio decreto n. 1269 del 4 giugno 1938, nel regolare l'esame di Stato per i laureati in medicina e chirurgia, ha previsto all'articolo 73, tra le prove di esame, «la esecuzione delle ricerche di laboratorio che la commissione ritenga opportune»;

che, successivamente, con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 9 settembre 1957, sono state introdotte modifiche alle prove di esame previste per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

che, in particolare, per il settore delle analisi, la nuova normativa ha previsto all'articolo 24, punto 2), tra le prove di esame, l'esposizione di quelle ricerche di laboratorio che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso;

che, come è noto, sono intervenute in merito al contenuto dell'articolo 24 pronunce giudiziarie difformi e tra loro completamente contrastanti;

considerato:

che tali pronunce hanno creato una comprensibile e notissima

situazione di confusione in un settore essenziale dell'assistenza sanitaria quale è quello dei laboratori di analisi, che rischiano di essere paralizzati proprio a causa della insufficiente chiarezza della normativa contenuta nel decreto del Ministero della pubblica istruzione del 9 settembre 1957;

che è di tutta evidenza la necessità di dare, senza ulteriori indugi, chiarezza di attribuzioni alle categorie interessate, ponendo fine non soltanto al loro disorientamento, ma anche alla conflittualità verificatasi,

l'interrogante chiede urgentemente di conoscere:

l'esatta portata delle modifiche introdotte all'esame di Stato con il decreto del 9 settembre 1957;

se, in particolare, con tali modifiche si sia inteso limitare la competenza dei laureati in medicina e chirurgia, non più abilitandoli alla esecuzione delle analisi di laboratorio a scopo di accertamento diagnostico o se, al contrario, la soppressione di alcune prove di esame, tra queste l'esecuzione delle ricerche di laboratorio, abbia lasciato immutata la competenza del medico alla esecuzione delle analisi, già sancita dalla precedente normativa, avendo semplicemente voluto introdurre una esemplificazione ed uno snellimento delle prove di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

(4-01289)

SANTINI.– *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere se risponde al vero la notizia della intenzione del Ministero di sopprimere l'ufficio del registro di Portomaggiore (Ferrara).

L'interrogante rileva, in proposito, che l'ufficio svolge una funzione di particolare rilievo nella provincia di Ferrara al servizio di una popolazione di circa 60.000 abitanti, attraverso uno stretto raccordo con i comuni di Argenta, Portomaggiore, Voghiera, Masi Torello e Ostellato.

Dall'abolizione dell'ufficio di Portomaggiore, che consta di un organico di 10 dipendenti e di un direttore, deriverebbero gravi disagi ad una popolazione che dovrebbe convergere sugli uffici di Ferrara e Comacchio, distanti decine di chilometri, con una viabilità insoddisfacente e con insufficienti raccordi ferroviari.

Poichè un giustificato allarme si è diffuso tra i cittadini dei comuni interessati e particolarmente a Portomaggiore e poichè i consigli comunali si sono fatti interpreti delle legittime preoccupazioni della popolazione, la interrogazione ha carattere di urgenza.

(4-01290)

POLLICE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che, nel rinnovare la composizione della commissione ministeriale per la lotta contro l'AIDS, il Ministro interrogato, avvalendosi del proprio potere discrezionale, ha escluso valenti clinici, l'interrogante chiede di sapere:

a che titolo ed in base a quali requisiti e valutazioni sia stato chiamato a far parte di tale commissione il dottor Alberto Luna, direttore generale della ERI-Edizioni RAI;

se risponda a verità il fatto che il surrichiamato dottor Luna appartenga alla corrente di «Forze Nuove» della Democrazia cristiana;

se non si ravvisi la opportunità di chiarire per quali motivi non vengano stabiliti, con apposita regolamentazione, rapporti di collaborazione con la ANLAIDS (Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS),

presieduta dall'onorevole De Lorenzo, al fine di ottenere proficui risultati, attraverso iniziative coordinate, attesa la scarsità dei mezzi e delle disponibilità finanziarie.

(4-01291)

FLORINO, PONTONE, RASTRELLI. – *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'avvicinarsi dell'ottavo anno del dopo-sisma del 23 novembre 1980 consente di tracciare un primo bilancio sulla ricostruzione;

che lo scenario che si presenta agli occhi della comunità assume aspetti sconcertanti per i seguenti motivi:

a) migliaia di nuclei familiari hanno trovato idonea sistemazione negli alloggi costruiti con i fondi previsti dalla legge n. 219, altri permangono in una condizione di precarietà, occupando a tutt'oggi strutture pubbliche requisite, scuole ed alberghi, in attesa dell'attuazione della fase di sgombro stabilita con le ordinanze commissariali nn. 4690 e 5615;

b) ignorati e dimenticati da tutti, versano in uno stato di gravità eccezionale gli occupanti dei *containers* esistenti nella provincia di Napoli (quelli preesistenti nel comune di Napoli per problemi di eccezionale gravità, come quelli delle miserevoli condizioni di vivibilità dovute alla permanenza nelle cosiddette «scatole di latta» con un finanziamento di 100 miliardi, furono smantellati);

c) in particolar modo, i 24 nuclei familiari residenti nel comune di Qualiano (Napoli), in Via Benedetto Croce, dal novembre 1981 sono alloggiati e stipati in condizioni di vita insostenibili, rese ancora più gravi dalle ricorrenti malattie che affliggono soprattutto bambini ed anziani; i citati nuclei familiari, ridotti ormai allo stremo delle forze, delusi nelle aspettative, sono ricorsi al magistrato ordinario presentando denunzia dei fatti,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda fare svolgere un'indagine ministeriale per conoscere il numero e l'ubicazione dei diversi campi per *containers* dislocati nella provincia di Napoli;

se non si intenda, alla luce dei fatti esposti, fare adottare in tempi brevi dal commissariato di Governo della regione gli adempimenti previsti ed improcrastinabili con lo smantellamento dei *containers* e l'assegnazione di alloggi ai nuclei familiari di Qualiano e a quelli tuttora esistenti nella provincia di Napoli.

(4-01292)

FLORINO, PONTONE, RASTRELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Casoria (Napoli), nella seduta del 13 novembre 1987, ha deliberato di acquistare il complesso sportivo «Dambrus Sport Center», sito in Casoria, strada Sannitica 87, chilometro 7,350, per la somma di lire 4.050.000.000, mediante mutuo da contrarre;

che nella stessa seduta ha deliberato di provvedere all'appalto dei lavori e alla costruzione di 90 aule per l'intervento nella edilizia scolastica, programma triennale (1986-89), con l'assegnazione di 9 miliardi e 900 milioni per la costruzione di sole 66 aule;

che i due atti approvati destano grosse perplessità per i seguenti motivi:

a) il complesso sportivo «Dambrus Sport Center» sembra abusivo;

b) l'appalto dei lavori per la costruzione di 90 aule ricorrendo alla licitazione privata non offre garanzie dei requisiti di trasparenza;

c) lo stesso bando di prequalificazione, nella sua articolazione, sembra voglia garantire a pochi la possibilità alla partecipazione, come previsto alla pagina 4, al terzo punto, dove si considera titolo preferenziale l'aver eseguito ed ultimato, negli ultimi tre anni, almeno un lavoro di edilizia industrializzata di tipo misto in provincia di Napoli per un importo non inferiore ad un terzo dell'importo a base d'asta, opportunamente documentato e corredato da idonea documentazione fotografica,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda, alla luce di quanto esposto, disporre gli accertamenti dovuti e adottare gli opportuni provvedimenti.

(4-01293)

CORLEONE, POLLICE. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso:

che con regio decreto 4 gennaio 1938 veniva riconosciuto l'ente «Fondazione Alessandro Durini»;

che tale ente aveva come scopo quello di realizzare, nella frazione di Fabbrica Durini (allora comune) del comune di Alzate Brianza (Como), una «casa di riposo per pittori» che dopo il sessantesimo anno di età si trovassero in condizioni di bisogno;

che detto ente doveva avere carattere nazionale;

che lo stesso fondatore, conte Antonio Durini, disponeva che l'ereggente ente venisse amministrato da un consiglio di patronato da affidare a persone di elevata statura morale e di nomina dei prefetti di Milano e Como, nonchè dal presidente dell'Accademia delle belle arti di Brera di Milano e dal sindaco del comune ove doveva sorgere la casa di riposo;

disponeva, altresì, che alla presidenza dell'ente dovesse insediarsi un diretto discendente Durini del ramo primogenito maschile e, solo per il primo insediamento, la carica potesse essere rivestita dalla citata cugina acquisita, contessa Paolina Durini;

che, in caso di estinzione del ramo principale del Casato, la carica poteva essere assunta dall'omonimo discendente della cugina acquisita, per perpetuare il nome del Casato, che, per l'appunto, aveva assunto la denominazione di «ramo cadetto»;

che, in contrasto con le volontà testamentarie, alla presidenza dell'ente veniva chiamato, dopo la morte della primo presidente, un fratello della deceduta, appartenente al ramo collaterale;

che sotto la illegittima presidenza del conte Giangiuseppe Durini, che proseguì fino al 1955, l'assistenza elargita agli aventi diritto fu minima e non venne edificata la suddetta casa per artisti;

che, nonostante il dettato del testamento, vennero alienate la galleria Durini e buona parte dei beni immobili e nemmeno fu istituita la scuola per artefici;

che, dopo le dimissione dalla carica di presidente del conte Giangiuseppe, avvenuta nel 1955 e dopo che le richieste dei discendenti legittimi per ottenere la carica erano state respinte, essa fu assegnata a un nipote appartenente al ramo collaterale nominato dal consiglio di amministrazione, il conte Teobaldo Durini;

che anche la gestione del predetto conte Teobaldo ha portato grave

danno all'ente, con altre innumerevoli alienazioni di beni immobili e senza realizzare le volontà istituzionali;

che dopo le dimissioni del conte Teobaldo la carica di presidente è stata assunta dal professor Vito D'Armento, del tutto estraneo al Casato, residente a Lecce, ricercatore all'università;

che a tale nomina ha concorso anche la regione Lombardia, ignorando ulteriormente la richiesta dell'unico avente titolo a ricoprire tale carica, il conte Giangiacomo Durini, deceduto nel 1980;

che alle discendenti del citato Giangiacomo restava solo l'uso della Villa patrizia di Fabbrica Durini e che anche ciò viene preteso dagli amministratori dell'ente, nonchè dal conte Teobaldo Durini, asserendo che, essendo le discendenti di Giangiacomo Durini nate femmine, non possono godere del diritto d'uso della Villa (tale pretesa, avanzata fin dal 1945, è sempre stata respinta anche con giudizio della Cassazione);

rilevato:

che le volontà testamentarie vietavano l'alienazione o l'ipotecabilità, anche se minima, dei beni di proprietà dell'ente, ma esigevano che parte dei proventi dei beni immobili fosse reinvestita per ampliare il patrimonio dell'ente, ma dal 1939 a oggi i due terzi del patrimonio sono stati alienati;

che le modalità di tali alienazioni hanno più volte suscitato polemiche e dubbi, come è dimostrato dai numerosissimi articoli dei giornali che da anni seguono la vicenda della fondazione Durini;

che, in particolare, sull'ultima alienazione di 50.000 metri quadrati è in corso un'inchiesta giudiziaria pendente presso il giudice di Milano, poichè tale alienazione è avvenuta per trattativa privata, al prezzo di lire 5.000 al metro quadrato e il terreno è stato subito rivenduto a lire 70.000 al metro quadrato;

che nonostante tutte le entrate non è mai stata realizzata la casa per anziani, nè è mai stata fatta adeguata beneficienza;

che la scuola per artefici non è mai stata realizzata;

che invece di beneficienza l'ente ha provveduto più volte a elargire richieste immotivate di sfratto;

considerato che tutte le volontà testamentarie sono state disattese e che la vita amministrativa di tale ente è probabilmente viziata da illegittimità,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di procedere allo scioglimento dell'ente «Fondazione Durini».

(4-01294)

DE CINQUE. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che, a seguito della non eccezionalmente violenta nevicata verificatasi sulla fascia adriatica nella notte tra l'8 e il 9 marzo 1988 e proseguita nel giorno successivo, si è avuta una lunga sospensione nella erogazione della energia elettrica in oltre 30 comuni della provincia di Chieti, protrattasi in alcuni casi per circa 36 ore, con conseguenti gravi disagi per le utenze pubbliche e private, particolarmente avvertiti negli ospedali, nelle scuole e nelle altre collettività;

che tali interruzioni capitano ormai quasi usualmente dopo avversità atmosferiche che non hanno sinora assunto carattere di calamità o di imprevedibilità,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i programmi di potenziamento delle linee di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Chieti ed in genere in Abruzzo;

se si possa fare in modo che, salvo casi eccezionali di precipitazioni estremamente violente, non abbiano a verificarsi così lunghe interruzioni del servizio elettrico, alle quali l'abnegazione e l'impegno delle squadre di intervento dell'Enel non riescono a porre tempestivo riparo, lasciando così in preda a comprensibile disagio larga parte della popolazione, soprattutto quella rurale.

(4-01295)